

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 131° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 15 MARZO 1995

—————

## INDICE

### Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali .....	Pag. 4
2ª - Giustizia .....	» 25
3ª - Affari esteri .....	» 29
5ª - Bilancio .....	» 35
6ª - Finanze e tesoro .....	» 43
7ª - Istruzione .....	» 46
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni .....	» 53
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 60
10ª - Industria .....	» 65
11ª - Lavoro .....	» 70
12ª - Igiene e sanità .....	» 73
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 90

### Commissione di inchiesta

Sulle strutture sanitarie .....	Pag. 109
Commissione di indagine (a norma dell'articolo 88 del Regolamento) .....	» 112

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari .....	Pag. 3
----------------------------------------	--------

### Organismi bicamerali

Mafia .....	Pag. 113
Sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo .....	» 127

### Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri .....	Pag. 130
6ª - Finanze e tesoro - Pareri .....	» 133
7ª - Istruzione - Pareri .....	» 134
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri .....	» 135
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri .....	» 136

---

CONVOCAZIONI .....	Pag. 137
--------------------	----------

**GIUNTA DELLE ELEZIONI  
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MERCOLEDÌ 15 MARZO 1995

**39ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 18,10.*

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  
(A008 000, C21ª, 0012ª)

Il PRESIDENTE solleva alcune questioni procedurali relative alla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del signor Marcello Gemelli (DOC. IV-bis, n. 15), deferita alla Giunta il 14 marzo 1995.

Sull'ordine dei lavori prendono la parola i senatori GARATTI, SCALONE e MISSERVILLE che chiedono il rinvio della seduta per improrogabili impegni politici.

La Giunta unanime conviene.

*La seduta termina alle ore 18,15.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 15 MARZO 1995

107<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

CORASANITI

*Intervengono il ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali Frattini e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio D'Addio, per il bilancio e la programmazione economica Ratti e per l'interno Scivoletto.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1499) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 29, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alle Commissioni riunite 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: contrario)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CORASANITI avverte che la Commissione si è già espressa ripetutamente in senso favorevole sulla normativa di cui il decreto-legge in titolo costituisce la reiterazione.

Il relatore PERLINGIERI, pur essendo consapevole di ciò, dichiara di aver dato conto doverosamente delle osservazioni critiche emerse nel corso della discussione. In alcuni casi tuttavia si riscontrano evidenti incostituzionalità, per quanto esse possano essere state introdotte nel corso dell'esame parlamentare. Riepilogando quindi i risultati della discussione, propone di svolgere votazioni separate e di esprimere parere contrario sull'articolo 1, comma 5 e sull'articolo 3, commi 1 e 2.

Il sottosegretario D'ADDIO rileva che il testo in esame non differisce, nella sua impostazione costituzionale, dalla formulazione già approvata dal Senato, ivi compresa la funzione attribuita ai vari regolamenti del Governo, previsti in attuazione del provvedimento.

Il senatore GUERZONI annuncia il proprio voto favorevole sui presupposti di costituzionalità del disegno di legge.

Poste separatamente ai voti, le proposte di parere contrario sull'articolo 1, comma 5, nonché sull'articolo 3, commi 1 e 2, sono respinte.

Per dichiarazione di voto intervengono quindi i senatori SCALONE, FONTANINI e FIEROTTI, i quali dichiarano di astenersi. In senso contrario sul disegno di legge si esprime poi il senatore MARCHETTI; il relatore PERLINGIERI dichiara anch'egli di astenersi, rinunciando all'incarico di relatore.

Il senatore GUERZONI esprime la propria sorpresa per l'atteggiamento tenuto dal relatore. Il senatore Guido DE MARTINO annuncia il proprio voto favorevole.

La Commissione respinge quindi la proposta di parere favorevole sui presupposti di costituzionalità del disegno di legge.

*(1500) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MAGLIOZZI, richiamandosi all'esposizione già svolta, conclude raccomandando nuovamente di esprimere un parere favorevole.

Il senatore FONTANINI, dichiara che, dopo un approfondimento della materia, il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione.

Il sottosegretario RATTI auspica una rapida definizione del provvedimento.

La Commissione quindi approva la proposta di parere favorevole sui presupposti di costituzionalità.

#### IN SEDE REFERENTE

*(1415) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 25, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego, approvato dalla Camera dei deputati*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo scorso, nella quale, ricorda il PRESIDENTE, si è conclusa la discussione generale.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

La relatrice BRICCARELLO dà conto di due nuovi emendamenti da lei presentati (8.0.3 e 8.0.4) in considerazione della presentazione, da parte del Governo, dell'emendamento 8.0.2.

Il ministro FRATTINI illustra gli emendamenti 7.1 e 7.2, entrambi concernenti l'Agenzia per la rappresentanza negoziale relativa al pubblico impiego (ARAN). In particolare, l'emendamento 7.1 consente all'ARAN di utilizzare personale in posizione di fuori ruolo, secondo quanto previsto nel testo originario del decreto-legge e successivamente soppresso presso la Camera dei deputati. L'emendamento 7.2 consente invece all'ARAN di avvalersi direttamente di consulenti specifici, senza ricorrere all'espedito di avviare rapporti di consulenza con la Presidenza del Consiglio per poi dirottarli sull'ARAN. Quanto all'emendamento 8.0.2, il Ministro dichiara di ritirarlo, essendo favorevole alla approvazione dell'emendamento 8.0.4. Sugli emendamenti 8.0.1 e 8.0.3 il parere del Governo è invece contrario.

Il senatore PERLINGIERI illustra a sua volta gli emendamenti di cui è firmatario (2.1 e 5.1), volti ad estendere i miglioramenti economici di cui agli articoli 2 e 5 al personale dei Corpi di polizia civili e militari, dipendenti dagli enti locali.

Il senatore GRIPPALDI ricorda infine di aver già illustrato l'emendamento 6.1 in sede di discussione generale. Tale proposta intende risolvere la situazione di sperequazione di alcune unità di personale, in servizio presso la Protezione civile, conseguente alla fase di rinnovo contrattuale. Egli ricorda altresì che in sede parlamentare sono già stati approvati diversi atti di indirizzo con i quali si è impegnato il Governo ad adottare in via amministrativa gli interventi più opportuni per conseguire l'indispensabile parità di trattamento di tale personale.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Previo parere contrario del ministro FRATTINI, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.1 e 5.1.

Il PRESIDENTE ricorda che, in ordine all'emendamento 6.1, la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Tale emendamento, posto ai voti, risulta respinto.

Con separate votazioni sono invece accolti gli emendamenti 7.1, 7.2 e 8.0.4. Gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.3 sono da intendersi assorbiti dal voto sull'emendamento 8.0.4.

La Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice Briccarello di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo, con le modifiche accolte, e di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

**(1425) Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti**  
(Rinvio del seguito dell'esame. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo scorso.

In considerazione dell'elevato numero di emendamenti presentati, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di costituire un Comitato ristretto, in ordine al quale i Gruppi sono invitati ad effettuare le rispettive designazioni.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(1082) Disciplina in materia di conflitto di interessi**

**(278) PASQUINO ed altri - Norme sul conflitto di interessi**

**(758) PASSIGLI - Norme in materia di conflitto di interesse**

**(1330) TABLADINI ed altri - Norme sui conflitti di interesse in incarichi di Governo e parlamentari**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 marzo, nella quale - ricorda il PRESIDENTE - si è conclusa la illustrazione degli emendamenti presentati fino all'articolo 5 del testo unificato proposto dal relatore.

Il relatore CASADEI MONTI illustra quindi l'emendamento 5.0.1, con il quale si prevede una alienazione temporanea dei beni mobiliari dei titolari di cariche di Governo. Egli si dichiara consapevole che anche tale soluzione non è esente da critiche, ma auspica che essa possa contribuire a definire la questione in termini maggiormente equitativi. Il rinvio alle norme del codice civile dovrebbe peraltro rappresentare una garanzia sufficiente in questo senso.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6, per il quale - ricorda il RELATORE - sono state prospettate due ipotesi alternative (rispettivamente, ipotesi A e ipotesi B). Quanto all'ipotesi A, il relatore dà conto degli emendamenti 6(A).1, 6(A).10 e 6(A).2. Quanto all'ipotesi B, nei confronti della quale egli manifesta la propria contrarietà, egli dà conto degli emendamenti 6(B).1 e 6(B).2.

Il senatore FIEROTTI illustra l'emendamento 6(A).6, interamente repressivo. La sua parte politica è infatti favorevole alla affermazione dei principi della libertà di mercato e di impresa, principi che rischierebbero di essere fortemente compromessi dall'approvazione dell'ipotesi A. A suo giudizio, non si deve consentire ad una sostanziale espropriazione dei diritti di proprietà, quale quella contenuta nell'ipotesi A, anche perchè, al fine di risolvere situazioni di incompatibilità personali, si rischierebbe di penalizzare inopportuna mente intere aziende. Al contrario, egli propone, attraverso l'emendamento 6(A).5, una soluzione diversa, secondo la quale gli eventuali profili di incompatibilità potrebbero essere superati attraverso la presentazione, da parte dei titolari di cariche pubbliche, di un piano di gestione delle proprie attività economiche, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il senatore PASSIGLI ritiene che la soluzione procedurale finora adottata, di procedere preliminarmente alla illustrazione degli emenda-

menti riservando la votazione dei medesimi ad una fase successiva, comporti inopportune duplicazioni e ritardi nei lavori della Commissione. Propone pertanto di procedere alla votazione degli emendamenti subito dopo la loro illustrazione, anche al fine di non soffermarsi inutilmente su proposte emendative che potrebbero essere dichiarate precluse a seguito dell'approvazione di altre.

Il PRESIDENTE ricorda che la soluzione procedurale finora seguita è stata concordata unanimemente da parte di tutte le forze politiche.

Sulla proposta del senatore Passigli, si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori SCALONE (il quale non ritiene opportuno ritornare sulle decisioni prese), FIEROTTI (a giudizio del quale il metodo finora seguito non ha affatto comportato ritardi) e MARCHETTI (il quale ritiene invece che la proposta del senatore Passigli configuri una più corretta applicazione del Regolamento e debba pertanto essere accolta dalla Commissione).

In considerazione degli orientamenti emersi, il PRESIDENTE ritiene più opportuno proseguire secondo il metodo finora adottato.

Il senatore PASSIGLI dichiara quindi di rinunciare alla illustrazione di tutti gli emendamenti da lui presentati al testo unificato.

La senatrice BRICCARELLO dà per illustrati tutti gli emendamenti da lei presentati.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il RELATORE ricorda che su tale articolo la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere di nulla osta a condizione che l'onere a carico dello Stato, ai sensi del comma 2, sia contenuto nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 10, comma 1. Egli dà pertanto conto di un subemendamento da lui presentato all'emendamento 7.3 (7.3/1) per ottemperare a tale condizione.

Il senatore FIEROTTI illustra l'emendamento 7.2, soppressivo dell'intero articolo.

Con riferimento all'emendamento 7.3, presentato dal Governo, il PRESIDENTE comunica che il sottosegretario Cardia si scusa di non poter partecipare ai lavori della Commissione per concomitanti impegni di Governo.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore FIEROTTI illustra l'emendamento 8.6, del quale sottolinea la coerenza con le altre proposte emendative presentate dalla sua parte politica.

Il RELATORE illustra gli emendamenti 8.8, 8.1 (nuovo testo) e 8.9, volti a recepire le osservazioni rese dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il senatore GUBBINI rinuncia alla illustrazione dell'emendamento 8.2, così come a quella delle altre proposte emendative da lui presentate.

Il senatore FIEROTTI illustra l'emendamento 8.7, di cui raccomanda l'approvazione in via subordinata rispetto alla sostituzione integrale dell'articolo, proposta con l'emendamento 8.6.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il senatore FIEROTTI illustra l'emendamento 9.5, con il quale si propone la soppressione dell'intero articolo in coerenza con la soluzione individuata dall'emendamento 1.1. Subordinatamente alla soppressione dell'articolo, egli raccomanda l'approvazione degli emendamenti 9.7, 9.8 e 9.6, che dà per illustrati.

Il RELATORE dà per illustrato l'emendamento 9.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il RELATORE dà conto dell'emendamento 10.1, relativo alla copertura finanziaria del provvedimento.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore FIEROTTI illustra l'emendamento 11.2, volto ad espungere dal testo una norma di natura transitoria, caratterizzata da una personalizzazione a suo giudizio non condivisibile. Dà invece per illustrato l'emendamento 11.1.

Il RELATORE ritira l'emendamento 11.3, in considerazione di una possibile riformulazione delle norme relative alle incompatibilità professionali.

Conclusa la illustrazione degli emendamenti, il senatore SALVI chiede che si proceda alla votazione dei medesimi.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva convenuto di esaurirne prima l'illustrazione, per cui potrà passare alle votazioni nella giornata di domani; in tal senso è stato avvertito anche il sottosegretario Cardia.

Il senatore FIEROTTI fa presente che la Commissione era stata unanime nel delineare il calendario dei lavori relativamente ai provvedimenti in titolo. Peraltro, non è stato ancora espresso il parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti illustrati nella seduta odierna.

Il senatore PIERONI insiste affinché si proceda senza indugio alle votazioni, esprimendosi in senso contrario sulla proposta del Presidente di rinviare tale fase procedurale a domani.

Dopo che il senatore MAGLIOZZI ha convenuto con la ricostruzione del Presidente, il senatore PERLINGIERI ritiene comunque opportuno consentire a una pausa di riflessione.

Su proposta del PRESIDENTE, il RELATORE esprime quindi il proprio parere sugli emendamenti riferiti agli articoli successivi al 5. In particolare, dopo essersi rimesso alla Commissione sull'emendamento 5.0.1, egli si dichiara favorevole agli emendamenti 6(A).1, 6(A).10, 6(A).2, 7.3/1, 7.3, 8.8, 8.1 (nuovo testo), 8.9, 9.7, 9.1, 9.4, 9.9, 9.2, 10.1 e 11.1. Dichiarò invece il proprio parere contrario su tutte le altre proposte emendative presentate.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

**(1250) Deputato VITO ed altri. - Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, approvato dalla Camera dei deputati**

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore VILLONE, il quale richiama preliminarmente le disposizioni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge n. 142 del 1990, che disciplina la formazione delle aree metropolitane, indicando essi anche un'elencazione di questi enti. Con la successiva legge n. 436 del 1993, inoltre, la delimitazione delle aree medesime da parte delle Regioni è stata resa facoltativa. Il relatore ricorda altresì che nel dibattito si erano confrontati vari modelli di area metropolitana; mentre alcuni sostenevano la migliore fattibilità di una sua soluzione puramente funzionale, altri preferivano dare vita a vere e proprie strutture amministrative. Il legislatore del 1990 si è orientato in questo senso. A giustificazione della mancata istituzione di tali enti, può dirsi che non vi è stata semplicemente una inerzia da parte delle Regioni, in quanto tale prospettiva ha alimentato una forte conflittualità tra le istanze locali interessate, soprattutto quando la progettata area metropolitana veniva ad assumere dimensioni e importanza ragguardevoli. A questo fine il disegno di legge in esame prevede procedure che garantiscono l'istituzione delle aree metropolitane medesime, stabilendo termini vincolanti e meccanismi sostitutivi, destinati ad entrare in funzione in forma automatica in caso di inerzia. Si stabilisce infatti che, in questa ipotesi, l'area metropolitana venga a coincidere con la provincia. Nell'invitare ad una riflessione sull'intera materia, alla luce dell'evoluzione intervenuta nei rapporti tra centro e periferia e della nuova configurazione degli enti locali, fattori questi che hanno modificato i termini originali della proposta, il relatore dubita in particolare dell'uniformità della soluzione prevista in via sostitutiva. Occorre tenere conto infatti della circostanza per cui la provincia spesso non è espressione di un ambito socioeconomico omogeneo. Pur comprendendo la difficoltà di definire altre procedure, il relatore tuttavia ritiene imprescindibile il consenso delle popolazioni interessate, per cui l'istituzione delle aree metropolitane non può essere resa obbligatoria. Riservandosi quindi di presentare appositi emendamenti, si richiama alla norma costituzionale dell'articolo 133, secondo comma, secondo la quale la modificazione delle circoscrizioni comunali può attuarsi soltanto sentite le popolazioni interessate. Ciò implica una

consultazione referendaria delle stesse, necessaria anche ai fini degli adempimenti di cui alla legge n. 142 del 1990 e pertanto anche in relazione all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge. Conclude raccomandando un esame favorevole del provvedimento, con l'accoglimento di alcune modificazioni che egli stesso non mancherà di segnalare.

Si apre il dibattito.

Il senatore PERLINGIERI invita a svolgere una approfondita riflessione sulle ragioni che hanno finora impedito l'istituzione delle aree metropolitane. Si chiede poi se non sia più opportuno rivedere lo stesso modello prescelto, affidando alle popolazioni interessate la scelta tra una soluzione funzionale ovvero una strutturale.

Aggiunge il senatore VILLONE che la soluzione dell'area metropolitana a carattere meramente funzionale potrebbe essere riguardata come sostitutiva, qualora le popolazioni interessate non consentano alla forma strutturale, prevista dalla normativa vigente.

Il senatore Guido DE MARTINO avanza un dubbio di costituzionalità sull'istituzione del nuovo livello di governo locale, non previsto dall'articolo 114 della Costituzione. Anche a suo avviso, tuttavia, è indispensabile richiedere il consenso dei cittadini interessati.

Il senatore FISICHELLA, manifestando interesse per gli elementi emersi nel corso del dibattito, rileva che occorre sciogliere preliminarmente la questione relativa al modello di area metropolitana da prospettare alle popolazioni, le quali devono essere interpellate su una problematica definita.

Dopo una precisazione del sottosegretario SCIVOLETTO, il presidente CORASANITI dispone il rinvio dell'esame.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(1077) PASSIGLI ed altri. - Contributo alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione e, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 dicembre 1994.

Riferisce il senatore DE MARTINO Guido, secondo il quale la Commissione di competenza ha elaborato un emendamento che tiene conto delle osservazioni svolte. Il contributo previsto è soltanto annuale, non triennale, ed ammonta a lire 400 milioni. Ricorda poi che la Fondazione in questione figura nella cosiddetta «Tabella Amalfitano» con una assegnazione di lire 100 milioni, ma, vivente il compianto Presidente Spadolini, i responsabili avevano rinunciato a questa elargizione. Conclude quindi, raccomandato di esprimere un parere favorevole.

Il senatore PERLINGIERI sostiene che molte fondazioni o istituzioni culturali, tra le più prestigiose, versano in gravi difficoltà economi-

che, ricevendo, in base alla «Tabella Amalfitano», cifre assai modeste. Dissente quindi rispetto a un metodo che procede per leggi speciali, foderio di disparità di trattamento. Chiede pertanto che tutti questi enti ricevano i finanziamenti pubblici nell'ambito della Tabella medesima, prossima tra l'altro al rinnovo. In tale quadro si terrà opportunamente conto dell'esigenza della Fondazione Spadolini, della quale inoltre il Parlamento non conosce la reale consistenza patrimoniale. Ribadisce quindi il proprio avviso contrario.

Il relatore Guido DE MARTINO obietta che il Parlamento è spesso chiamato a devolvere somme di limitato ammontare per esigenze di carattere celebrativo.

Il senatore FIEROTTI appoggia le argomentazioni del senatore Perlingieri; è opportuno evitare leggi speciali che potrebbero alimentare uno stillicidio di analoghe richieste. Non conoscendo comunque a fondo la materia, preannuncia il proprio voto di astensione.

Il senatore MAGLIOZZI, associandosi alle considerazioni svolta dal senatore Perlingieri, ne condivide il parere contrario.

Il senatore FISICHELLA, soffermandosi sulla struttura e modalità di formazione della «Tabella Amalfitano», ricorda che in qualità di Ministro *pro tempore* per i beni culturali e ambientali egli si era ripromesso di riequilibrare le assegnazioni finanziarie ai vari istituti culturali, avendo riscontrato una situazione che destava più di una perplessità.

Il senatore VILLONE, esprimendosi a favore dell'iniziativa, osserva che una giustificazione ulteriore può rinvenirsi nella circostanza per cui il Fondatore ha destinato quasi per intero il suo patrimonio alla istituzione che reca il suo nome.

Dopo un ulteriore dibattito, nel quale intervengono ripetutamente il RELATORE, nonchè i senatori PERLINGIERI, VILLONE, FIEROTTI e FISICHELLA, si conviene di rinviare il seguito dell'esame e di richiedere ulteriori elementi informativi ai proponenti il disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'orario della seduta già convocata per domani, giovedì 16 marzo, alle ore 15.30, è anticipata alle ore 15.

*La seduta termina alle ore 18.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1415**

al testo del decreto-legge

**Art. 2.**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «personale dei Corpi di polizia civili e militari» aggiungere le seguenti: «ivi compresi quelli dipendenti dagli enti locali».*

**2.1**

PERLINGIERI

**Art. 5.**

*Al comma 1, dopo le parole: «qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari» aggiungere le seguenti: «ivi compresi quelli dipendenti dagli enti locali».*

**5.1**

- PERLINGIERI

**Art. 6.**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. I benefici di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai rimanenti rapporti di lavoro di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non prorogati ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, instaurati ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730».*

**6.1**

GRIPPALDI

**Art. 7.**

*Al comma 1, dopo le parole: «in posizione di comando» aggiungere le seguenti: «o fuori ruolo».*

**7.1**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di garantire la conclusione dei contratti di comparto del pubblico impiego, l'Aran, entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie, può direttamente avvalersi di consulenti di comprovata qualificazione professionale. Sull'attuazione della presente norma il Presidente dell'Aran invia annualmente dettagliata relazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato che riferisce in Parlamento».

7.2

IL GOVERNO

### **Art. 8.**

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

1. I miglioramenti economici e gli altri benefici previsti dalle disposizioni di cui al presente decreto non si estendono ai dipendenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), i quali restano assoggettati esclusivamente alle norme della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, anche per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico».

8.0.1

BRICCARELLO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

1. I miglioramenti economici e gli altri benefici previsti dalle disposizioni di cui al presente decreto non si estendono ai dipendenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), i quali restano assoggettati in via esclusiva alle norme della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, per quanto attiene al trattamento economico ai fini della rideterminazione della struttura dei servizi e della dotazione organica dell'Istituto.

2. Resta fermo l'obbligo di verifica dei carichi di lavoro con cadenza biennale, successivamente alla scadenza del 30 giugno 1995, come previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai fini dell'applicazione della disciplina stabilita dall'articolo 22, commi 15, 16, 17, 18 e 19, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

8.0.2

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. I miglioramenti economici e gli altri benefici previsti dalle disposizioni di cui al presente decreto non si estendono ai dipendenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), i quali restano assoggettati in via esclusiva alle norme della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, anche per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico.

2. Successivamente alla rideterminazione della struttura dei servizi della dotazione organica ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 39 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, ogni ulteriore ampliamento della dotazione medesima resta subordinato ad una verifica dei carichi di lavoro alla quale provvederà il Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'Istituto.

**8.0.3**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. I miglioramenti economici e gli altri benefici previsti dalle disposizioni di cui al presente decreto non si estendono ai dipendenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), i quali restano assoggettati in via esclusiva alle norme della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, anche per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico ed ai fini della rideterminazione della struttura dei servizi e della dotazione organica dell'Istituto.

2. È fatto salvo l'obbligo di verifica dei carichi di lavoro con cadenza biennale, successivamente alla scadenza del 30 giugno 1995, come previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai fini dell'applicazione della disciplina stabilita dall'articolo 22, commi 15, 16, 17, 18 e 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

**8.0.4**

IL RELATORE

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO  
PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 278, 758, 1082 e 1330**

**Art. 5.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Alienazione temporanea di valori mobiliari)*

1. Con apposito mandato al fiduciario di cui all'articolo 5, i titolari delle cariche di Governo devono trasferire, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1548 e seguenti del codice civile, la proprietà dei valori mobiliari che possiedono, anche per interposta persona, nelle imprese di cui all'articolo 3, per la parte eccedente il cinque per cento del capitale sociale e per l'intera durata della carica.

2. Il termine stabilito ai sensi dell'articolo 1548 del codice civile non può comunque precedere il 31 dicembre dell'anno in corso e la stessa data degli anni successivi per nuovi contratti stipulati ai sensi del comma 1.

3. Il diritto di voto spetta al riportatore e l'eventuale patto contrario è nullo ad ogni effetto. I diritti accessori e gli obblighi che spettano al riportato ai sensi della normativa vigente, sono esercitati dal fiduciario di cui all'articolo 5.

4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato stabilisce, comunicandolo alla CONSOB, il termine entro il quale i titolari delle cariche di Governo devono provvedere all'alienazione temporanea ai sensi del comma 1, depositando copia dei relativi contratti presso la medesima Autorità e la CONSOB.

5. I valori non trasferiti nel termine di cui al comma 5, sono soggetti ad alienazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 6».

**5.0.1**

IL RELATORE

**Art. 6.**

IPOTESI A

*Sopprimere l'articolo.*

**6(A).4.**

MENSORIO

*Sopprimere l'articolo.*

**6(A).6**

LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 6.**

1. I titolari di cariche di Governo devono affidare i valori che possiedono nelle imprese di cui all'articolo 3, nei limiti della quota che assicura il controllo delle stesse, ad un fiduciario, nei modi di cui all'articolo 5. L'obbligo sussiste indipendentemente dal valore della quota stessa.

2. Si osservano le disposizioni stabilite dall'articolo 5 per l'amministrazione fiduciaria».

**6(A).3**

BRICCARELLO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 6.**

*(Dismissione del controllo delle imprese rilevanti)*

1. L'attività economica di cui è accertata la rilevanza ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della presente legge, è gestita secondo criteri e in condizioni di effettiva indipendenza da ingerenze, direttive o da ogni altra influenza dei titolari di cariche pubbliche.

2. A tal fine i titolari di cariche pubbliche presentano, entro il termine stabilito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della presente legge, un piano di gestione dell'attività economica.

3. Il piano dovrà assicurare l'effettivo distacco della gestione da ogni influenza anche di fatto, dell'interessato; e prevedere, in alternativa:

le operazioni di cessione o di dismissione necessarie e sufficienti a far cessare il controllo; ovvero:

il trasferimento della gestione ad un fiduciario, se del caso a norma della legge 16 ottobre 1989 n. 364.

4. Il piano è sottoposto all'approvazione dell'Autorità, anche per quanto attiene alla nomina del fiduciario, tenuto conto dei pareri resi dalle autorità di vigilanza eventualmente preposte ai settori di riferimento.

5. In caso di mancata approvazione del piano l'Autorità indica le integrazioni e gli emendamenti che ritiene necessari. In mancanza, prevede d'ufficio. Fino all'approvazione del piano, le operazioni previste nel piano sono inefficaci; l'Autorità può disporre che nelle more gli interessati provvedano alla nomina di fiduciari provvisori.

6. Il fiduciario agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e dei criteri di corretta gestione dell'impresa. L'Autorità garante ha il potere di revocarlo, se accerta gravi e ripetute violazioni dei suoi obblighi di condotta. Per la sostituzione del fiduciario si procede come per la nomina. Indipendentemente dalla revoca, l'Autorità garante può adottare misure urgenti per impedire il reiterarsi della violazione e per il ripristino della legalità.

7. Il titolare di cariche di Governo può modificare il piano. In tal caso si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3».

**6(A).5**

LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANA

*Al comma 2, sostituire le parole: «sono conferiti» con le seguenti: «sono mantenuti».*

**6(A).1**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 3.*

**6(A).7**

PASSIGLI

*Al comma 3, sostituire le parole: «devono provvedere all'alienazione» con le seguenti: «avviano le procedure di alienazione».*

**6(A).10**

IL RELATORE

*Al comma 4 inserire, all'inizio, le seguenti parole: «Qualora il titolare di una carica di Governo non vi provveda direttamente,».*

**6(A).8**

IL GOVERNO

*Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «In relazione alla specificità dei settori in cui operano le singole imprese o all'andamento generale dei mercati, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può stabilire, comunicandolo alla CONSOB, un diverso termine entro il quale i titolari delle cariche di Governo dovranno provvedere all'alienazione ai sensi del comma 1. Dopo l'alienazione copia dei relativi contratti dovrà essere depositata presso la medesima Autorità e la CONSOB per la pubblica consultazione».*

**6(A).9**

PASSIGLI

*Al comma 5, sostituire le parole: «ai sensi del comma 2» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 5».*

**6(A).2**

IL RELATORE

## IPOTESI B

*Sopprimere l'articolo.*

**6(B).3**

BRICCARELLO

*Sopprimere l'articolo.*

**6(B).4**

MENSORIO

*Sopprimere l'articolo.*

**6(B).5**

PASSIGLI

*Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel caso previsto dall'articolo 6, comma 5.»*

**6(B).1**

IL RELATORE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di imposte sulle successioni».*

**6(B).2**

IL RELATORE

**Art. 7.**

*Sopprimere l'articolo.*

**7.2**

LA LOGGIA, D'ALI, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANA

*Al comma 1, sostituire le parole: «nell'articolo 5» con le seguenti: «negli articoli 5 e 6».*

**7.1**

BRICCARELLO

*All'emendamento 7.3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 10, comma 1».*

**7.3/1**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nessuno può far parte di più di un collegio. La misura dei compensi da corrispondere ai garanti è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed il relativo onere è posto a carico del bilancio dello Stato».

7.3

IL GOVERNO

**Art. 8.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 8.**

*(Vigilanza sulle gestioni)*

1. L'Autorità garante della concorrenza accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità non dichiarate ai sensi dell'articolo 4 e ne informa senza ritardo l'interessato. Si applicano di conseguenza gli articoli 2, 5 e 6 della presente legge.

2. L'Autorità esercita la vigilanza sul corretto svolgimento del rapporto fiduciario, avvalendosi dei poteri di indagine di cui agli articoli 12 e 14 della legge 1° ottobre 1990, n. 287.

3. Se sussiste il grave ed attuale rischio che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge ed in condizioni di effettiva indipendenza dal titolare di cariche pubbliche l'Autorità garante diffida il fiduciario ad adottare le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante può revocare il fiduciario, informandone l'interessato, ai fini del subingresso di altro fiduciario, nominato ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4».

8.6

LA LOGGIA, D'ALI, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato».*

*Conseguentemente, sostituire la parola: «esercitano» con la seguente: «esercita».*

8.8

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la parola : «esercitano», inserire le seguenti: «d'intesa tra loro».*

8.2

GUBBINI

*Al comma 3 sopprimere il numero: «6».*

**8.7** LA LOGGIA, D'ALI, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la CONSOB, ove accertino, nell'esercizio delle proprie funzioni, la sussistenza di situazioni non dichiarate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ne informano immediatamente l'interessato. Si applicano di conseguenza le disposizioni di cui agli articoli 5, 5-bis e 6».

**8.1** (Nuovo testo) IL RELATORE

*Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «l'Autorità garante dà comunicazione» con le seguenti: «le autorità ivi indicate danno comunicazione».*

**8.9** IL RELATORE

*Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «alle Camere del Parlamento», con le seguenti: «ai Presidenti delle Camere».*

**8.3** GUBBINI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «la CONSOB e».*

**8.4** BRICCARELLO

*Al comma 2, sopprimere le parole: «la CONSOB e».*

**8.5** BRICCARELLO

## **Art. 9.**

*Sopprimere l'articolo.*

**9.5** LA LOGGIA, D'ALI, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

*Al comma 1, dopo le parole: «interessi propri» aggiungere le seguenti: «per quanto di loro conoscenza».*

**9.7** LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

**9.8** LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Lo stesso obbligo deve essere osservato in caso di interessi, noti al titolare della carica, propri dei parenti entro il secondo grado».*

**9.6** LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonchè» sino alla fine.*

**9.1** IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «nonchè delle persone con le quali essi abbiano grave inimicizia o causa pendente o rapporti di credito o debito».*

**9.4** BRICCARELLO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «o rapporti di credito o debito».*

**9.9** PASSIGLI

*Al comma 2, sostituire le parole da: «Con regolamento», fino a: «del Presidente», con le seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio di Stato».*

**9.2** GUBBINI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nei casi previsti dal comma 1, l'astensione può essere richiesta dai controinteressati»

*Conseguentemente, al comma 3, dopo la parola: «astensione», inserire le seguenti: «e ricasazione».*

**9.3**

GUBBINI

**Art. 10.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 10.**

1. All'onere derivante dall'articolo 7, comma 2, valutato in lire seicento milioni per l'anno 1995 e in lire seicento milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**10.1**

IL RELATORE

**Art. 11.**

*(Disposizioni transitorie)*

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

**11.2**

LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per la durata della XII legislatura non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, concernenti le attività professionali nonché quelle contenute nel comma 3 del medesimo articolo. Nello stesso periodo non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 5-bis e 6 e i valori ivi considerati sono conferiti in amministrazione fiduciaria ai sensi dell'articolo 5».

**11.3**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le disposizioni sui termini per le dichiarazioni di cui all'art. 4 si applicano dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

**11.1**

LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 15 MARZO 1995

**62<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
BELLONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*  
(A007 000, C02<sup>a</sup>, 0014<sup>o</sup>)

Il senatore BELLONI dà notizia della richiesta presentata oggi dai senatori Imposimato, Stajano e Brutti di rinviare l'odierna seduta della Commissione giustizia in relazione ad importanti audizioni che si terranno in contemporanea presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia.

Il senatore TRIPODI e il senatore LAFORGIA intervengono per sostenere l'iniziativa dei colleghi.

La senatrice SCOPELLITI riconosce la fondatezza della richiesta, ma reputa prioritario, nonostante tutto, garantire la piena funzionalità della Commissione giustizia, secondo il calendario dei lavori stabilito.

Il senatore GUALTIERI sottolinea l'esigenza, più volte riconosciuta nelle passate legislature, di un coordinamento fra l'attività delle Commissioni permanenti e quella delle Commissioni bicamerali. Lamenta però che, diversamente da un recente passato, le Commissioni bicamerali sempre più spesso si riuniscono nei momenti in cui sono convocate le Commissioni permanenti.

Il senatore RUSSO aderisce all'invito del senatore Gualtieri per un più proficuo coordinamento dei lavori parlamentari. Suggestisce, comunque, in relazione all'odierna seduta, di trovare un punto di equilibrio per le opposte e parimenti legittime esigenze.

Il senatore DIANA concorda con la necessità di assicurare un funzionale coordinamento tra i lavori delle varie sedi parlamentari; tuttavia

ritiene doveroso, sul piano procedurale, rimettere alla presidenza della Commissione la responsabilità della decisione per l'odierno problema, *tenendo conto in primo luogo delle esigenze della stessa Commissione giustizia.*

Il senatore PREIONI si dichiara favorevole al prosieguo dei lavori della Commissione giustizia.

Il senatore BELLONI decide nel senso di non sospendere i lavori, per il rispetto dovuto anzitutto alle decisioni dell'Ufficio di Presidenza della Commissione. Ricorda comunque che nella seduta odierna non sono previste votazioni.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(923) GUALTIERI.** *Proroga delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, concernente l'utilizzazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara* (rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 21 dicembre 1994)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il sottosegretario MARRA riferisce esponendo i dati e le informazioni richieste al Governo nella precedente seduta.

Fa in primo luogo presente che, per far fronte all'attuale sovraffollamento negli istituti penitenziari, sarebbe necessario varare un programma straordinario di nuovi interventi e di recupero di vecchie strutture per la realizzazione di circa 15.000 posti. I finanziamenti occorrenti nell'arco di 3 o 4 anni sono stati stimati in circa 2.000 miliardi.

Con tale programma, tra l'altro, si provvederebbe alla ristrutturazione ed alla sostituzione di numerosi istituti che versano in uno stato di totale faticenza per le ben note carenze di bilancio: cita, in particolare, quelli di Roma-Regina Coeli, Rieti, Venezia, Treviso, Pordenone, Savona, La Spezia, Catania, Messina, Reggio Calabria, Napoli-Poggioreale e Sassari. Inoltre, è necessario pensare a realizzare nuove strutture di adeguata capienza in regioni ove il sovraffollamento si manifesta con più insistenza (Lombardia, Piemonte, Lazio, Campania, Veneto, Sicilia e Calabria). Si dovranno concepire istituti con capienza da 1000 a 1500 posti, tali da consentire economicità di realizzazione e di gestione. In secondo luogo dichiara che, per quanto concerne le strutture carcerarie ultimate, non si registra attualmente alcun caso di inagibilità per cause varie o inadempienza dei comuni.

Con particolare riferimento poi agli istituti di Pianosa ed Asinara, dei 70 miliardi stanziati per la riattivazione, 50 miliardi sono stati attribuiti al Ministero dei lavori pubblici per la predisposizione di alloggiamenti delle Forze dell'ordine, mentre 20 miliardi al Ministero della giustizia per le molteplici esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, ed in particolare la ristrutturazione degli alloggiamenti del personale e la predisposizione di spazi e attrezzature collettive.

Tuttavia va fatto presente che, considerato l'avanzato degrado dei manufatti delle due isole, con il modesto finanziamento a disposizione

dell'Amministrazione della giustizia, non è stato possibile procedere al totale recupero delle principali e indispensabili strutture, sia penitenziarie che alloggiative. Pertanto in previsione di una proroga dell'utilizzo dei due penitenziari, sarebbe indispensabile, nel contesto di tale norma, prevedere un ulteriore finanziamento di lire 25 miliardi sui capitoli di bilancio del Ministero di grazia e giustizia per portare a compimento il programma di recupero intrapreso. Il problema non si è presentato al Ministero dei lavori pubblici in quanto il finanziamento concesso a quel Dicastero si è dimostrato sovrabbondante rispetto alle necessità; ciò ha consentito a quell'Amministrazione di realizzare interventi per le Forze dell'ordine con *standards* notevolmente superiori a quelli realizzati dall'Amministrazione della giustizia.

Come richiesto, inoltre, per i due istituti di Pianosa ed Asinara il Sottosegretario riporta i dati relativi alla presenza di detenuti: in quello di Pianosa i detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni sono nell'ordine di 104 unità e i detenuti a regime penitenziario ordinario nell'ordine di 94 unità, mentre all'Asinara i detenuti sottoposti al regime di cui al predetto articolo 41-*bis* sono nell'ordine di 131 unità e i detenuti a regime penitenziario ordinario sono 430.

Il rappresentante del Governo rileva infine che la gestione delle carceri mandamentali, così come disciplinata dalle normative vigenti, ha da tempo evidenziato un onere molto elevato e una scarsa rispondenza alle effettive esigenze penitenziarie per la limitata possibilità di utilizzo. Occorrerebbe dunque pensare ad una loro trasformazione e riutilizzazione all'interno del circuito penitenziario ordinario.

La senatrice SCOPELLITI chiede di conoscere l'ubicazione esatta degli oltre 400 detenuti sottoposti al più volte richiamato regime speciale di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Altresì chiede di sapere la densità di popolazione carceraria nei singoli istituti, attualmente in servizio nella Repubblica.

Il senatore GARATTI chiede di acquisire dati precisi sulla popolazione carceraria anche con riferimento agli istituti penali ordinari.

Il senatore PREIONI altresì desidera acquisire dati numerici in ordine anche alla nazionalità delle persone attualmente reclusi.

Il senatore GUALTIERI, ringraziato il Sottosegretario per l'intervento svolto, chiede aggiuntivamente di sapere quale sia la qualità dei posti disponibili nelle carceri, ossia quale sia la proporzione fra posti dignitosi e posti che non rispettano il livello minimo di decoro. Chiede altresì di sapere quale sia stato il destino dei finanziamenti di cui al Piano per le carceri varato nel 1971, con la legge n. 1131, e oggetto a più riprese di interventi-stralcio che lo hanno depauperato.

Il senatore RUSSO desidera avere un chiarimento circa gli intendimenti del Governo nel medio periodo in relazione alla gestione del patrimonio edilizio.

Il senatore TAMPONI interviene per chiedere dati precisi e particolareggiati sull'istituto dell'Asinara e in modo specifico sulle modalità di utilizzo dei finanziamenti di cui alla legge n. 422 del 1992.

Il senatore FABRIS chiede quindi perchè le carceri mandamentali vengono poco sfruttate dal momento che autori di reati meno gravi potrebbero essere opportunamente avviati in queste strutture, anche al fine di decongestionare le altre carceri.

Il senatore TRIPODI chiede successivamente chiarimenti sui progetti di edilizia carceraria già approvati, finanziati e spesso ancora non realizzati. Dopo essersi poi soffermato sull'utilizzo delle carceri mandamentali, afferma che permane in generale l'esigenza di applicare l'articolo 41-bis mantenendo in funzione le carceri di massima sicurezza.

Il senatore SENESE, in base ai dati forniti dal Ministero, si sofferma sul problema della permanenza delle carceri di massima sicurezza nelle isole di Pianosa e dell'Asinara e sul grande numero di soggetti a cui si applica l'articolo 41-bis ivi detenuti: qualora si rilevasse che esistono sul territorio nazionale altre carceri in grado di assicurare sufficienti requisiti di affidabilità e quindi in grado di essere adeguata sede per l'applicazione dell'articolo 41-bis, si chiede se non sarebbe il caso di pensare che vi sia stata una carenza nel processo di distribuzione dei detenuti nelle varie località del territorio nazionale.

Il senatore TAMPONI, dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni del senatore Senese, osserva che il costo dei posti nelle carceri sembra ingiustificatamente alto. Invita quindi nuovamente una delegazione della Commissione a recarsi a visitare le carceri di Pianosa e dell'Asinara per verificare come sono stati impiegati i fondi stanziati dallo Stato.

Ricorda infine i termini dell'emendamento da lui presentato in materia.

Il senatore BUCCIERO dopo aver auspicato che il Ministero fornisca per il futuro dati più chiari e confrontabili, chiede delucidazioni in merito ad alcuni passaggi delle relazioni ministeriali sulle carceri del 1994 e del 1995, riguardanti in modo particolare l'allocazione e l'utilizzazione delle risorse finanziarie.

Il senatore LUBRANO DI RICCO, ribadito che non sembra esservi attualmente altra soluzione se non quella di mantenere le carceri speciali a Pianosa e all'Asinara, almeno per un limitato periodo, manifesta perplessità sulla ipotesi di far convivere le carceri con i parchi naturali, ma sottolinea come sarebbe opportuno sin d'ora accelerare l'iter di formazione degli organi e delle strutture degli stessi parchi naturali per evitare rischi di speculazione edilizia una volta che le strutture carcerarie vengano dismesse.

Il senatore LAFORGIA, ricordato come nella relazione del Ministero sia evidenziata la carenza di 15.000 posti nelle carceri italiane, sottolinea che, di fronte ad una simile realtà, sia alquanto difficile pensare di chiudere comunque, almeno nel breve periodo, le carceri di Pianosa e dell'Asinara.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 17.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 15 MARZO 1995

**49<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
PORCARI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(856) Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante revisione dell'articolo 63 della Convenzione sul rilascio di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) del 5 ottobre 1973, con Atto finale, fatto a Monaco il 17 dicembre 1991, approvato dalla Camera dei deputati**  
(Esame)

Il senatore DANIELI, nell'illustrare la modifica all'articolo 63 della Convenzione sul brevetto europeo, rileva che ciò s'inquadra nel processo di integrazione europea allo scopo di rendere omogenea la protezione delle invenzioni brevettate. Si prevede a tal fine una durata ventennale e le relative eccezioni dovute a fatti straordinari. Essendo già stato approvato dalla Camera dei deputati ed essendo stati espressi i pareri favorevoli delle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>, raccomanda alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame.

Il senatore SERRI, annunciando il proprio voto favorevole, segnala comunque che esiste una insoddisfazione circa il regolamento internazionale della materia riguardante i brevetti.

Il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE si rimette alla Commissione precisando che gli altri Stati contraenti hanno già ratificato il presente atto.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**(673) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporti internazionali su strada, fatto a Tunisi il 28 novembre 1990**

(Esame)

Il relatore, senatore VISENTIN illustra l'Accordo stipulato con la Repubblica tunisina in materia di trasporti internazionali su strada, sottolineando che si tratta di regolamentare, a condizioni di reciprocità, la regolarità del traffico fra l'Italia e la Tunisia per consentire uno sviluppo dello scambio di merci. In particolare si prevede un regime di autorizzazioni per il trasporto delle merci tramite l'istituzione di una commissione mista che ne fisserà parametri e contingentamento; sono altresì stabilite franchigie doganali e autorizzazioni speciali per particolari categorie di trasporto.

Il senatore CORRAO trova contraddittorio il principio del contingentamento, inserito in un trattato, con finalità di liberalizzazione del settore dei trasporti.

Anche il senatore SURIAN ritiene che il contingentamento non dovrebbe esser previsto e raccomanda al Governo di tener presente questo problema, che purtroppo esiste anche nei confronti di molti paesi europei.

Il senatore SERRI diversamente ritiene che il contingentamento può essere giustificato per fini di tutela ambientale e di sicurezza: forse più propriamente si dovrebbe parlare di potere di verifica e di controllo.

Il relatore VISENTIN replica precisando che appunto la funzione principale della commissione mista è quella di adattamento e di coordinamento tra legislazioni dei diversi paesi. In una fase di transizione verso la liberalizzazione ciò costituisce un tentativo di regolamentare una materia prima lasciata completamente alla discrezionalità.

A seguito del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione condizionato alla modifica della clausola di copertura finanziaria, illustra l'emendamento 3.1, volto a far slittare l'onere al triennio 1995-97.

Il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE precisa che il contingentamento è utile, in determinate circostanze, per rendere applicativi i parametri ecologici e di sicurezza sulla base della reciprocità.

Posti separatamente ai voti, sono approvati l'emendamento 3.1 e l'articolo 3 nel testo emendato.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**(778) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sulle grandi linee di trasporto internazionale combinato e le installazioni connesse (AGTC), con allegati, fatto a Ginevra il 1° febbraio 1991**

(Esame)

Il relatore, senatore VISENTIN, illustra l'Accordo europeo sulle grandi linee di trasporto internazionale combinato, osservando che si

intende con questo razionalizzare i sistemi di passaggio da un mezzo all'altro promuovendo i tipi di trasporto con mezzi differenti. Si tratta di uniformare le caratteristiche tecniche differenti nei vari paesi, allo scopo di facilitare il trasporto merci soprattutto per quanto riguarda le installazioni future. L'Accordo in questione traccia le linee ferroviarie più importanti utilizzate dai trasporti combinati internazionali, identificando i terminali, i punti di attraversamento delle frontiere, i collegamenti con le installazioni esistenti e i servizi più importanti.

Essendo pervenuti i pareri favorevoli della 1ª e della 5ª Commissione raccomanda la rapida approvazione.

Il senatore SURIAN, nel dichiararsi favorevole all'intermodalità del trasporto delle merci, segnala che purtroppo le ferrovie dello Stato non creano in Italia le occasioni favorevoli per migliorare il sistema.

Il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE prende atto dell'osservazione del senatore Surian, assicurando di interessarsene con il Ministero dei trasporti.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

*(999) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo e scambio di lettere, fatto a Roma il 7 maggio 1993, approvato dalla Camera dei deputati*

(Esame)

Riferisce alla Commissione il presidente PORCARI, il quale pone in risalto che l'Accordo in esame rappresenta una delle prime intese della Repubblica di Cuba con i paesi occidentali volte ad aprire quel mercato agli investimenti stranieri. Peraltro le disposizioni dell'Accordo si riferiscono non solo agli investimenti futuri, ma anche a quelli effettuati prima della sua entrata in vigore, a condizione che siano legalmente operanti.

Le garanzie che ciascuna Parte offre agli investitori della controparte riguardano anzitutto l'equiparazione agli investitori nazionali e l'applicazione della clausola della nazione più favorita per l'accesso agli investimenti. Si prevede inoltre il risarcimento dei danni o delle perdite derivanti da cause di guerra, conflitti armati o stati di emergenza; la limitazione della possibilità di nazionalizzare o espropriare i beni degli investitori della controparte, con la contestuale erogazione di un indennizzo calcolato sulla base del valore di mercato; il libero trasferimento dei capitali e dei relativi proventi in valuta convertibile e sulla base di un tasso di cambio predeterminato.

L'Accordo regola anche la risoluzione delle controversie, consentendo all'investitore della controparte di scegliere se adire i tribunali locali o un tribunale arbitrale appositamente previsto dall'articolo 10. Tale arbitrato sarà altresì possibile anche in caso di vertenza tra i due Stati contraenti.

Il presidente Porcari ritiene che il Governo italiano abbia compiuto un passo nella direzione giusta, stipulando un'intesa che - assieme ad

altre analoghe concluse da paesi occidentali – può favorire l'evoluzione di Cuba verso un'economia più aperta agli scambi internazionali. È altresì auspicabile, a suo avviso, che si superi al più presto l'embargo in vigore da 30 anni nei confronti dello Stato caraibico, poichè ormai è chiaro a tutti che esso non ha minimamente indebolito il regime comunista di Fidel Castro, ma ha soltanto provocato sofferenze alla popolazione civile.

Il senatore CAPUTO dichiara di essere favorevole alla ratifica dell'Accordo in esame, poichè reca indubbi vantaggi per gli investitori italiani. Ciò non toglie che egli abbia riserve enormi circa il rispetto dei diritti umani nella Repubblica di Cuba – per non dire della democrazia e di altri principi irrinunciabili della civiltà giuridica occidentale – ma ritiene che tali considerazioni non siano decisive quando si valuta l'opportunità di un accordo internazionale.

Il senatore SURIAN concorda con le considerazioni del presidente Porcari, rilevando che l'Accordo in esame rappresenta una prima risposta alle perplessità sorte in seno alla Commissione durante la discussione del disegno di legge relativo al rifinanziamento del Fondo di sviluppo dei Caraibi, da cui è esclusa Cuba.

Il senatore SERRI si dichiara favorevole all'Accordo in esame e tutt'altro che indifferente alle sorti della democrazia nella Repubblica di Cuba, dal momento che le intese economiche con gli Stati occidentali non possono che favorire un'apertura del regime cubano, anche sul piano politico.

Nel concordare con il presidente Porcari circa la critica della politica degli embarghi, ricorda poi la recentissima visita di Fidel Castro a Parigi ed auspica che anche il Governo italiano – nonostante la precarietà dell'attuale fase politica – possa svolgere un ruolo più attivo nel campo della politica estera.

Il senatore VISENTIN si esprime a favore della ratifica dell'Accordo in esame, che certamente favorirà una positiva evoluzione della politica di Cuba.

Il senatore ANDREOTTI si pronuncia a favore della ratifica dell'Accordo con Cuba e auspica che il Governo italiano sappia promuovere una graduale e realistica apertura verso tale Stato, tenendo anche conto che negli ultimi tempi si è notevolmente attenuata l'intransigenza che caratterizzava il mondo degli emigrati cubani negli Stati Uniti.

Il presidente PORCARI esprime soddisfazione per il generale consenso e fa presente che anche il Gruppo di Alleanza nazionale è favorevole alla ratifica dell'accordo, pur essendo consapevole che a Cuba vi è un reale problema di violazione dei diritti umani. Si deve però ritenere che una cauta apertura verso il regime cubano – che escluda ovviamente qualsiasi fuga in avanti – possa sortire effetti positivi, in un quadro internazionale che è in grande movimento.

Il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE si associa alle considerazioni del Presidente e dichiara che il Governo segue

con attenzione le recenti aperture degli Stati Uniti relative al problema dei profughi cubani. Si dichiara comunque disponibile ad un dibattito approfondito sui rapporti tra Italia e Cuba, nella sede ritenuta più opportuna dalla Presidenza della Commissione.

Il presidente PORCARI condivide l'opportunità di un dibattito sulla politica estera italiana nell'area dei Caraibi e dell'America centrale, rilevando che la politica degli Stati Uniti in tale area deve restare il principale punto di riferimento, anche perchè le tradizioni di politica estera dell'Italia sono diverse da quelle golliste che continuano ad ispirare la politica autonoma della Francia.

La Commissione all'unanimità dà mandato al presidente Porcari di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 673****Art. 3.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1995-1997, valutato in lire 5 milioni per ciascuno dei tre anni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

**3.1**

IL RELATORE

**BILANCIO (5ª)**

MERCLEDÌ 15 MARZO 1995

**63ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BOROLI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Barabaschi, per il bilancio e la programmazione economica Carzaniga, per il tesoro Pace e per i lavori pubblici Testa.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1491) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario PACE esprime parere contrario sulla modifica dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge, approvata dalla Camera dei deputati, che comporta la necessità della partecipazione delle camere di commercio alla istituenda società per l'imprenditorialità giovanile, laddove il testo originario prevedeva una semplice possibilità. Tale previsione è infatti suscettibile di comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presidente BOROLI, preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale e ricordato che il termine per la presentazione degli emendamenti scade alle ore 10 di oggi, rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**64ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
BOROLI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'università e la ricerca scientifica Barabaschi, per il bilancio e la programmazione economica Carzaniga, per i lavori pubblici Testa, per il tesoro Vegas e per le finanze Vozi.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1492) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 8ª Commissione: in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario)

Il relatore COPERCINI ricorda che la Sottocommissione per i pareri ha esaminato il decreto-legge nella seduta di ieri, deliberando la rimessione alla sede plenaria.

Nel corso del dibattito sono state segnalate alcune modifiche al testo del decreto-legge introdotte dall'altro ramo del Parlamento. In particolare i commi 3-bis e 10-bis dell'articolo 1 prevedono l'erogazione di un contributo per il ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto, in relazione al quale si configurano problemi di copertura finanziaria. Anche l'articolo 4, comma 6, potrebbe determinare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato a causa della destinazione degli introiti derivanti dai sovrapprezzi sulle tariffe di pedaggio autostradale alle finalità previste dalla legge n. 211 del 1992.

Vanno inoltre segnalati l'articolo 12, che comporta deroghe alla normativa di contabilità di Stato in materia di conservazione in bilancio di stanziamenti, e l'articolo 1, comma 5-bis, che vanificherebbe l'obbligo di certificazione posto a carico delle regioni dal comma 5 dello stesso articolo.

Il sottosegretario VEGAS osserva che la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 3-bis e 10-bis dell'articolo 1, costruita su base discrezionale, appare adeguata, per cui non dovrebbero porsi problemi di copertura finanziaria. Esprime invece parere contrario sull'articolo 4, comma 6.

Il senatore MANTOVANI, preso atto delle osservazioni formulate dal sottosegretario Vegas, ritiene che la Commissione potrebbe esprimere parere contrario sull'articolo 4, comma 6.

La Commissione esprime infine il proprio nulla osta sul disegno di legge in titolo, ad eccezione che sull'articolo 4, comma 6, su cui il parere è contrario, in quanto esso potrebbe determinare oneri a carico del bilancio dello Stato.

Essa osserva altresì che l'articolo 12 comporta deroghe alla normativa di contabilità di Stato e quindi appare inopportuno e che l'articolo 1, comma 5-bis, potrebbe vanificare l'obbligo di certificazione posto a carico delle regioni dal comma 5 dello stesso articolo.

#### IN SEDE REFERENTE

**(1491) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore CHERCHI si sofferma sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al testo del decreto-legge in esame, in particolare sulla soppressione dell'articolo 5, che sospendeva l'efficacia di alcune disposizioni della cosiddetta «legge Merloni» sugli appalti pubblici, e ricorda le polemiche suscitate dalla decisione adottata dal Governo allora in carica di intervenire in questo senso nella delicatissima materia degli appalti. Rilevando poi la mancanza di certezza che caratterizza tale normativa, e che penalizza soprattutto le pubbliche amministrazioni, determinando la stasi degli investimenti, si augura che il Governo, anche con provvedimento di urgenza, intervenga per stabilire punti di riferimento certi.

In relazione alle altre norme del decreto-legge in esame, condivide la scelta di estendere l'operatività delle disposizioni all'intero territorio nazionale, mentre esprime riserve sulla costituzione dell'ennesima agenzia centralizzata, che sembra modellata su quelle agenzie per l'intervento nelle aree depresse che il Parlamento ha ritenuto di sopprimere. Esprime avviso contrario anche sulle disposizioni che comportano la delegificazione di alcune materie, nonché sul rifinanziamento delle partecipazioni azionarie della GEPI. Nonostante queste riserve, il suo Gruppo tiene conto del fatto che nell'*iter* parlamentare le norme più discutibili contenute nel testo originario del decreto-legge sono state soppresse, anche se rimane il problema di sanare gli effetti già prodotti dal decreto-legge nelle sue numerose reiterazioni.

La senatrice ROCCHI, nell'illustrare gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2, dichiara che essi sono finalizzati a destinare i fondi già di pertinenza GESCAL e giacenti presso la Cassa depositi e prestiti al finanziamento di progetti di recupero edilizio che dovranno essere attuati dai comuni, dagli IACP e da altri soggetti. Tale operazione potrebbe innescare un circuito produttivo virtuoso, con riflessi positivi anche sul livello dell'occupazione. Sottolinea inoltre che le regioni sarebbero responsabilizzate nella gestione di tali fondi, la cui utilizzazione è peraltro vincolata a determinate priorità. L'emendamento 4.0.2 prevede poi, nell'ipotesi di mancato utilizzo dei fondi da parte delle regioni, la

revoca degli stanziamenti e il loro afflusso in un fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio.

Il senatore DUJANY illustra l'emendamento 7.0.1, chiarendo che esso è volto a prorogare di un anno i termini previsti dal decreto-legge n. 557 del 1993, in relazione all'istituzione del catasto dei fabbricati. La proroga è motivata dalle difficoltà applicative incontrate nell'attuazione della legge specie nelle zone rurali.

Il relatore GRILLO illustra quindi l'emendamento 8.1, che in conseguenza della proroga della procedura di liquidazione dell'EFIM, stabilisce che è corrispondentemente prorogata la sospensione del pagamento delle imposte da parte delle aziende creditrici dell'ente posto in liquidazione.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 7.0.1. In relazione agli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2 fa presente che i fondi *ex* GESCAL che si propone di utilizzare sono già stati vincolati a determinate finalizzazioni sulla base della legge n. 493 del 1993. Esprime inoltre perplessità sull'afflusso dei fondi non utilizzati presso la Presidenza del Consiglio, che costituirebbe un precedente pericoloso.

Il sottosegretario TESTA esprime parere contrario sugli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2, ricordando che i fondi di cui si tratta sono già stati allocati e affidati sulla base di programmi biennali approvati dagli enti competenti, per interventi di edilizia economica e popolare.

Fa notare, incidentalmente, con riferimento al decreto-legge n. 28 del 1995, che l'articolo 4, comma 6, pone un rilevante problema operativo sul piano finanziario, in quanto già si sono verificati tutti i presupposti per la corresponsione di contributi a carico del bilancio dello Stato, il che rende particolarmente inopportuna la norma stessa.

Il relatore GRILLO osserva che il settore delle autostrade è tra quelli da privatizzare in via prioritaria, per cui appare dubbia l'opportunità di continuare a prevedere interventi a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario VEGAS si associa al parere espresso dal sottosegretario Testa sugli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2, facendo presente peraltro che il Governo, in sede di esame di un emendamento avente analogo contenuto presentato alla Camera dei deputati, si è impegnato a valutare attentamente la proposta, prospettando una apposita iniziativa legislativa. Invita pertanto i presentatori degli emendamenti a ritirarli. In relazione all'emendamento 7.0.1 non vi sono osservazioni da formulare, mentre l'emendamento 8.1, pur essendo motivato da considerazioni condivisibili, comporta problemi di copertura, per l'assenza di limiti temporali alle previste agevolazioni. In conclusione, tenuto conto del travagliato *iter* di approvazione del decreto-legge in esame, che ha visto già numerose reiterazioni, invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti, onde favorire la rapida approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario VOZZI, associandosi alle considerazioni testè svolte dal sottosegretario Vegas, invita il senatore Grillo a non insistere

per la votazione dell'emendamento 8.1, assicurando che la materia sarà attentamente valutata dal Governo.

La senatrice ROCCHI ritira gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2.

Il senatore DUJANY, nel ritirare l'emendamento 7.0.1, sollecita un impegno da parte del Ministero delle finanze a valutare attentamente il problema sollevato.

Il presidente BOROLI ritiene che tale emendamento potrebbe essere trasformato in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Il relatore GRILLO, dopo aver ritirato l'emendamento 8.1, illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato

considerato che in data 8 marzo 1995 l'Aula della Camera ha stralciato dall'esame del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, l'articolo 5 concernente, tra l'altro, la sospensione, fino al 30 giugno 1995, della legge-quadro sui lavori pubblici (L. 109/94);

avuto altresì presente che, alla Camera, da parte dei Gruppi parlamentari il Governo è stato invitato ad organizzare nel periodo che intercorre tra detto stralcio ed il momento della conversione in legge del provvedimento di urgenza, ovvero della sua scadenza, un intervento efficace che eviti vuoti normativi per quanto attiene alla legislazione in materia di lavori pubblici;

atteso che detto intervento non potrà che realizzarsi attraverso un provvedimento di urgenza;

impegna il Governo

ad emanare un decreto-legge in materia di lavori pubblici al fine di dare certezza all'assetto normativo del settore.»

0/1491/1/5ª

IL RELATORE

Il sottosegretario TESTA dichiara di accogliere l'ordine del giorno.

Il relatore GRILLO insiste per la sua votazione.

L'ordine del giorno è quindi posto ai voti e approvato.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1491**

al testo del decreto-legge

**Articolo 4.**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**Articolo 4-bis.**

*(Interventi a favore del recupero edilizio)*

1. Allo scopo di promuovere un programma di interventi per il recupero edilizio e di favorire l'occupazione nel settore edilizio, l'articolo 9 della legge n. 493/93 viene modificato aggiungendo al comma 1 il comma 1-bis come segue:

"I fondi di cui alla legge 14 dicembre 1963 n. 60 e successive modificazioni possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio realizzati dai Comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione, da cooperative, da condomini, da proprietari singoli e da consorzi tra i soggetti suddetti.

Gli alloggi recuperati con i contributi del presente articolo, se abitati dal proprietario, non possono essere alienati per un periodo minimo di otto anni; altrimenti sono concessi in locazione per un periodo non inferiore a otto anni e sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963 n. 60 possono essere altresì destinati alla corresponsione di contributi alle imprese di costruzione per la parziale copertura del costo del lavoro per i giovani assunti in prima occupazione e per la retribuzione dei lavoratori impegnati in corsi di formazione per il periodo massimo di due mesi.

2. Ai fini della promozione di un programma di interventi per il recupero edilizio di cui al comma 1, le Regioni si impegnano ad utilizzare una quota delle risorse a loro attribuite che risultano giacenti nella Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale della Cassa Depositi e Prestiti, per la costituzione di un fondo presso la Presidenza della Giunta Regionale, destinato alla realizzazione di un programma di interventi per il recupero edilizio.

Le Regioni definiscono modalità e criteri generali per la determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione e per il loro eventuale rimborso, nonchè per l'individuazione dei destinatari.

Nell'individuazione dei destinatari di cui al comma 2, la priorità viene assegnata ai seguenti interventi:

- a) gli interventi diretti al recupero abitativo di cui all'articolo 31 della legge 457/78;
- b) gli interventi in zone sismiche e adeguamento antisismico;
- c) gli interventi inseriti nei programmi di recupero urbano, di cui all'articolo 11 della presente legge;
- d) gli interventi diretti all'adeguamento degli impianti elettrici alle norme CEE di cui alla legge n. 46/90, nonché diretti al risparmio energetico, di cui agli articoli 8 e 30 della legge n. 10/91;
- e) immissione sul mercato degli alloggi attualmente sfitti;
- f) categorie catastali A4, A3.

**4.0.1**

FALQUI, ROCCHI, RONCHI, PIERONI, CARELLA,  
LUBRANO DI RICCO, MANCONI, CANGELOSI.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### **Articolo 4-ter.**

*(Sostituzione dello Stato alle Regioni inattive)*

Qualora la Regione non provveda alla costituzione del fondo di cui all'articolo 4-bis entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in applicazione dell'articolo 1 della legge 493/93, il CIPE avrà la facoltà di deliberare la revoca, da disporsi nei successivi venti giorni con decreto del Ministro dell'Ambiente, delle somme ad essa assegnate in virtù del comma 1 dell'articolo 4-bis del presente decreto. Le somme revocate vengono utilizzate per la costituzione di un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**4.0.2**

FALQUI, ROCCHI, RONCHI

#### **Articolo 7.**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **Articolo 7-bis.**

Il termine di cui al primo periodo del comma 8 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, sono prorogati al 31 dicembre 1996.

**7.0.1**

DUJANY

**Articolo 8.**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, la sospensione del pagamento delle imposte si intende operante senza interruzione nei limiti e fino alla sussistenza totale o parziale del credito vantato nei confronti dell'EFIM e delle società dal medesimo controllate, ancorchè poste in liquidazione coatta amministrativa.

1-ter. Il versamento delle imposte sospese deve essere effettuato entro trenta giorni dal momento in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte dei debitori, viene ad esaurirsi il credito vantato.

1-quater. I versamenti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della sospensione del pagamento delle imposte di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, si intendono regolarmente eseguiti purchè effettuati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**8.1**

IL RELATORE

**FINANZE E TESORO (6ª)**

MERCLEDÌ 15 MARZO 1995

**62ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
FAVILLA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vozzi e per il tesoro Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 16,35.*

*SULLA NOMINA DEL NUOVO SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE (A003 000, C06ª, 0003ª)*

Il presidente FAVILLA rivolge un cordiale benvenuto al dottor Ernesto VOZZI, recentemente nominato Sottosegretario di Stato per le finanze, augurandogli un proficuo lavoro ed assicurandogli comunque la massima collaborazione da parte della Commissione.

Concorda unanime la Commissione con le espressioni augurali del Presidente.

**IN SEDE REFERENTE**

**(764) FAVILLA ed altri - Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana**

(Esame e rinvio)

Il relatore D'ALÌ riferisce sul provvedimento tendente ad assicurare un indennizzo più equo ai cittadini e alle ditte italiane che hanno perduto i loro beni nel territorio di Lubiana, annesso all'Italia il 3 maggio 1941. Egli ricorda come la norma in questione era contenuta in un provvedimento di più ampia portata già approvato dalla 6ª Commissione permanente del Senato della Repubblica nel corso della precedente legislatura e come la norma stessa sia stata poi soppressa inspiegabilmente presso l'altro ramo del Parlamento. Successivamente il Senato approvò il provvedimento nel testo della Camera per non compromettere l'intero disegno di legge in cui la disposizione era contenuta, dato l'approssimarsi della data di scioglimento anticipato del Parlamento. Il relatore ri-

corda peraltro che, con una sentenza del maggio dello scorso anno, il Consiglio di Stato ha riconosciute come giuste le richieste di alcuni cittadini e ditte operanti nel territorio di Lubiana, cosa questa che conferisce ulteriormente carattere di equità e di necessità al provvedimento in esame in relazione al quale si esprime quindi favorevolmente.

Si apre il dibattito.

Il senatore LONDEI, nel dichiararsi preventivamente favorevole al disegno di legge, chiede quali siano state le motivazioni in base alle quali la Camera ha soppresso l'estensione dei benefici agli operatori del territorio di Lubiana.

Il presidente FAVILLA, commentando gli atti parlamentari della scorsa legislatura, sottolinea come il Governo abbia allora inteso differenziare il territorio di Lubiana rispetto a quello degli altri territori annessi alla «ex Jugoslavia». Tuttavia, la recente manifestata volontà del Governo sloveno di non risarcire i nostri connazionali rafforza la necessità di approvare il disegno di legge in esame.

Il senatore CAVITELLI nel dichiararsi favorevole al disegno di legge, ne rileva la tardività, considerati i tanti anni trascorsi, cosa che potrebbe far assumere al provvedimento stesso un carattere di «generoso riconoscimento», anche se tardivo, agli interessati.

Ha quindi la parola il senatore ROSSI il quale paventa la possibilità che l'approvazione del disegno di legge in esame possa essere un primo passo per concedere analoghi benefici in relazione a situazioni simili nel frattempo venutesi a creare. Rileva tuttavia che la situazione dei nostri concittadini e delle ditte operanti nel territorio di Lubiana è radicalmente diversa da quella di altri territori italiani (come, per esempio, Fiume) poi passati sotto la sovranità jugoslava in seguito al Trattato di pace; infatti, il territorio di Lubiana fu annesso nel maggio del 1941 all'Italia con una vera e propria guerra di aggressione. Conseguentemente dovrebbero essere attentamente valutate le motivazioni e le attività che hanno portato i nostri concittadini ad operare in quel territorio.

Il senatore STEFANO sottolinea come il provvedimento rappresenti un atto di giustizia e di equità nei confronti di alcuni nostri concittadini che hanno subito danni in relazione ad eventi bellici e che non sono stati adeguatamente risarciti, come è avvenuto per altri.

Il presidente FAVILLA, rilevato che senza dubbio a suo tempo ci fu una volontà di «italianizzazione» della zona di Lubiana da parte del Governo italiano attraverso la localizzazione ed il trasferimento di cittadini e ditte italiane, fa presente che tuttavia rimane il fatto che questi operatori hanno subito un danno che è giusto che venga almeno ora adeguatamente risarcito.

Interviene in sede di replica il relatore D'ALÌ, il quale dichiara di concordare sostanzialmente con le osservazioni del presidente Favilla,

sottolineando il carattere di equità del provvedimento che, se approvato, data anche la citata sentenza del Consiglio di Stato favorevole agli interessati, potrebbe far risparmiare all'Erario somme per rivalutazioni ed interessi.

Il sottosegretario VEGAS dichiara che il provvedimento ha indubbiamente carattere di equità, per cui il Governo è ad esso favorevole, anche considerato che esso non comporta problemi di copertura finanziaria.

Il presidente FAVILLA propone di fissare quale termine per la presentazione di eventuali emendamenti, venerdì 17 marzo alle ore 13.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C06ª, 0012ª)

La senatrice SARTORI in relazione ai vari provvedimenti all'esame della Commissione in materia di semplificazione tributaria fa presente che è stata preparata una bozza di testo unificato che sarà trasmessa a tutti i membri della Sottocommissione appositamente costituita; invita i membri di quest'ultima a partecipare alla seduta che sarà convocata la prossima settimana per accelerare l'iter dei provvedimenti all'esame.

*La seduta termina alle ore 17,15.*

**ISTRUZIONE (7ª)**

MERCLEDÌ 15 MARZO 1995

**70ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO

*Intervengono il ministro per i beni culturali e ambientali Paolucci e il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Corradini.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

**COMUNICAZIONI DEL GOVERNO**

**Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione sul nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1994, sui requisiti di ammissione ai concorsi magistrali e sui criteri di nomina dei presidenti delle commissioni per gli esami di maturità**

(R046 003, C07ª, 0009ª)

Dopo che la Commissione, su proposta del PRESIDENTE, ha convenuto di affrontare separatamente i tre temi oggetto delle comunicazioni del Governo, il sottosegretario CORRADINI dichiara che il decreto ministeriale 24 febbraio 1994, n. 334, recante la ridefinizione delle classi di abilitazione e di concorso, ha comportato in sostanza situazioni di iniquità a danno di quanti hanno conseguito recentemente o stanno per conseguire i titoli di studio. Per superare tale situazione, il Ministero sta predisponendo un nuovo provvedimento mirante, in sintesi, a considerare valido il titolo di studio già conseguito - o conseguito entro l'anno accademico 1997-1998 - nei casi in cui non risulti modificato il titolo richiesto per l'accesso a una classe di concorso, ma si chiedano specifici esami in precedenza non previsti. Nel caso poi in cui il titolo di studio non sia più valido per l'accesso ad una classe di concorso, saranno fatti salvi quelli conseguiti entro l'anno accademico 1993-1994, sempre che il settore sia stato oggetto di ampie modifiche. Il Sottosegretario conclude segnalando l'opportunità di una modifica legislativa, che consenta anche a chi ha conseguito in passato una laurea senza superare gli esami prescritti dalle nuove classi di concorso di sottoporsi nuovamente a tali esami.

Il senatore BISCARDI si dichiara sostanzialmente soddisfatto per le dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo, che confermano la

fondatezza delle sue preoccupazioni: sono numerosissimi, infatti, gli studenti e i laureati che troverebbero nella nuova disciplina delle classi di concorso un ostacolo insormontabile. Conclude osservando che, attraverso un opportuno adattamento delle nuove norme annunciate dal Sottosegretario, dovrebbe essere possibile risolvere anche l'ultima questione da lui menzionata, per la quale la soluzione legislativa prospettata appare inopportuna e macchinosa.

Il sottosegretario CORRADINI, passando a riferire circa i criteri di nomina dei presidenti delle commissioni degli esami di maturità, ricorda che l'articolo 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in via transitoria e al fine di ridurre le spese limita le nomine ai docenti della stessa provincia e solo in subordine consente la nomina di docenti di altra provincia. In verità, anche nei concorsi a cattedre i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati nell'ambito della stessa regione, senza che questo metta in discussione il carattere nazionale dei concorsi. D'altra parte, in via di fatto il Ministero prevede che circa il 3 per cento dei presidenti potrà provenire da un'altra provincia della medesima regione o di un'altra regione. In definitiva - conclude il Sottosegretario - la nuova disciplina comporta scarse conseguenze pratiche e in ogni caso non sembra mettere in discussione il carattere nazionale degli esami di maturità.

Si apre il dibattito.

Il senatore BISCARDI osserva che, al di là delle conseguenze pratiche, il problema riveste carattere di principio: la nuova disciplina sembra tale da condurre ad una surrettizia regionalizzazione dell'ordinamento scolastico che - almeno per questa parte - solleverebbe dubbi di costituzionalità. Invita pertanto il Governo a sottolineare il carattere particolare e contingente della nuova disciplina, che non può rappresentare un precedente né compromettere il carattere nazionale dell'esame di Stato; in caso contrario sarebbe gravemente colpito lo stesso assetto costituzionale della scuola italiana.

Il senatore FRIGERIO, al contrario del senatore Biscardi, non ritiene che la disciplina menzionata investa questioni di principio: è infatti il livello culturale del singolo presidente di commissione - e non certo la sua provenienza geografica - che assicura il carattere nazionale dell'esame di maturità.

Intervengono quindi brevemente il senatore PELLITTERI, il quale concorda con il senatore Biscardi circa la rilevanza di principio delle norme citate, e il senatore LORENZI, il quale dichiara invece di condividere l'opinione del senatore Frigerio.

Il sottosegretario CORRADINI affronta quindi l'ultimo argomento oggetto delle sue comunicazioni, ricordando come l'articolo 402 del testo unico sulla scuola (che recepisce una norma del decreto delegato n. 417 del 1974) abbia fissato il limite minimo di età per l'ammissione all'insegnamento a 18 anni; tale requisito deve essere posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Del

resto, anche il Consiglio di Stato ha reiteratamente espresso il medesimo orientamento, sovvertendo le indicazioni precedenti. Non vi è dubbio, in effetti, che tale disciplina va a danno di quei giovani che per la loro capacità conseguono in anticipo un titolo di studio.

Si apre il dibattito, nel quale interviene il senatore BISCARDI. Egli esprime apprezzamento per la sensibilità manifestata dal Governo nei confronti del problema, che presenta carattere non particolare bensì generale e per il quale occorre approntare una soluzione legislativa. In caso contrario, infatti, potrà essere sollevato un nutrito contenzioso.

Il senatore PRESTI giudica evidente l'assurdità della norma illustrata, rilevando che essa non penalizza solo gli studenti più brillanti, ma in generale quanti completano regolarmente il corso degli studi magistrali.

Il senatore PELLITTERI non concorda con il senatore Biscardi, osservando che, in realtà, il problema non riguarda tanto quei giovani così brillanti da concludere in anticipo il corso di studi, bensì quelli che lo hanno iniziato prima di avere l'età prescritta, con una decisione inopportuna sotto il profilo dello sviluppo sociale ed affettivo. Inoltre la prospettiva della laurea per i maestri rende di scarso rilievo la questione, mentre la chiarezza del bando di concorso non dovrebbe lasciare spazio al contenzioso.

Il sottosegretario CORRADINI prende nuovamente la parola per fornire ulteriori informazioni alla Commissione. Per quanto riguarda l'attuazione della legge n. 341 del 1990 (che prevede la laurea per i maestri e la specializzazione post-laurea per gli altri docenti) egli avverte che il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN) hanno attivato un comitato informale di coordinamento e dovrebbero esprimere i prescritti pareri entro il mese di aprile. L'obiettivo è di giungere all'emanazione dei decreti interministeriali recanti l'ordinamento didattico delle nuove strutture formative entro maggio. Egli poi ha segnalato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica l'importanza di prevedere almeno in parte nel futuro piano triennale di sviluppo dell'università le risorse necessarie per attivare tali strutture. Consegna quindi alla Commissione il testo di un parere reso di propria iniziativa dal CNPI, recante una riflessione sull'educazione civica, di cui segnala l'importanza specialmente in relazione al prossimo 50° anniversario della Liberazione. In tale documento si propone al Governo, fra l'altro, una sostanziale rielaborazione del vigente programma dedicato all'educazione civica, che dovrebbe svolgere il ruolo di premessa generale ai programmi scolastici di ogni ordine e grado. Il Governo, in tale prospettiva, è orientato a dar vita ad un vero e proprio insegnamento curriculare dedicato alla cultura costituzionale. Infine consegna alla Commissione una circolare esplicativa del Ministero relativa all'interpretazione delle recenti norme sul collocamento a riposo del personale scolastico.

Dopo che il senatore PELLITTERI ha giudicato di grande importanza il documento sull'educazione civica, e che il senatore BISCARDI

ha proposto di esaminarlo in una apposita seduta della Commissione, il presidente ZECCHINO ringrazia il Sottosegretario e dichiara concluso il dibattito.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1255) Modifica alla disciplina del commercio dei beni culturali**

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo scorso.

Interviene nel dibattito la senatrice BUCCIARELLI, la quale manifesta il sostanziale apprezzamento del Gruppo Progressisti-Federativo per il disegno di legge in esame, pur segnalando l'esigenza di approfondire alcuni aspetti. In primo luogo sarebbe desiderabile ottenere maggiori dettagli sulle inquietanti affermazioni contenute nella relazione illustrativa, ove si dichiara che il mercato clandestino dei beni culturali si colloca, per dimensioni, al secondo posto subito dopo quello della droga e che esso rappresenta uno dei principali canali di riciclaggio del denaro sporco. Se questo è vero, le misure previste appaiono senz'altro necessarie, ma probabilmente insufficienti.

Passando ad esaminare il testo, chiede se l'obbligo di pubblicità previsto dall'articolo 1 non possa rivelarsi in definitiva controproducente, al fine di una tutela concentrata sui beni veramente importanti. Sull'articolo 3, annuncia la presentazione di un emendamento abrogativo quale provocazione al dibattito: ella è ben consapevole delle motivazioni ispiratrici di tale articolo, che traggono origine dal vigente regime per i beni archeologici, sottratti alla proprietà privata. Richiama peraltro le proposte avanzate in passato dal Consiglio nazionale del notariato, recanti una nuova disciplina che mirava a far emergere il grande patrimonio culturale sommerso in mano ai privati, contemperando tale esigenza con quella di un comprensibile riserbo per gli interessati. Invita pertanto il Governo a riprendere in esame tale proposta. Esorta poi a valutare la congruità delle sanzioni previste dall'articolo 4 e conclude chiedendo al Governo se intenda far seguire al presente disegno di legge altre iniziative di più ampio respiro.

Il senatore LORENZI esprime preoccupazione per l'introduzione di una normativa troppo rigida e in particolare ritiene che l'articolo 3, comma 5, ben difficilmente potrà essere applicato. Invita quindi a proseguire nelle iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio culturale nazionale anche in termini di un uso produttivo, attraverso il coinvolgimento dei privati.

Il senatore PRESTI dichiara che per il Gruppo di Alleanza nazionale il testo in esame è utile e necessario. Quanto alle preoccupazioni emerse in ordine all'articolo 3, egli ritiene opportuno incentivare i privati a sottoporre i beni in loro possesso all'esame degli esperti; l'articolo potrà senz'altro essere perfezionato, ma va considerato con attenzione. L'ammontare delle sanzioni - conclude poi - può anche essere modesto a patto che queste siano realisticamente applicabili.

Interviene quindi nel dibattito il presidente ZECCHINO, il quale afferma che gli articoli 1 e 2 meritano senz'altro un giudizio positivo. Quanto all'articolo 3, è giusto ed opportuno che lo Stato si adoperi per acquisire nella misura del possibile la più ampia conoscenza dell'enorme patrimonio culturale diffuso sul suo territorio e questo vale specialmente per i beni archeologici. Egli nutre peraltro perplessità sugli scarsi incentivi offerti dall'articolo in questione ai privati. L'ipotesi che il privato detentore di un bene archeologico ne faccia denuncia alla soprintendenza, con il rischio di vederselo sottrarre in cambio del mero vantaggio di non essere soggetto alla sanzione penale - vantaggio più teorico che reale - gli pare suscettibile di ben scarsa applicazione nella realtà. Invita quindi il Governo a collaborare con la Commissione nella individuazione di strumenti capaci di incentivare in misura molto maggiore i privati, dal momento che in molti casi la detenzione da parte di questi ultimi di beni archeologici si configura come una sorta di supplenza rispetto a una tutela che lo Stato non è in grado di assicurare. Da quindi conto del parere testè pervenuto dalla Commissione giustizia, nel quale, fra l'altro, si pone l'esigenza di un equilibrato rapporto fra i diversi tipi di sanzione penale e amministrativa e si prospetta l'opportunità di estendere la disciplina dell'articolo 3 a tutti i beni oggetto di tutela.

Concluso il dibattito, replica il relatore BISCARDI, il quale prende atto del generale consenso sulla validità del testo e sulla opportunità di una sua rapida approvazione; dichiara poi di non concordare sull'ipotesi di soppressione dell'articolo 3 che -anche per il suo carattere di sanatoria- deve essere conservato eventualmente in una stesura migliorata.

Il ministro PAOLUCCI, intervenendo in sede di replica, si sofferma sul carattere pratico e concreto del disegno di legge, che persegue obiettivi limitati e precisi ed è stato ispirato dal Nucleo carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, un ristretto gruppo di eccellenti specialisti che tutta l'Europa invidia all'Italia. Per queste ragioni egli invita la Commissione ad approvarne il testo, presentato al Parlamento dal suo predecessore, segnalando che le sue disposizioni daranno utili strumenti nella lotta al commercio clandestino e al riciclaggio di denaro: ad esempio l'articolo 1 dovrebbe impedire di depositare nelle banche oggetti d'arte rubati o beni culturali acquistati con denaro sporco.

Passando al discusso articolo 3, il Ministro ricorda che esso tratta solo dei beni archeologici perchè solo questi, ai sensi della normativa vigente, sono sottratti alla proprietà privata e pertanto una estensione dell'articolo 3 agli altri beni culturali sarebbe inopportuna. Del resto è noto a tutti che in gran parte delle famiglie d'Italia si conservano reperti archeologici, nella massima parte dei casi di poco rilievo ma che possono costituire un intralcio nella lotta al traffico illecito e agli scavi clandestini. Per questa ragione è apparso opportuno introdurre una sanatoria, che tuttavia non può comportare incentivi troppo vantaggiosi per un comportamento che rimane comunque illecito. Comunica quindi alla Commissione l'imminente stipula di una convenzione fra il Ministero e l'Arma dei carabinieri mirante ad un grande incremento negli organici del Nucleo e all'apertura di sedi a Firenze, Palermo, Bari e Venezia; l'unico problema è rappresentato dagli oneri finanziari, che la con-

venzione addossa al Ministero. Conclude manifestando piena disponibilità ad una diversa modulazione delle norme sanzionatorie.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori SCAGLIONE e BUCCIARELLI, il sottosegretario CORRADINI ed il MINISTRO, il PRESIDENTE propone che la Commissione dia mandato al relatore a predisporre un nuovo testo alla luce delle risultanze del dibattito e nel frattempo chieda al Presidente del Senato, una volta acquisito il consenso di tutti i Gruppi e del Governo, il trasferimento alla sede deliberante.

La Commissione conviene all'unanimità dei presenti ed il seguito dell'esame è rinviato.

**(1258) D'IPPOLITO VITALE ed altri: Norme per la promozione e lo sviluppo dei musei italiani all'estero**

(Esame e rinvio)

Il senatore MERIGLIANO riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, lamentando in primo luogo l'affievolirsi dei legami fra molte comunità italiane all'estero e la madre patria, nonché l'insufficienza delle risorse assegnate agli istituti italiani di cultura all'estero. L'idea ispiratrice del testo in esame è quella di costituire all'estero strutture espositive e museali nelle quali non siano esposti solo originali, ma anche riproduzioni e siano utilizzati in genere tutti gli strumenti capaci di svolgere un'efficace opera divulgativa, aiutando le comunità italiane a recuperare le proprie radici culturali. Egli è ben consapevole che gli stessi musei statali in Italia versano in gravi difficoltà, tuttavia fa presente che in molti casi potrebbero essere le stesse comunità italiane all'estero a farsi carico degli oneri finanziari per l'attuazione di tali progetti, se questi ultimi risultassero interessanti. In tale prospettiva, al legislatore spetterebbe il compito di offrire la soluzione organizzativa più adatta e rimuovere gli ostacoli di carattere burocratico e normativo attualmente esistenti. Conclude invitando il Ministro ad assecondare tale impegno.

Si apre il dibattito.

La senatrice BUCCIARELLI ringrazia il relatore per l'impostazione da lui conferita al problema e dichiara di condividere pienamente l'esigenza da lui segnalata. Ricorda poi che nel disegno di legge sulla circolazione dei beni culturali approvato dalla Commissione nella scorsa legislatura un articolo prevedeva i prestiti a lungo termine di beni culturali; tale strumento potrebbe rivelarsi utile per raggiungere i fini auspicati dal relatore.

Concluso il dibattito, replica il MINISTRO, il quale manifesta a sua volta apprezzamento per la relazione e dichiara di condividere l'esigenza di qualificare con presenze reali ed importanti la cultura italiana all'estero: non ci si può affidare solo alle grandi mostre-evento, che finiscono con l'attirare solo un pubblico specializzato. Assicura

quindi al relatore il proprio attivo interessamento e chiede una pausa per approfondire quali strumenti potrebbero essere utilizzati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ORDINE DEL GIORNO E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI  
(A007 000, C07<sup>a</sup>, 0031<sup>o</sup>)*

Il PRESIDENTE avverte che il Presidente del Senato ha accolto la richiesta della Commissione per il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 585, concernente gli scambi educativi internazionali e propone che esso venga posto all'ordine del giorno della seduta di domani, con esclusione di ogni altro argomento; propone altresì che la seduta stessa sia posticipata alle ore 9,30.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 18,15.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MERCLEDÌ 15 MARZO 1995

**78ª Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*  
DE PAOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Stella Richter.*

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 92/50/CEE concernente le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi**

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 22 febbraio 1994, n. 146. Esame: parere favorevole condizionato)

(R144 003, C08ª, 0002ª)

Il relatore, senatore DE CORATO, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a recepire, ai sensi della legge comunitaria per il 1993, la direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

In questo modo, l'ordinamento italiano viene adeguato a quello comunitario anche per quanto attiene all'ultimo dei settori di gare pubbliche disciplinato da direttive comunitarie. Infatti, il decreto legislativo n. 406 del 1991 ha dato attuazione alle direttive in materia di appalti pubblici di lavori, mentre i decreti legislativi n. 48 del 1992 e n. 358 del 1992 hanno dato attuazione alle direttive in materia di pubbliche forniture. Per quanto concerne invece gli appalti di lavori, forniture e servizi nei cosiddetti settori esclusi, di cui alla direttiva 93/38/CEE, è attualmente in corso il procedimento di recepimento.

Lo schema di decreto legislativo in esame consta di 32 articoli e disciplina compiutamente tutta la materia (amministrazioni aggiudicatrici, calcolo dell'importo stimato dell'appalto, appalti esclusi, procedure di aggiudicazione, forme di pubblicità, raggruppamenti di imprese, esclusione dalla partecipazione alle gare, qualificazione delle imprese, subappalti, disposizioni in materia di condizioni di sicurezza sul lavoro, procedure ristrette, criteri di aggiudicazione, varianti, concorsi di pro-

gettazione e procedure di ricorso). Esso reca, tra l'altro, anche la disciplina relativa ai concorsi di progettazione e ciò non solo con riguardo ai settori ordinari di cui alla direttiva 92/50, ma anche, per opportuno coordinamento, con riguardo a quelli speciali di cui alla direttiva 93/38, il cui schema di attuazione non reca norme in proposito.

Le norme dello schema di decreto legislativo appaiono in linea con la direttiva per quanto concerne l'ambito di applicazione (nel testo vengono tuttavia esclusi, oltre ai casi indicati nella direttiva, anche i contratti relativi a servizi di ricerca e selezione del personale), le modalità di calcolo dell'importo stimato dell'appalto, le procedure di aggiudicazione, i casi nei quali si può ricorrere alla trattativa privata, le forme di pubblicità, i termini, la capacità tecnica e gli elenchi ufficiali di prestatori dei servizi. Per quanto concerne le norme su raggruppamenti di imprese, sulla esclusione dalla partecipazione alle gare, sulla valutazione della capacità economica e finanziaria delle imprese, si fa riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo n. 358 del 1992 relativo agli appalti di forniture. Con riferimento alla disciplina del subappalto, si estende al settore dei servizi quanto previsto nell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55. Appaiono in linea con la direttiva e con la norma di delega altresì le parti relative alla normativa tecnica, alla scelta dei soggetti da invitare alle procedure ristrette, ai criteri di aggiudicazione e alle offerte anormalmente basse. Con riferimento ai concorsi di progettazione, la normativa proposta appare in linea con la direttiva; tuttavia non si dà adempimento a quanto previsto dalla disposizione di delega che prevedeva altresì procedure per i concorsi di progettazione che non discriminassero anche in relazione alla natura giuridica dei soggetti concorrenti. In conformità alla norma di delega, lo schema di decreto prevede altresì l'estensione agli appalti dei servizi delle disposizioni in materia di violazioni del diritto comunitario già previste per gli appalti di lavori.

Poichè la materia appare disciplinata compiutamente dallo schema di decreto legislativo in esame e considerato che il recepimento della direttiva 92/50, a distanza di ben tre anni dalla sua emanazione, appare indifferibile anche per garantire la completa conformazione del nostro ordinamento alla normativa comunitaria in materia di appalti, sottopone alla valutazione della Commissione il seguente schema di parere:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato lo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 92/50/CEE relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi,

esprime parere favorevole a condizione che vengano accolte le seguenti osservazioni:

1) è necessario che la disciplina prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo relativa agli appalti di servizi che comprendono l'esecuzione di lavori che non costituiscono l'oggetto principale dell'appalto e che hanno una funzione accessoria, sia resa coerente con i principi fissati dal testo unificato di modifica della legge n. 109 del 1994, adottato dalla VIII Commissione della Camera dei deputati;

2) analogo coerenza è richiesta anche per la disciplina stabilita dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo riguardante la defini-

zione del valore complessivo di un appalto di servizi diviso in lotti e i limiti di valore per ciascun lotto, entro i quali non si applica la normativa prevista dal decreto legislativo;

3) in coerenza con il principio contenuto nell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge delega 22 febbraio 1994, n. 146, è necessario rendere meno discrezionale la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo.

Occorre che vengano fissati i parametri per la valutazione dei diversi elementi che concorrono alla scelta dell'offerta più vantaggiosa stabilendo per l'elemento prezzo percentuali definite (tra il 30 e il 50 per cento) e indicando criteri e modalità per la valutazione degli elementi qualitativi;

4) in ottemperanza a quanto richiesto dalla lettera e), articolo 11, della citata legge delega, è necessario che per le procedure ristrette previste dall'articolo 22 del decreto legislativo, vengano definiti i criteri per l'ammissione dei soggetti concorrenti, indicando il numero massimo dei soggetti da invitare e i criteri per la scelta dei soggetti per la pre-qualificazione;

5) è necessario che l'articolo 26 del decreto legislativo relativo ai concorsi di progettazione fornisca indicazioni in ordine al livello progettuale da porre a base del concorso, alla tipologia di opere per le quali è possibile ricorrere al concorso di progettazione, alle modalità di svolgimento del concorso, in modo da renderlo pienamente rispettoso dei principi stabiliti dall'articolo 11, comma 1, lettera f), della legge delega n. 146 del 1994;

6) occorre che lo schema di decreto prenda in considerazione la necessità di abrogare l'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815;

7) è necessario che lo schema di decreto faccia riferimento alla figura del «prestatore di servizi» così come è prevista dall'articolo 1, lettera e), della direttiva 92/50/CEE;

8) nel caso di aggiudicazione attraverso appalto-concorso occorre, diversamente da quanto previsto dallo schema di decreto legislativo, che sia rispettata la direttiva europea che impone al progettista di presentare una offerta progettuale solo in sede di concorso di progettazione;

9) lo schema di decreto deve definire, sia pure a grandi linee, parametri per determinare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti ai soggetti partecipanti alla gara».

Dopo che il senatore FALOMI ha espresso l'avviso favorevole del suo Gruppo alla proposta del relatore, il suddetto schema di parere viene posto ai voti ed approvato all'unanimità.

*CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI  
(A008 000, C08ª, 0003ª)*

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione pareri è convocata al termine della seduta per l'esame, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, del disegno di legge n. 1471 relativo al riordino dei trattamenti economici delle Forze armate.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

**79ª Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*

DE PAOLI

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Chimenti.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1426) Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali e di compagnie e gruppi portuali**

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore GEI, nell'illustrare l'articolato del decreto-legge in esame, osserva che esso, pur rappresentando la reiterazione del precedente decreto-legge n. 720 del 1994, contiene una normativa assai più snella rispetto a questo ultimo provvedimento, non essendo stata riproposta la disposizione relativa alla privatizzazione della gestione dei grandi aeroporti e non contenendo il provvedimento norme in tema di durata della concessione per le gestioni aeroportuali, sulla liberalizzazione dei servizi a terra e sulla tutela dei dipendenti delle società che gestiscono i servizi aeroportuali. Inoltre, il decreto-legge non contiene neppure alcun riferimento ai cosiddetti aeroporti a vocazione sociale. Peraltro, rispetto al decreto-legge n. 720, quello in esame contiene un articolo (articolo 4) concernente le compagnie portuali, con il quale viene prorogato al 18 marzo 1995 il termine della loro trasformazione in società per azioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1476) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore, senatore GIBERTONI, osserva che con il decreto in esame viene concesso un credito di imposta a favore delle imprese nazionali che esercitano il trasporto merci per conto di terzi, nonché un contributo a favore delle imprese di autotrasporto dei paesi aderenti all'Unione europea, rapportato al consumo di gasolio per autotrazione per il percorso effettuato in Italia.

Scopo del provvedimento è quello di evitare che l'aumento del prezzo del gasolio alla pompa, traducendosi in aumenti del costo del

trasporto, produca incrementi delle tariffe, con conseguenti effetti inflattivi. Il provvedimento è conseguenza dell'impegno assunto dal Governo, in data 4 agosto 1994, di corrispondere all'autotrasporto merci un *bonus* fiscale per un totale di lire 570 miliardi per l'anno 1994. Esso si limita però al primo semestre del 1994 e reca uno stanziamento di lire 285 miliardi, mentre gli ulteriori 285 miliardi del secondo semestre graveranno, considerate le ristrettezze di bilancio, sull'esercizio in corso.

In data 24 novembre 1994, il Ministro dei trasporti e della navigazione ha già provveduto, con proprio decreto, alla ripartizione dei fondi disponibili tra le due categorie di autotrasportatori (italiani ed europei).

Per quanto riguarda la copertura finanziaria degli oneri previsti, di cui all'articolo 1, comma 5, precisa che essa è stata oggetto di ampio dibattito presso l'altro ramo del Parlamento, ove è stato posto il problema dell'inopportunità di attingere ai fondi di cui alle leggi n. 240 del 1990 (recante interventi per favorire il trasporto intermodale) e n. 68 del 1992 (riguardante il fondo nazionale per la ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto terzi). Effettivamente, appare inopportuno ed incongruo concedere aiuti di natura contingente sottraendo fondi a leggi strutturali volte a razionalizzare il settore del trasporto in generale.

Ora, il provvedimento deve essere rapidamente convertito in legge perchè occorre rispettare gli impegni in precedenza assunti, ma, per il futuro, è necessario imprimere la massima accelerazione ai programmi rivolti a favorire l'intermodalità, allo scopo di superare le inefficienze e le inadeguatezze dell'attuale sistema dei trasporti italiani.

Apertasi la discussione generale, interviene il senatore SCIVOLETTO, il quale ritiene che ogni valutazione di ordine generale sulla errata politica dei trasporti condotta dai precedenti governi, benchè condivisibile, non deve indurre però a conclusioni che penalizzino ingiustamente la categoria degli autotrasportatori, che ha il diritto di vedere rispettati i patti sottoscritti. Il decreto-legge, tra l'altro, ha il pregio di evitare che l'aumento del carburante possa ripercuotersi sulle tariffe generando inflazione.

Dopo aver giudicato condivisibile l'articolazione degli interventi a favore degli autotrasportatori italiani e di quelli europei ricorda che il decreto-legge lascia ancora scoperto il secondo semestre del 1994 ed è quindi necessario varare quanto prima un ulteriore provvedimento, anche per evitare il blocco dell'attività degli autotrasportatori, che già è stato preannunciato.

Peraltro, è necessario che il Governo si impegni a prorogare l'efficacia della legge n. 68 del 1992, i cui effetti si sono esauriti il 31 dicembre scorso, nonchè a rimediare ai vistosi fenomeni di abusivismo nel settore e quindi a superare definitivamente il metodo della concessione di *bonus* fiscali, con interventi di tipo finalmente strutturale.

Il senatore FALQUI ricorda che il decreto-legge in esame è la conseguenza di un accordo fra il precedente Governo e gli autotrasportatori, che rappresenta il segno di una politica del trasporto assolutamente non condivisibile e basata sul semplice rinvio della soluzione dei problemi strutturali.

Le istanze degli autotrasportatori sono legittime, ma questa categoria non può essere illusa ulteriormente in ordine ai temi di realizzazione

del processo di riconversione del trasporto merci dalla gomma alla ferrovia e al cabotaggio.

È sbagliato, poi, intervenire con un credito di imposta di 285 miliardi per incentivare l'uso del carburante e quindi per privilegiare quel segmento del sistema dei trasporti maggiormente dissipatore di risorse sul piano dell'approvvigionamento energetico. Interventi di questo tipo, tra l'altro, si pongono in netto contrasto con le esigenze del mercato europeo. Ancor più grave è il fatto che il provvedimento venga varato prima ancora che siano discusse le priorità programmatiche nel campo degli investimenti ferroviari e portuali, in un paese, come l'Italia, che ha il più alto quoziente nel rapporto tra costo energetico e merce trasportata. Se proprio si vuole concedere un *bonus* fiscale, esso dovrebbe essere finalizzato alla riconversione del trasporto merci verso la ferrovia ed il mare.

Annuncia pertanto che il suo Gruppo voterà contro il provvedimento e sollecita comunque il Governo a convocare una conferenza nazionale dei trasporti prima dell'estate per avviare la riconversione del sistema.

Il senatore GEI ritiene opportuna la rapida conversione in legge del decreto per venire incontro alle attese delle categorie interessate, ma nel contempo sarebbe necessario intervenire in modo più organico per risolvere i problemi di un settore inadeguato a far fronte alla concorrenza europea.

Purtroppo, in Italia, il dibattito sulla intermodalità è ancora agli inizi, mentre si continua a portare avanti errate politiche protezionistiche, con la limitazione delle licenze di autotrasporto e con il regime delle tariffe obbligatorie a forcilla, che impediscono lo sviluppo di una seria e leale concorrenza nel settore.

Il meccanismo del *bonus* fiscale è complesso ed inefficace e potrebbe essere agevolmente sostituito da una riduzione del costo del gasolio o della tassa sulla proprietà degli autoveicoli addetti al trasporto delle merci.

Il senatore ALÒ osserva che l'entità dell'intervento non è tale da destare grandi interessi, tuttavia non si può non rilevare che provvedimenti di questo tipo vanno in direzione opposta rispetto alle dichiarazioni di intenti che quotidianamente vengono avanzate in questa Commissione in ordine alla necessità di ammodernare il trasporto delle merci.

Ogni volta che ci si trova di fronte a «decreti tampone» come quello in discussione oggi, si afferma che è necessario approvarli ma che nel contempo occorre avviare riflessioni più profonde per risolvere definitivamente i problemi che affliggono il settore. Così procedendo, in realtà, non si fanno passi avanti e ci si rende corresponsabili dell'assenza totale di una seria politica dei trasporti e, ciò che è peggio, si mantiene con l'uso di risorse pubbliche un sistema che è una delle maggiori cause dell'arretratezza del nostro apparato produttivo.

Si dovrebbe invece trovare il coraggio di mettere finalmente in discussione i consueti equilibri per costringere il Governo ad avviare finalmente una riforma strutturale. Per questi motivi, il suo Gruppo potrebbe anche votare contro la conversione in legge del decreto, in assenza di precisi impegni dell'Esecutivo in tale direzione.

Il senatore RAGNO, pur condividendo le perplessità degli oratori che lo hanno preceduto, osserva che deve essere superata la tentazione di votare contro il provvedimento per motivi di ordine strutturale. Nell'immediato, infatti, non si può prescindere da interventi di questo tipo, a meno di non voler compromettere definitivamente la funzionalità dei trasporti, soprattutto nelle regioni meridionali.

Il senatore PEDRAZZINI chiede un preciso impegno del Governo volto a superare il metodo del *bonus* fiscale e a garantire una riforma strutturale del sistema.

Conclusasi la discussione generale, replica brevemente il relatore GIBERTONI, il quale esprime soddisfazione per i contenuti della discussione, dalla quale è emersa una seria prospettiva di realizzazione di un efficace sistema di intermodalità.

Il sottosegretario CHIMENTI assicura che il Governo conviene sulla necessità di uscire da questa situazione necessitata per avviare finalmente la realizzazione dell'intermodalità dei sistemi di trasporto su gomma, su ferrovia e sul mare e pertanto assicura che la questione è all'attenzione dell'Esecutivo.

La Commissione conferisce quindi al relatore il mandato di riferire in Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto in esame, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo nel contempo a chiedere di riferire oralmente.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 15 MARZO 1995

63<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

*Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo per l'attuazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico**

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 22 febbraio 1994, n. 146. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)  
(R144 003, C09<sup>a</sup>, 0002<sup>a</sup>)

Riprende l'esame rinviato nella seduta dell'8 marzo.

Il relatore CORVINO, integrando la relazione svolta, si sofferma sinteticamente sull'articolato dello schema di decreto legislativo - con particolare riferimento alle attività di coordinamento e di controllo - e si dice disposto ad esprimere un parere complessivamente favorevole anche se le competenze regionali sono limitate a funzioni operative, mentre dovrebbero essere anche di programmazione.

Il senatore CUSIMANO considera il provvedimento ben congegnato per evitare il pericolo che da molti furbi vengano spacciati per biologici ordinari prodotti agricoli. Ribadisce poi di condividere il principio cui si ispira il decreto in esame.

Il senatore ORLANDO si dice d'accordo col senatore Cusimano e dichiara di considerare il decreto legislativo un ulteriore passo avanti per il recupero delle potenzialità economico-produttive delle zone interne.

Il senatore BORRONI, premesso il consenso del Gruppo Progressisti-Federativo sul provvedimento, richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità - al fine dello sviluppo dell'agricoltura biologica -

di creare le premesse per incentivare la riduzione dei costi di produzione - rendendo remunerativa questa pratica agricola - e di avviare una campagna promozionale che porti ad incrementare i consumi.

Il senatore BORGIA concorda su quanto finora emerso nel dibattito e si dichiara ampiamente favorevole allo sviluppo della produzione agricola col metodo biologico, sottolineando le grandi speranze che scaturiscono da un maggiore ricorso a tale pratica colturale, stimolato da una adeguata pubblicità. Pone quindi l'accento - auspicando un rigoroso controllo - sulle frodi ad opera di sedicenti agricoltori del metodo biologico e ribadisce il parere favorevole del Gruppo del Partito popolare italiano.

Il relatore CORVINO rileva che si tratta di esprimere un parere non sull'importanza del metodo biologico di produzione - su cui si è tutti d'accordo - bensì sulle norme dello schema di decreto legislativo intese a dare attuazione agli articoli 8 e 9 del Regolamento comunitario n. 2092/91, chiarendo, fra l'altro, la questione delle competenze centrali e regionali.

Il senatore BORRONI, facendo anche riferimento alla legge istitutiva del Ministero delle risorse agricole, ritiene difficile escludere le Regioni dalla programmazione e sottolinea che nel testo in esame è previsto il coinvolgimento dei rappresentanti regionali. Si tratta di raccomandare eventualmente una più precisa presenza delle Regioni nella gestione della materia.

Il senatore ORLANDO richiama l'attenzione sugli aspetti che attengono agli articoli 8 e 9 del regolamento comunitario in questione.

Il relatore CORVINO pone in particolare l'accento sul contenuto dei primi tre articoli del decreto concernenti l'autorità per il coordinamento, il comitato di valutazione degli organismi di controllo e gli organismi (pubblici e privati) autorizzati a svolgere detto controllo. Propone quindi l'espressione di un parere con l'invito al Governo a prevedere anche un'attività di programmazione da parte delle Regioni.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO si compiace per la proposta di parere favorevole del relatore e rileva che le strutture universitarie sono già attrezzate per i controlli necessari.

La Commissione approva, quindi, all'unanimità la proposta del relatore.

**Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE recante l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari**

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 22 febbraio 1994, n. 146. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R144 003, C09ª, 0001ª)

Riprende l'esame rinviato nella seduta dell'8 marzo.

Il relatore CORVINO premette che l'esigenza di una nuova legislazione in materia di fitofarmaci nasce essenzialmente dalla considerazione che la legge 30 aprile 1962 n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963 n. 414, rappresenta tuttora il punto di riferimento legislativo principale in materia di regolamentazione della produzione e commercializzazione e modalità d'uso dei presidi fitosanitari e prodotti assimilati, intendendo con questo termine anticrittogamici, insetticidi, acaricidi, fumiganti, esche avvelenate, rodenticidi, diserbanti, fitoregolatori, integratori e coadiuvanti.

Si tratta - egli aggiunge - di una legislazione ormai superata perchè definita in un quadro di conoscenza molto scarso o inesistente sui rischi tossicologici ed ecotossicologici prevedibili nel medio e lungo termine.

Si richiede adesso una moderna legislazione in grado di garantire il massimo della sicurezza nell'uso dei fitofarmaci, agli operatori, ai consumatori e all'ambiente che abbia come riferimento da una parte la qualità e la quantità dei consumi attuali e, dall'altra, la consapevolezza tecnico-scientifica dei rischi tossicologici e ambientali.

Successivamente il relatore si intrattiene ampiamente sulle caratteristiche del mercato mondiale dei fitofarmaci (composto per il 40 per cento da diserbanti, per il 30-33 per cento da insetticidi, per il 18 per cento da fungicidi) e sull'utilizzazione legata a numerosi fattori (clima, ordinamenti produttivi, grado di intensificazione produttiva).

Evidenziato poi che l'impiego di fertilizzanti chimici è passato dai 36 milioni di quintali dell'inizio degli anni 60, ai 55 milioni di quintali della fine anni 80, il relatore sottolinea che nel trentennio 1960-90 l'impiego di fitofarmaci è rimasto sostanzialmente stabile attorno ai 2 milioni di quintali. A quest'ultimo riguardo egli precisa che sulla grande diminuzione nell'impiego di anticrittogamici, quasi dimezzati nel periodo considerato, ha certamente influito il contenimento della superficie viticola e la sua concentrazione in aree collinari ove è minore il bisogno di trattamenti. Diversa invece è la situazione degli insetticidi, il cui consumo è più che raddoppiato nel periodo considerato. Questi fitofarmaci inoltre hanno un impatto ambientale molto più pesante degli anticrittogamici. Addirittura esponenziale risulta poi l'incremento nell'impiego di diserbanti, passati dai 15.000 quintali del 1961 agli oltre 300.000 quintali nel 1987.

Di questi ultimi - aggiunge il relatore - è ben noto l'effetto inquinante sulle falde freatiche con gravi problemi per gli approvvigionamenti idrici civili, apparsi con tutta la loro gravità negli ultimi anni. L'uso continuato ha costretto, di conseguenza, a valutare con più attenzione e con strumenti più efficaci gli effetti tossicologici e nocivi sugli operatori e consumatori, nonchè sull'ambiente nel medio e lungo termine. Soprattutto il progressivo perfezionamento delle tecniche di valutazione di impatto ambientale e la diffusione di ricerche e studi specifici hanno consentito di analizzare e di evidenziare rischi sconosciuti come alcune alterazioni irreversibili dell'equilibrio biologico.

Osservato, infine, che la stessa nocività sugli operatori e sui consumatori ha trovato più attente valutazioni con la diffusione di studi epidemiologici promossi da istituti internazionali di ricerca che hanno consentito tra l'altro di delineare un quadro più chiaro degli effetti cancerogeni, mutageni e teratogeni dei fitofarmaci, il relatore conclude sottolineando come da queste considerazioni nasca l'esigenza di una moderna

legislazione adeguata alla consapevolezza attuale dei rischi, ed in grado di garantire condizioni di sicurezza nell'uso dei fitofarmaci.

Il senatore ROBUSTI, espresso apprezzamento per l'approfondita e puntuale analisi svolta dal relatore Corvino, richiama l'attenzione sul legame fra incremento dell'uso dei diserbanti ed evoluzione tecnologica nel settore primario.

Osservato poi che, comunque, negli ultimi anni il ricorso ai diserbanti ha subito una riduzione significativa, l'oratore evidenzia la mancanza di un approccio adeguato al problema dei fitofarmaci ed auspica che si eviti una normativa non rispondente alle caratteristiche della situazione attuale; sottolinea i «confusi» risultati ottenuti dal Governo e rileva la complessità anche tecnica della materia affrontata col provvedimento in esame, mettendo in evidenza le pressioni derivanti da una significativa presenza dell'industria del settore.

Chiede quindi che nel parere siano indicati quattro specifici punti: prevedere che il rilascio della patente per l'uso dei prodotti in questione avvenga entro un ragionevole termine; assicurare all'utilizzatore finale una adeguata educazione all'uso dei fitofarmaci; responsabilizzare la distribuzione, sburocratizzando al massimo, ed eliminare l'assurda norma del quaderno di campagna; assicurare - anche attraverso un «tavolo di lavoro» che metta insieme tutti gli operatori interessati - una corretta gestione del recupero delle confezioni vuote.

Da tener presente infine - conclude il senatore Robusti - che, se entro un certo termine non saranno adottate adeguate soluzioni, si provvederà con la nuova normativa che si sta già predisponendo in Parlamento.

Il presidente FERRARI pone l'accento sui danni già causati dall'atrazina e rileva che il pericolo maggiore deriva, più che dalla quantità, dalla qualità dei nuovi fitofarmaci, d'elevata potenza ed efficacia distruttiva ed inquinante.

Fatto quindi riferimento agli interessi che determinano l'azione delle multinazionali, l'oratore chiede che si ponga adeguata attenzione al problema, distinguendo fra colture arboree e seminativi; sottolinea la necessità di istituire dei corsi di formazione per coloro che usano i fitofarmaci; auspica un severo controllo e si dice d'accordo col senatore Robusti sulla soppressione della norma circa il quaderno di campagna.

Il senatore RECCIA si sofferma ad evidenziare come l'agricoltore consideri il ricorso ai mezzi tecnici in questione in rapporto al costo e al ricavo, tenendo conto della necessità di salvaguardare le colture da attacchi che potrebbero ridurre la produzione. Nel rivolgersi agli esperti per l'individuazione del tipo di fitofarmaco, delle quantità e delle modalità d'uso, l'agricoltore si comporta con intelligenza ed accortezza, evitando danni economico-produttivi e aggravii dei costi.

Sono questi - aggiunge il senatore Reccia - i criteri di comportamento degli operatori agricoli, ai quali, più che rivolgere accuse ingiustificate, occorre assicurare la possibilità di rivolgersi a validi Istituti che assicurino adeguata assistenza e informazione in materia.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO rileva che il Governo si è pronunciato negativamente sul parere predisposto dalla Commissione agri-

coltura della Camera dei deputati e che finisce col penalizzare l'agricoltura. Si associa quindi alle proposte del relatore Corvino, che non tiene conto del citato parere.

Il senatore NATALI, dichiaratosi d'accordo col relatore Corvino, col senatore Robusti e col presidente Ferrari, sottolinea la necessità che gli agricoltori smettano di inquinare (l'unico diserbante rimasto valido è il «classico» solfato di rame), senza subire il fascino della moda, rispettando i cittadini consumatori.

Il senatore ROBUSTI, premesso che i controlli sulla distribuzione sono assicurati dalle USL, chiede che nel parere si solleciti il Governo ad accelerare l'attuazione del regolamento CEE n. 2078/92 sulla produzione agricola ecocompatibile.

L'evoluzione tecnologica moderna, egli aggiunge, richiede un adeguamento non solo ai distributori ma anche all'industria e agli agricoltori che debbono comparare costi e ricavi.

Il presidente FERRARI ribadisce l'auspicio di un parere favorevole e di una collaborazione fra agricoltori e distributori dei fitofarmaci, e l'utilità dei corsi di preparazione all'uso di questi prodotti.

La senatrice MOLTISANTI osserva che è finalmente giunto il momento di recepire una normativa comunitaria, per la quale l'Italia è in ritardo. Si tratta di un provvedimento atteso dal mondo agricolo, per il quale opportunamente il relatore non ha tenuto conto del parere espresso dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati. Lo schema di decreto legislativo, aggiunge la senatrice Moltisanti, oltre ad aspetti negativi, comprende però anche aspetti positivi (si riferisce in particolare ai punti 4, 5, 6 e 7) che potrebbero essere recepiti nel parere di questa Commissione, nel quale comprendere anche la proposta di abrogazione della norma sul quaderno di campagna.

Il senatore NATALI auspica che i tecnici agricoli anziché fare i «cartomanti» negli uffici si rechino nelle campagne a consigliare gli agricoltori nell'uso di fitofarmaci, assistendoli così come si faceva con le cattedre ambulanti di agricoltura.

Seguono brevi interventi del presidente FERRARI (sull'opportunità di inserire nel parere favorevole tutte le osservazioni emerse nel corso del dibattito) e del senatore ROBUSTI (occorre invitare il Governo ad adeguarsi per facilitare la libera circolazione di questi prodotti nell'Unione europea), e quindi il relatore CORVINO prospetta l'opportunità di suggerire che i componenti della Commissione consultiva di cui all'art. 20 dello schema di decreto legislativo siano esperti della materia e sia previsto un centro di studio.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO ricorda che la legge istitutiva del Ministero prevede un unico Istituto di ricerca e sperimentazione.

Infine la Commissione conferisce al relatore Corvino l'incarico di redigere un parere favorevole tenendo conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

*La seduta termina alle ore 17.*

**INDUSTRIA (10ª)**

MERCLEDÌ 15 MARZO 1995

**120ª Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente.*  
CARPI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ZANETTI.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*****Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva n. 92/96/CEE recante disposizioni in materia di assicurazione diretta sulla vita***

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 22 febbraio 1994, n. 146: esame e rinvio) (R144 003, C10ª, 0002ª)

Riferisce alla Commissione il senatore DEBENEDETTI il quale osserva preliminarmente che il decreto legislativo in esame recepisce nell'ordinamento italiano la terza direttiva 92/96/CEE sulle assicurazioni sulla vita: la rilevanza del tema è determinata dal sensibile flusso di risorse relative alla gestione dei fondi pensione che, per loro natura, sono assimilabili alle assicurazioni. Il relatore fa comunque presente che l'assicurazione si differenzia dalle altre forme di trattamento previdenziale sia per la componente del rendimento minimo garantito, sia per la componente demografica; non sono invece assimilabili alle assicurazioni le previdenze integrative a contribuzione definita. L'ordinamento giuridico pone vincoli diversi secondo si tratti di attività proprie delle imprese assicuratrici ovvero di attività finanziarie in senso stretto: per le prime, infatti, sono previste non soltanto specifiche riserve tecniche e investimenti immobiliari ma anche meccanismi di garanzia dell'interesse sui rendimenti previsti in relazione alla durata della vita. Sono inoltre diversi gli organi di controllo delle attività finanziarie da quelle assicurative.

Il relatore, inoltre, ravvisa un potenziale eccesso di delega rispetto alla legge n. 146 del 1994 che, all'articolo 17, fa riferimento esplicitamente alle assicurazioni sulla vita; suscita pertanto perplessità il decreto in esame allorchè, con l'articolo 5, comma 3, fa riferimento a soggetti diversi dalle imprese assicuratrici senza peraltro chiarirne la specifica

fattispecie. Ulteriori perplessità riguardano le prestazioni in caso di morte e in caso di vita che, nella predetta formulazione, non si comprende se debbano restare in capo alle imprese assicuratrici ovvero possano essere effettuate anche da altri soggetti espressamente previsti dalla legge.

Sottolinea quindi l'opportunità che dalle disposizioni in materia di assicurazioni sulla vita siano esplicitamente escluse sia le attività di gestione finanziaria, ovviamente di tipo non assicurativo, sia i fondi pensione: in tal caso, fra le fattispecie elencate nell'articolo 3, comma 2 del decreto, dovrebbero essere previste sia le operazioni degli enti di previdenza e assistenza, sia quelle effettuate dai fondi pensione. Dopo aver fatto presente che si riserva di integrare la relazione nel prosieguo dell'esame con ulteriori osservazioni, osserva infine che sarebbe opportuno reintrodurre la figura dell'esperto attuario presso l'impresa assicuratrice.

Il seguito dell'esame dello schema di decreto in titolo viene quindi rinviato.

***Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva n. 92/59/CEE recante sicurezza generale dei prodotti***

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 22 febbraio 1994, n. 146: esame e rinvio)  
(R144 003, C10ª, 0003ª)

Riferisce alla Commissione il senatore MICELE il quale osserva che lo schema di decreto legislativo in titolo intende recepire la direttiva 92/59/CEE: essa definisce in ambito comunitario una prescrizione generale di sicurezza per i prodotti immessi sul mercato, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone. A suo avviso, lo schema di decreto predisposto dal Governo risponde ai criteri citati nella direttiva, non solo nel senso che esso intende tutelare e garantire il risarcimento del danno causato dai prodotti difettosi ma anche in quanto consente l'immissione in commercio di prodotti che non presentino pericoli per la pubblica incolumità. Venendo a un esame puntuale del testo, il relatore osserva che esso contiene precise definizioni delle varie categorie di prodotti immessi sul mercato; particolare importanza riveste l'articolo 3, che disciplina gli obblighi del produttore e del distributore, e l'articolo 4, in materia di presunzione e valutazione di sicurezza dei prodotti stessi. Quanto al primo, il decreto pone a carico del produttore obblighi di informazione ai consumatori nonché l'onere di ritirare dal mercato, ove necessario e a proprie spese, il prodotto non sicuro. Analoghi obblighi di diligenza sono previsti a carico del distributore; entrambi, inoltre, sono tenuti a favorire i controlli sulla sicurezza del prodotto. Per ciò che attiene, invece, la presunzione di sicurezza, il decreto dispone che in mancanza di specifiche disposizioni comunitarie, si presume sicuro il prodotto conforme alla normativa vigente nello Stato membro in cui il prodotto venga commercializzato: ciò non esclude, tuttavia, che il prodotto possa essere ritirato dal commercio qualora si riveli comunque pericoloso.

Gli articoli successivi dettano norme in materia di procedure di consultazione e coordinamento nonché di controlli e informazioni, indi-

viduando le amministrazioni competenti e le procedure da esperire per l'operatività del decreto stesso. Funzione di collegamento tra la Commissione europea e le singole amministrazioni è attribuita al Ministro dell'industria. Il relatore segnala infine che l'articolo 7 disciplina la partecipazione del soggetto interessato al procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241 del 1990, fatti salvi i casi di grave ed immediato pericolo per la pubblica incolumità in cui l'amministrazione potrà prendere gli opportuni provvedimenti senza preventivamente interpellare il destinatario degli stessi. Sulla base delle considerazioni svolte il relatore propone pertanto di esprimere sul decreto in esame un parere favorevole.

Il seguito dell'esame dello schema di decreto in titolo viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

#### **121ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
CARPI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ZANETTI.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
(A007 000, C10ª, 0027ª)*

I senatori BERGONZI e LARIZZA stigmatizzano il tardivo invio in Parlamento, da parte del Governo, degli schemi di decreto legislativo per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di assicurazioni: tale ritardo, infatti, non consente alle Commissioni di esprimere il parere entro i quaranta giorni previsti dalla legge. Propongono, pertanto, una breve pausa di riflessione, su argomenti estremamente delicati e complessi, al fine di espletare con maggiore consapevolezza la propria funzione istituzionale in sede consultiva.

Il presidente CARPI e tutti i senatori presenti si associano. La Commissione, quindi, decide di rinviare alla giornata di domani l'espressione dei predetti pareri.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva n. 92/59/CEE recante sicurezza generale dei prodotti**

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, previe osservazioni della 12ª Commissione: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

(R144 003, C10ª, 0003ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Si apre il dibattito sulla relazione svolta dal senatore MICELE.

Il senatore LOMBARDI CERRI esprime talune perplessità sulla formulazione dell'articolo 2, relativamente alla definizione di prodotto, osservando che da essa potrebbero derivare notevoli difficoltà e complicazioni per il consumatore nella fase di certificazione richiesta anche per i prodotti di seconda mano.

Il senatore BECCARIA concorda con le considerazioni svolte dal senatore Lombardi Cerri in quanto ritiene che il decreto non abbia adeguatamente preso in considerazione anche i problemi connessi alle subforniture, in riferimento all'individuazione delle responsabilità per la immissione sul mercato di prodotti non sicuri.

Il sottosegretario ZANETTI osserva che il Governo è favorevolmente disposto ad accogliere tutte le osservazioni che vadano nel senso di garantire la semplificazione e la chiarezza delle procedure.

Il relatore MICELE osserva che, quanto all'articolo 2, la insufficiente chiarezza della norma risale direttamente alla formulazione della direttiva 92/59/ CEE.

La Commissione, infine, conferisce al senatore Micele il mandato di redigere un parere favorevole, con l'osservazione emersa nel corso del dibattito.

**Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva n. 87/217/CEE concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto**

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, previe osservazioni della 12ª Commissione: parere favorevole con osservazione e condizione)

(R0144 003, C10ª, 0001ª)

Riferisce favorevolmente alla Commissione il senatore BECCARIA, il quale osserva preliminarmente che il decreto in esame tende a recepire la direttiva comunitaria sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento ambientale provocato dall'amianto; in particolare, osserva che la legge delega 22 febbraio 1994, n. 146, ha dettato condizioni più restrittive rispetto alla legge n. 257 del 1992. Osserva inoltre che il decreto in titolo ha anche preso in considerazione la possibilità che la demolizione

o la bonifica di strutture in cui siano presenti fibre di amianto, se condotte senza le dovute precauzioni, possono determinare l'inquinamento dell'atmosfera: ciò giustifica l'esistenza di un limite di concentrazione delle suddette fibre per le emissioni in atmosfera e il controllo delle unità sanitarie locali.

Si apre il dibattito.

Il senatore LARIZZA ritiene che le attività di smantellamento delle strutture contenenti amianto, debbano essere condotte nel rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori e di protezione ambientale, e debbano essere sostenute da adeguate risorse finanziarie.

Il senatore LOMBARDI CERRI ritiene che una maggiore attenzione debba essere rivolta al problema degli scarichi dell'amianto, prevedendo anche in questo settore una semplificazione delle procedure.

Il sottosegretario ZANETTI, nel dichiarare di concordare con le osservazioni emerse nel dibattito, propone all'attenzione della Commissione alcune specificazioni di natura tecnica; concorda, altresì, con le osservazioni svolte dal senatore Larizza e prospetta l'opportunità che l'Esecutivo si impegni a regolamentare in modo più puntuale le attività in esame, individuando adeguate risorse finanziarie per conseguire gli scopi prefissati.

La Commissione, infine, conferisce al senatore Beccaria il mandato di redigere uno schema di parere favorevole con la condizione e l'osservazione emerse nel corso del dibattito.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*  
(R029 000, C10ª, 0002ª)

Il presidente CARPI avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocato per domani 16 marzo, al termine della seduta delle Commissioni riunite 7ª e 10ª.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

MERCLEDÌ 15 MARZO 1995

**89ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GRASSI.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C11ª, 0014ª)

Il Presidente SMURAGLIA fa presente che nella seduta odierna avrebbero dovuto svolgersi le comunicazioni del Sottosegretario del bilancio con delega al coordinamento delle politiche dell'Unione europea in merito all'attuazione della direttiva 92/57/CEE, relativa alla sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili. Ricorda che la Commissione aveva deliberato di sentire al riguardo il Ministro competente, o un altro rappresentante del Governo da lui delegato, il 2 marzo scorso e che il giorno successivo era stata inoltrata la richiesta formale. La scarsa disponibilità dimostrata dal Governo in questa circostanza appare poco comprensibile sia in relazione alla delicatezza della materia in questione - dato che il recepimento della direttiva 92/57 dovrebbe avvenire entro il 19 marzo 1995 e che alle due Camere non è ancora stato inviato alcun decreto attuativo a ciò finalizzato - sia in relazione alla lettera che proprio il Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea ha inviato qualche settimana fa al Presidente della Commissione lavoro, e presumibilmente anche ad altre Commissioni parlamentari, per chiedere un particolare impegno allo scopo di facilitare l'Esecutivo nell'attuazione delle direttive comunitarie. Ritiene pertanto opportuno sollevare la questione con il Presidente del Senato, affinché siano presi gli opportuni contatti con il Presidente del Consiglio e la Commissione possa così veder soddisfatta la richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento.

La Commissione unanime concorda.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1347) DANIELE GALDI ed altri: Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città**

(Esame e rinvio. Congiunzione con i disegni di legge nn. 137 e 1251)

Il relatore, senatore DE LUCA, illustra il provvedimento in esame volto a ridefinire complessivamente i cicli di vita dei cittadini, sia con riferimento all'orario di lavoro, sia alla parte restante del tempo di vita. A tale scopo, fissate le finalità della legge nell'articolo 1, si prevedono una serie di forme particolari di congedo dal lavoro per motivi personali, familiari e di solidarietà sociale, si ridefiniscono i congedi parentali e si introducono i congedi familiari. Il Capo II del disegno di legge è quello che più esplicitamente si occupa di rivisitare la disciplina dell'orario di lavoro, nelle sue articolazioni più importanti come ad esempio le ferie, il lavoro straordinario e il lavoro notturno. Nel Capo III, infine, il provvedimento ridisegna la fruizione del tempo nella città. Poiché parte del disegno di legge ha contenuti analoghi a quelli dei disegni di legge nn. 137 e 1251, relativi alla riduzione dell'orario di lavoro, il relatore propone un esame congiunto del disegno di legge in esame con quelli appena ricordati.

Il senatore PUGLIESE esprime qualche perplessità sulla proposta del relatore, sottolineando come nel disegno di legge in esame la riduzione dell'orario di lavoro sia parte marginale rispetto alle altre.

Il senatore DE GUIDI, pur condividendo parzialmente le obiezioni del senatore Pugliese, ritiene tuttavia che la questione dell'orario di lavoro sia fondamentale anche nel disegno di legge in esame. Ritiene pertanto che tutti i provvedimenti ricordati potrebbero essere esaminati congiuntamente.

Dello stesso avviso si dichiara il senatore SPISANI, che sottolinea come analogie non irrilevanti vi siano soprattutto tra il disegno di legge in esame e il n. 1251.

Il sottosegretario GRASSI si dichiara a sua volta favorevole alla proposta del relatore.

Poiché non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

Prende quindi la parola il senatore BASTIANETTO, che sottolinea la necessità di riflettere sulla concreta possibilità di una riduzione dell'orario di lavoro senza una pari riduzione del salario.

Il Presidente sottolinea come quello sollevato dal senatore Bastianetto sia uno dei temi centrali che dovrà essere affrontato nella discussione generale.

Il senatore TAPPARO rileva a sua volta la necessità di considerare attentamente il problema della competitività delle imprese, soprattutto piccole e medie, in relazione alla tematica della riduzione dell'orario di lavoro.

Il Presidente dichiara di concordare con quanto affermato dal senatore Tapparo, ma fa presente la necessità di un'aggiornamento legislativo, dato che è ancora una legge del 1923 che disciplina la materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 15 MARZO 1995

**64<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ALBERTI CASELLATI

*indi del Vice Presidente*

MANARA

*Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità CONDORELLI.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(221) TORLONTANO ed altri: Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio 1995.

Il presidente ALBERTI CASELLATI, ricordato che il relatore Signorelli nonché il rappresentante del Governo erano già intervenuti in sede di replica nella precedente seduta, avverte che si passerà all'esame del testo proposto dal comitato ristretto (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 15 febbraio) e ai relativi emendamenti.

Non essendovi stati presentati emendamenti, la Commissione accoglie quindi l'articolo 1 del testo del comitato ristretto

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore DIONISI illustra gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, volti a prevedere che solo le strutture pubbliche possano procedere ai prelievi e ciò al fine di rafforzare le garanzie in un settore molto delicato della sanità, in cui spesso si sono verificate gravi speculazioni, ribadendo peraltro il proprio orientamento favorevole ad una intensificazione degli interventi di medicina preventiva.

La senatrice BETTONI BRANDANI, dopo aver dato per illustrato l'emendamento 2.5, esprime alcune perplessità sugli emendamenti del senatore Dionisi, ritenendo restrittivo limitare l'attività dei trapianti alle

sole strutture pubbliche, in considerazione del fatto che l'apparato sanzionatorio previsto nel testo in esame offre sufficienti garanzie, e tenuto anche conto che l'accreditamento è ormai un istituto vigente nell'ordinamento.

La senatrice **MODOLO** dichiara di concordare con il tenore degli emendamenti del senatore **Dionisi**, anche in considerazione del fatto che i costi per le operazioni di trapianto sono a carico del Servizio sanitario nazionale.

Il senatore **CAMPUS**, pur dichiarando di comprendere le motivazioni politiche alla base delle proposte emendative del senatore **Dionisi**, le ritiene però non fondate, in quanto non tengono conto dell'impianto normativo delineato dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, e ciò anche perchè restringere le possibilità di effettuare prelievi alle strutture pubbliche potrebbe comportare un passo indietro, implicando anche un notevole aggravio nei servizi da rendere al cittadino.

Il senatore **MARTELLI**, nel condividere ampiamente le osservazioni del senatore **Campus**, ribadisce che agevolare la competitività fra pubblico e privato non può che avere riflessi positivi sulle possibilità di scelta da parte del cittadino, semprechè, naturalmente, l'operatore privato offra adeguate garanzie circa il possesso dei requisiti richiesti.

Il senatore **SERRA**, nel rilevare come andrebbe favorita la realizzazione di un equilibrato bilanciamento fra operatori privati e pubblici, osserva che i controlli sulle strutture private sono spesso più penetranti e perciò danno maggiori garanzie, rispetto a quelli effettuati sulle strutture pubbliche.

Il relatore **SIGNORELLI** esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, mentre si dichiara a favore dell'emendamento 2.5.

Il sottosegretario **CONDORELLI**, dopo aver rilevato che lo strumento dell'accreditamento è ormai parte integrante dell'ordinamento giuridico vigente, sottolinea la lodevole attività svolta da molti istituti di carattere privato che operano nel settore ed esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 2.5.

Posto in votazione, risulta respinto l'emendamento 2.1, rimanendo preclusi gli emendamenti 2.2 e 2.3; viene quindi posto ai voti l'emendamento 2.4 che risulta respinto, mentre l'emendamento 2.5 risulta accolto dalla Commissione, che accoglie inoltre l'articolo 2 del testo, come modificato, nonchè, con separata votazione, l'articolo 3, al quale non vi sono emendamenti.

Passando all'esame degli emendamenti all'articolo 4, dopo che il presidente **MANARA** ha dato conto del parere contrario della Commissione bilancio sull'emendamento 4.1, il senatore **DIONISI**, lo illustra,

sottolineando che tale emendamento è volto ad incentivare l'attività della *équipe* addetta ai prelievi ed ai trapianti, dichiarando di non ritenere condivisibile il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio.

Dopo che il senatore GREGORELLI ha dichiarato di concordare con il tenore dell'emendamento 4.1, il senatore XIUMÈ sottolinea l'opportunità di garantire un'adeguata copertura assicurativa per tale personale.

Il senatore SERRA, nel rilevare che l'emendamento riguarda materia oggetto di contrattazione sindacale, chiede al senatore Dionisi se non ritenga opportuno di ritirare l'emendamento 4.1, trasformandolo in un ordine del giorno del medesimo tenore.

Dopo che la senatrice BETTONI BRANDANI si è espressa in senso favorevole a riconoscere una adeguata incentivazione al personale addetto ai prelievi ed ai trapianti, il senatore CARELLA esprime l'avviso che tali questioni concernono lo stato giuridico ed economico del personale del Servizio sanitario nazionale, che già prevede forme di incentivazione.

Dopo che il senatore MARTELLI ha dichiarato il suo orientamento favorevole all'emendamento 4.1, su cui invece la senatrice MODOLO è contraria, il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario sull'emendamento 4.1.

L'emendamento 4.1 viene posto ai voti e quindi respinto, mentre è accolto dalla Commissione l'articolo 4.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Dopo che il senatore DIONISI ha dato per illustrato l'emendamento 5.1, la senatrice BETTONI BRANDANI propone un emendamento (5.2) volto a sopprimere, al comma 2 dell'articolo in esame, le parole da: «quali le infezioni» fino alla fine del comma.

L'emendamento 5.1, posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, viene respinto, mentre la Commissione accoglie, con il parere favorevole del relatore e del Governo, l'emendamento 5.2, testè presentato dalla senatrice Bettoni Brandani.

Posti separatamente ai voti, sono quindi accolti l'articolo 5, come modificato, nonchè l'articolo 6, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Passando all'esame degli emendamenti all'articolo 7, il relatore invita i proponenti a riformulare l'emendamento 7.1, nel senso di prevedere che i centri di coordinamento, (equamente distribuiti sul territorio nazionale), non possano comunque essere più di quattro.

Il senatore MARTELLI conviene sulla riformulazione proposta dal relatore, accogliendo altresì l'invito del senatore Brugnellini a prevedere, alla fine dell'emendamento, solo il riferimento ai trapianti.

Sull'illustrazione dell'emendamento 7.2 da parte del senatore CARELLA si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori BETTONI BRANDANI, SERRA, MARTELLI, MODOLO, XIUMÈ, DIONISI, MONTELEONE, nonché, infine il presidente MANARA, il relatore SIGNORELLI ed il sottosegretario CONDORELLI.

Il senatore CARELLA riformula quindi l'emendamento 7.2, nel senso di prevedere la soppressione dei commi 3 e 4 dell'articolo 7.

Il senatore XIUMÈ presenta quindi un emendamento (7.3), interamente sostitutivo del comma 3, volto a prevedere l'obbligo, per le strutture di cui all'articolo 5, di convenzionarsi con i centri di cui al comma 2, con riferimento al centro territorialmente competente.

Il relatore SIGNORELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.1 e 7.3; mentre sul nuovo testo dell'emendamento 7.2 dichiara di rimettersi alla Commissione.

Il sottosegretario CONDORELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 7.1 e parimenti sul nuovo testo dell'emendamento 7.2, riservandosi, su quest'ultimo, di verificarne la portata eventualmente in sede di discussione del testo da parte dell'Assemblea. Sull'emendamento 7.3 dichiara parere favorevole, qualora non venisse accolto il nuovo testo dell'emendamento 7.2.

L'emendamento 7.1, nel testo riformulato, viene posto ai voti e quindi accolto.

L'emendamento 7.2 nella nuova formulazione (sulla quale i senatori BETTONI BRANDANI e BRUGNETTINI dichiarano voto favorevole, mentre il senatore XIUMÈ annuncia voto contrario) posto ai voti, viene accolto dalla Commissione, rimanendo quindi precluso l'emendamento 7.3.

Dopo che la Commissione ha accolto l'articolo 7 nel testo così emendato, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

Il senatore DIONISI illustra l'emendamento 8.1, volto a prevedere forme di sostegno economico a favore degli accompagnatori.

Dopo che il presidente MANARA ha dato conto del parere contrario della Commissione bilancio sull'emendamento 8.1, tale emendamento, col parere contrario del relatore e del Governo, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore DIONISI illustra quindi l'emendamento 8.2, sul quale conviene la senatrice MODOLO. Tale emendamento, posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo (che lo motiva richiamandosi a ragioni di equità nei confronti di pazienti con altre patologie), è respinto.

Dopo che l'articolo 8 è accolto, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 9. Il presidente MANARA avverte che sull'emendamento 9.1 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

Dopo che il senatore SERRA, illustrando l'emendamento 9.1, ha sottolineato che la consulta tecnica nazionale ivi citata è già operante da diversi mesi, il relatore SIGNORELLI invita il presentatore a ritirare tale emendamento, preannunciando, altrimenti, parere contrario.

Dopo che il rappresentante del Governo si è espresso in senso favorevole, l'emendamento 9.1, posto in votazione, risulta respinto. La Commissione accoglie quindi l'articolo 9, come pure sono separatamente posti ai voti e accolti gli articoli 10, 11, 12 e 13, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Passando all'esame degli emendamenti all'articolo 14, il senatore Dionisi dà per illustrato l'emendamento 14.1, che viene posto ai voti e respinto, con il parere contrario del relatore e del Governo.

La Commissione accoglie poi, con separate votazioni, gli articoli 14 e 15, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 16.

Il senatore DIONISI dà per illustrato l'emendamento 16.1, mentre il senatore STAGLIENO presenta un nuovo emendamento (16.2) volto ad aumentare le sanzioni previste dal comma 1 rispettivamente da lire 10.000.000 a lire 100.000.000 e da lire 50.000.000 a lire 500.000.000.

Il senatore BRUGNETTINI dichiara il proprio voto contrario all'emendamento 16.2, essendo già prevista nel codice penale la normativa sanzionatoria.

Dopo che il relatore ed anche il Governo si sono espressi in senso favorevole agli emendamenti 16.2 e 16.1, il senatore DIONISI ritira l'emendamento 16.1, dichiarando di voler apporre la propria firma all'emendamento 16.2 che, posto in votazione, viene accolto dalla Commissione.

Posti separatamente ai voti vengono quindi accolti l'articolo 16 come emendato e l'articolo 17, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Infine la Commissione accoglie, con il parere favorevole del Governo, l'emendamento 18.1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 18.

La Commissione conferisce quindi il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo proposto dal comitato ristretto, con le modifiche testè accolte.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento per l'attuazione della direttiva 92/120/CEE relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale**

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, previe osservazioni della 9<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)  
(R144 003, C12<sup>a</sup>, 0002<sup>o</sup>)

Il relatore CARELLA, facendo riferimento allo schema di regolamento in esame, illustra il seguente schema di parere:

«L'articolo unico del regolamento, aggiungendo un comma all'articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 18 aprile 1994, (attuativo di direttive comunitarie sugli aspetti sanitari della produzione e del commercio di carni fresche), stabilisce, per quei depositi frigoriferi che immagazzinano le carni fresche e altri prodotti alimentari esclusivamente in imballaggi, di operare derogando temporaneamente (e cioè fino al 31 dicembre 1995) sia agli obblighi di riconoscimento di idoneità sia ai requisiti speciali, disciplinati rispettivamente dall'articolo 13 del citato decreto legislativo e dal relativo allegato.

La disposizione rimanda invece ad un decreto del Ministro della sanità la definizione dei depositi frigoriferi a «capacità ridotta», non disciplinati dalla normativa comunitaria.

In base al combinato disposto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 92/120/CEE e all'allegato I, capitolo IV, della direttiva 64/433/CEE sembra comunque che i frigoriferi in questione siano quelli che non rispondono ai requisiti speciali e strutturali di riconoscimento descritti dall'allegato I, capitolo IV, della direttiva 64/433/CEE (richiamato nell'articolo 2 della direttiva 92/120/CEE), e che tuttavia possono operare temporaneamente in deroga, a condizione che le carni siano immagazzinate con imballaggi».

Conclusivamente, il relatore CARELLA propone alla Commissione di esprimere parere favorevole con l'osservazione circa l'opportunità che il Ministro della sanità emani tempestivamente il decreto per la definizione dei depositi frigoriferi a «capacità ridotta».

Il presidente MANARA pone quindi in votazione lo schema di parere favorevole con le osservazioni proposte dal relatore Carella.

La Commissione approva.

*IN SEDE REFERENTE*

**(223) BETTONI BRANDANI ed altri: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco**

**(713) NAPOLI ed altri: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco**

**(822) DIONISI ed altri: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 novembre 1994.

Il relatore BETTONI BRANDANI illustra un testo unificato dei tre disegni di legge in esame da lei proposto, sottolineando come, rispetto

ai tre disegni di legge in titolo (di pressochè identico tenore in quanto riproducono le disposizioni contenute in un testo approvato in sede deliberante dalla 12<sup>a</sup> Commissione del Senato nella passata legislatura) sono state espunte le disposizioni relative alle competenze del Ministro della sanità in materia di programma pluriennale per l'informazione scientifica sui farmaci, nonchè quelle relative alla competenza regionale in materia di organizzazione dei servizi per l'informazione sull'uso dei farmaci e, infine le disposizioni in materia di competenze delle unità sanitarie locali.

Per quel che riguarda le altre materie regolamentate nel testo, il relatore sottolinea di avere proceduto ad una riformulazione e ad un coordinamento dei vari disegni di legge.

Dopo un breve dibattito, la Commissione conviene quindi di adottare il testo proposto dal relatore quale testo base per l'ulteriore esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,55.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 221****Art. 2.**

*Al comma 1, sostituire la parola: «accreditate» con l'altra: «pubbliche».*

**2.1**

DIONISI

*Al comma 3, dopo le parole: «sulle strutture» inserire le altre: «pubbliche».*

**2.2**

DIONISI

*Al comma 3, sopprimere le parole da: «le strutture accreditate» fino alla parola: «qualitativo».*

**2.3**

DIONISI

*Al comma 3, dopo le parole: «alle strutture pubbliche» inserire la parola: «individuate».*

**2.4**

DIONISI

*Al comma 3, dopo le parole: «del sangue periferico» inserire le parole: «e del sangue di cordone ombelicale».*

**2.5**

DI ORIO, BETTONI BRANDANI

**Art. 4.**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «attraverso apposita convenzione o contratti di incentivazione».*

**4.1**

DIONISI

**Art. 5.**

*Al comma 1, sostituire la parola: «accreditate» con l'altra: «pubbliche».*

**5.1**

DIONISI

**Art. 7.**

*Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo col seguente: «I centri di coordinamento di cui sopra devono essere equamente distribuiti in tutto il territorio nazionale ed essere inseriti in strutture sanitarie accreditate per effettuare i trapianti d'organo».*

**7.1**CAMPUS, MARTELLI, MONTELEONE, SERRA,  
XIUMÈ, ANDREOLI.

*Al comma 3, dopo le parole: «strutture sanitarie pubbliche» aggiungere le seguenti: «e le aziende ospedaliere».*

**7.2**

CARELLA

**Art. 8.**

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «di cellule» aggiungere le parole: «e di un accompagnatore».*

**8.1**

DIONISI

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «da altre regioni» con le altre: «da altre province».*

**8.2**

DIONISI

**Art. 9.**

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: «si avvale della consulta tecnica nazionale costituita dai responsabili dei centri di riferimento regionali e interregionali e già previsto all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977 n. 409 e attuato col decreto ministeriale del 18 marzo 1994».*

**9.1**

SERRA, MANARA, MARTELLI

**Art. 14.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «20.000.000» con le altre: «200.000.000».*

**14.1**

DIONISI

**Art. 16.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «10.000.000 a lire 50.000.000» con le altre: «50.000.000 a lire 400.000.000».*

**16.1**

DIONISI

**Art. 18.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 21 miliardi per il 1995, lire 31 miliardi per il 1996 e lire 31 miliardi per il 1997 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1995, 1996 e 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per gli anni medesimi.»

**18.1**

IL RELATORE

**TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE  
NN. 223-713-822 PROPOSTO DAL RELATORE**

**Art. 1.**

1. Ai fini della presente legge si definisce informazione farmaceutica il complesso di informazioni relative alla composizione dei farmaci, alla loro attività terapeutica, alle indicazioni, alle precauzioni e modalità d'uso, ai risultati degli studi clinici controllati concernenti la efficacia e la tossicità immediata e a distanza, destinato ai medici, alle farmacie e all'utenza, avente lo scopo di assicurare un corretto uso del farmaco.

**Art. 2.**

1. Informatore scientifico del farmaco è il laureato in medicina e chirurgia, odontoiatria, veterinaria, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche che, iscritto all'apposito albo di cui all'articolo 15, porta a conoscenza dei sanitari le informazioni di cui all'articolo 1 e ne assicura il periodico aggiornamento.

2. È compito dell'informatore scientifico del farmaco comunicare, ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, al responsabile del servizio scientifico dell'impresa di cui all'articolo 14 del decreto medesimo, nonchè al Ministero della sanità, nell'ambito dell'attività di collaborazione di cui all'articolo 10, seconda comma del decreto del Ministro della sanità 23 giugno 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1981, le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori segnalano.

**Art. 3.**

1. Gli informatori scientifici del farmaco informano il servizio scientifico dell'impresa allorchè il contenuto del messaggio informativo aziendale non sia rispondente alla normativa vigente in materia di informazione scientifica sui farmaci.

2. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali

operano, nonchè dagli altri operatori sanitari, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi e la cooperazione tra i colleghi e le rispettive aziende.

3. È consentita la contemporanea iscrizione dell'informatore scientifico del farmaco ad altro albo professionale, ma è precluso l'esercizio contemporaneo della relativa attività.

#### **Art. 4.**

1. In ogni provincia sono costituiti i collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco, con funzioni relative alla tenuta dell'albo professionale ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla legge.

2. Ai collegi provinciali appartengono gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo di cui all'articolo 15 e residenti nella provincia.

3. Se il numero degli informatori scientifici del farmaco residenti nella provincia è esiguo ovvero se sussistono altre ragioni di carattere storico o geografico, può essere disposto, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 12, che un collegio abbia per circoscrizione due o più province finitime.

#### **Art. 5.**

1. Le funzioni di cui all'articolo 4 sono esercitate, per ciascuna provincia o gruppo di province, dai consigli dei collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco eletti in assemblea fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 15 residenti nella stessa circoscrizione territoriale, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto.

2. I consigli dei collegi provinciali di cui al comma 1 sono composti di nove informatori scientifici del farmaco, che abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.

#### **Art. 6.**

1. Il consiglio del collegio provinciale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

#### **Art. 7.**

1. Al consiglio del collegio provinciale spettano le seguenti attribuzioni:

a) compilare e tenere l'albo del collegio;

- b) curare l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli iscritti;
- c) vigilare per la tutela dell'informatore scientifico del farmaco in qualunque sede e svolgere ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- d) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti;
- e) collaborare con gli enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possono comunque interessare il collegio;
- f) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;
- g) provvedere all'amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e proporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- h) interporre, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti e tra questi e le aziende presso le quali essi prestano la propria opera;
- i) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla legge;
- l) designare i rappresentanti del collegio presso il Consiglio nazionale.

#### **Art. 8.**

1. Il presidente del consiglio del collegio provinciale degli informatori scientifici del farmaco ha la rappresentanza del collegio stesso, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni a lui eventualmente delegate.

#### **Art. 9.**

1. Ogni collegio provinciale degli informatori scientifici del farmaco ha un collegio provinciale dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, che controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.

#### **Art. 10.**

1. È istituito il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco. Di esso fa parte un rappresentante per ogni collegio provinciale o interprovinciale.

2. I collegi provinciali o interprovinciali che hanno più di trecento informatori scientifici del farmaco iscritti eleggono un ulteriore consigliere nazionale ogni trecento informatori scientifici del farmaco eccedenti tale numero o frazione di esso superiore alla metà.

#### **Art. 11.**

1. Il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco elegge nel proprio seno un presidente, un segretario, un tesoriere e cinque consiglieri, componenti il comitato esecutivo.

2. Il Consiglio nazionale di cui al comma 1 designa altresì tre informatori scientifici del farmaco perchè esercitino la funzione di revisore dei conti.

#### **Art. 12.**

1. Al Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco spettano le seguenti attribuzioni:

a) vigilare per la tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco;

b) coordinare e promuovere le attività culturali dei consigli dei collegi provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

c) esprimere il parere, quando sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano il servizio di informazione scientifica sui farmaci e la professione di informatore scientifico del farmaco, nonchè su ogni altra questione attinente ai collegi provinciali;

d) decidere sull'istituzione dei collegi interprovinciali nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 4;

e) decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi provinciali in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e dei collegi provinciali dei revisori;

f) redigere il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza;

g) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti.

#### **Art. 13.**

1. I componenti di ciascun consiglio del collegio provinciale e quelli del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

**Art. 14.**

1. Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 6 e 11 tutti gli informatori scientifici del farmaco, anche se iscritti ad altri albi professionali, fatte salve le condizioni di compatibilità di cui all'articolo 3.

**Art. 15.**

1. Presso ogni consiglio del collegio provinciale e interprovinciale è istituito l'albo degli informatori scientifici del farmaco, che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del collegio stesso.

**Art. 16.**

1. L'albo di cui all'articolo 15 deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ed il domicilio degli iscritti, nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale la stessa è avvenuta. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

**Art. 17.**

1. Per l'iscrizione nell'albo sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti civili;
- c) residenza nell'ambito della circoscrizione del collegio;
- d) possesso di un diploma di laurea in una delle discipline di cui al comma 1 dell'articolo 2.

**Art. 18.**

1. Gli informatori scientifici del farmaco incorrono nel provvedimento di cancellazione dall'albo:

- a) per la perdita del godimento dei diritti civili;

- b) per condanna penale;
- c) per cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni;
- d) per accertato esercizio di attività in altro collegio professionale;
- e) per morosità nel pagamento dei contributi.

#### Art. 19.

1. L'informatore scientifico del farmaco cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

2. Se la cancellazione dall'albo è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

#### Art. 20.

1. Una copia dell'albo di cui all'articolo 15 deve essere depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei consigli dei collegi provinciali, presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove hanno sede i predetti consigli, nonché presso la segreteria del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco e presso il Ministero di grazia e giustizia ed il Ministero della sanità.

2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro della sanità, alla cancelleria della corte d'appello, al procuratore generale della stessa corte d'appello ed al Consiglio nazionale.

#### Art. 21.

1. Gli iscritti nell'albo degli informatori scientifici del farmaco, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

#### Art. 22.

1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio del collegio provinciale di cui all'articolo 5 previa audizione dell'interessato. Esse sono:

- a) l'avvertimento;

- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dall'albo.

#### **Art. 23.**

1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione, cancellazione ed elezione nei consigli dei collegi provinciali e di provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso giurisdizionale.

#### **Art. 24.**

1. Nella prima applicazione della presente legge, resta in vigore quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.

#### **Art. 25.**

1. Il Governo, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, emana il relativo regolamento di esecuzione. Con il predetto regolamento di esecuzione sono dettate le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e interprovinciali.

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MERCOLEDÌ 15 MARZO 1995

**106ª Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
BRAMBILLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Stella Richter.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1421) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 27, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 14 marzo scorso.

Il Presidente BRAMBILLA dà notizia del parere pervenuto dalla 5ª Commissione permanente su emendamenti; si passa quindi alla votazione degli emendamenti 1.5 e 3.12, precedentemente accantonati.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 1.5 e 3.12.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5.

Il sottosegretario STELLA RICHTER illustra l'emendamento 5.1 che, previo parere contrario del relatore FANTE, è respinto dalla Commissione.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5-bis.

Il relatore FANTE illustra l'emendamento 5-bis.1, che, previo parere contrario del sottosegretario STELLA RICHTER, è accolto dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore FANTE illustra gli emendamenti 6.4, 6.3 e 6.0.2.

Il senatore PERUZZA illustra gli emendamenti 6.1 e 6.0.1; aggiunge poi la propria firma all'emendamento 6.0.2.

Il sottosegretario STELLA RICHTER illustra l'emendamento 6.5.

Il senatore RONCHI ritira l'emendamento 6.2, aggiungendo firma agli emendamenti 6.0.2 e 6.3; auspica poi una maggiore definizione dei criteri di delega per il testo unico proposto nell'emendamento 6.0.1.

Il senatore GRIPPALDI conviene con la necessità di una migliore e più dettagliata elencazione dei criteri di delega in materia di redazione di un testo unico della legislazione speciale su Venezia.

Il relatore FANTE esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.5 e 6.0.1.

Il sottosegretario STELLA RICHTER esprime parere contrario sugli emendamenti 6.4, 6.1, 6.3 e 6.0.2; esprime parere favorevole sull'emendamento 6.0.1, a condizione che preveda il concerto tra i dicasteri dell'ambiente e dei lavori pubblici.

Il senatore PERUZZA accede alla proposta di riformulazione dell'emendamento 6.0.1 testè suggerita dal Governo.

La Commissione accoglie l'emendamento 6.4, mentre respinge il 6.1.

La Commissione accoglie l'emendamento 6.3, risultandone conseguentemente precluso l'emendamento 6.5.

La Commissione accoglie l'emendamento 6.0.2.

Su invito del senatore FARDIN, il senatore PERUZZA ritira l'emendamento 6.0.1 (nuovo testo), riservandosi di riformularlo come ordine del giorno da ripresentare in Assemblea.

Dopo che il presidente BRAMBILLA ha dichiarato assorbite le proposte di coordinamento nn. 1 e 2, la Commissione conferisce mandato al senatore Fante a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, e sugli emendamenti accolti, autorizzandolo ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie; gli conferisce altresì mandato a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sulla situazione ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno**

(Esame e rinvio)

(R048 000, C13<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il relatore COZZOLINO riferisce sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione il 28 ottobre scorso nell'area del bacino del fiume Sarno, caratterizzata da un'altissima densità abitativa e da gravissimi problemi di inquinamento ambientale. Si sofferma preliminarmente sul protocollo di intesa stipulato tra il Ministro dell'ambiente e il Presidente della regione Campania per la redazione del piano di disinquinamento della vasta area a rischio di crisi ambientale che interessa le provincie di Salerno, Napoli ed Avellino e che, secondo recenti studi, costituisce una delle zone più inquinate di tutta Europa. Il Ministro dell'ambiente si è riservato di affidare l'incarico della predisposizione del piano dettagliato all'Enea: sulla formalizzazione di tale incarico si è in attesa del giudizio del Consiglio di Stato.

La delegazione della Commissione ha incontrato, nel corso del sopralluogo, il dottor De Prisco, commissario straordinario del Comune di Scafati, insieme all'ingegner De Vivo, rappresentanti dell'ufficio tecnico, addetto all'ecologia, nonché rappresentanti delle associazioni ambientaliste, esponenti della stampa e delle televisioni locali e nazionali; erano altresì presenti rappresentanti dei vigili del fuoco e rappresentanti del consorzio di bonifica dell'agro nocerino-sarnese. Il sopralluogo poneva in evidenza la gravissima situazione di inquinamento, visibile ad occhio nudo nel punto in cui le acque del Sarno, ancora limpide, vengono ad accogliere le acque nerastre e piene di detriti provenienti dalla Solofrana. La delegazione si è poi recata presso il comune di Scafati ricevendo delegazioni di amministratori locali, di sindacati, di associazioni ambientaliste e mediche, nonché operatori dell'imprenditoria locale e cittadini sensibili alle problematiche del risanamento. Dalle audizioni è emerso il senso di gravissimo disagio ambientale in cui sono costretti a vivere centinaia di migliaia di uomini con conseguenze economiche negative in un territorio già di per sé preda di conflitti sociali e di emarginazione. In particolare il presidente dell'associazione medica, Nardi, ha messo in evidenza l'alto tasso di malattie dell'apparato respiratorio e di malattie infettive, con percentuali particolarmente elevate di carcinomi polmonari e di epatiti di tipo virale.

Dal sopralluogo sono emerse l'assenza quasi totale di interventi di depurazione delle acque e dell'atmosfera; l'abbandono degli argini del fiume; un utilizzo irresponsabile delle acque inquinate. Si è in particolare constatato l'apporto venefico delle industrie conciarie di Solofra, mentre l'industria di trasformazione dei prodotti agricoli si rende responsabile di sottrazioni incontrollate e non autorizzate di acqua.

Dopo aver richiamato l'attenzione in particolare sullo stato di completo abbandono del medio Sarno, che rappresenta l'area a maggiore tasso di inquinamento, mentre per l'alto Sarno sta forse per avviarsi una prima fase di lavori, ritiene che si debbano acquisire ulteriori elementi relativamente alle risorse finanziarie destinate a qualunque titolo al territorio del Sarno e allo stato delle opere ad esso relative.

Il senatore CARCARINO richiama l'attenzione sulla questione delle concherie di Solofrana, domandandosi quali interventi tecnici siano materialmente possibili. Quanto alle aziende conserviere si domanda quali azioni siano state messe in opera e se sia possibile provvedere all'istituzione di controlli efficaci. Dopo essersi domandato se il progetto del medio Sarno sia stato affidato all'Enea, si dice d'accordo con l'ipotesi avanzata dal relatore di integrare gli elementi conoscitivi attraverso l'acquisizione di precise informazioni sullo stato delle risorse e degli impegni.

Il senatore GRIPPALDI suggerisce di prendere contatto, a fini conoscitivi e comparativi, con un gruppo di concherie che operano ad Arzignano in provincia di Vicenza. Si dice favorevole ad un approfondimento dell'indagine, puntando a rendere compatibili gli obiettivi ambientali con quelli dell'occupazione, in un'area che presenta una sensibilità spiccata per entrambe le problematiche.

Il presidente BRAMBILLA propone di proseguire l'indagine, chiedendo al Presidente del Senato l'autorizzazione all'audizione di funzionari del Ministero dell'ambiente e dell'Enea.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente BRAMBILLA, in considerazione del concomitante inizio dei lavori d'Assemblea, sconvoca la seduta della sottocommissione per i pareri prevista al termine della seduta antimeridiana della Commissione e la riconvoca per le ore 14,45 di oggi con il medesimo ordine del giorno, recante osservazioni alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente sullo schema di recepimento della direttiva comunitaria 87/217/CEE concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato da amianto.

*La seduta termina alle ore 10.*

#### 107<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
BRAMBILLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Stella Richter.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1328) Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24 recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata**

**(228) DIANA ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione**

**(229) DIANA ed altri: Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive**

**(323) PACE e BEVILACQUA: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia**

**(474) SPECCHIA ed altri: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia**

**(622) RECCIA ed altri: Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici**

**(1072) CAMPO ed altri: Misure urgenti per il rilancio economico del settore edile, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonché per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 marzo scorso.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, adottato come testo-base dalla Commissione.

Il senatore CARCARINO ritira l'emendamento 9.18.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 9.2, 9.12, 9.13 e 9.1.

La Commissione conviene quindi, con unica votazione, sugli emendamenti 9.4 e 9.5, di contenuto identico.

La Commissione accoglie quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 9.6 (nuovo testo), 9.7, 9.8 e 9.9 (nuovo testo).

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

Il sottosegretario STELLA RICHTER illustra l'emendamento 10.1 che, previo parere favorevole del relatore PAROLA, è accolto dalla Commissione.

Il presidente BRAMBILLA solleva dubbi circa la proponibilità degli emendamenti 10.0.1, 10.0.2 e 10.0.3, che gli appaiono estranei all'oggetto del decreto-legge.

Il senatore MATTEJA insiste perchè la Commissione esamini i suddetti emendamenti, attesi con urgenza dalle popolazioni alluvionate.

Concordano con le perplessità manifestate dal Presidente, i senatori PAROLA e CARCARINO; in senso favorevole alla proponibilità degli emendamenti si esprimono invece i senatori SPECCHIA, FANTE e RADICE, il quale auspica quanto meno un impegno del rappresentante del Governo ad emanare un decreto-legge in materia di rimozione dei materiali alluvionali nei corsi d'acqua interessati dall'alluvione del novembre scorso.

Il sottosegretario STELLA RICHTER dichiara di non potersi impegnare nel senso richiesto, essendo l'emanazione di decreti-legge oggetto di deliberazione collegiale del Consiglio dei ministri; il senatore RADICE protesta per quella che considera una mancata assunzione di responsabilità del Governo dinanzi alle impellenti esigenze delle popolazioni alluvionate dell'Italia del Nord.

Il presidente BRAMBILLA dichiara, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, l'improponibilità degli emendamenti 10.0.1, 10.0.2 e 10.0.3, per estraneità all'oggetto del decreto-legge in esame.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge.

Dopo che il presidente BRAMBILLA ha dichiarato decaduti, per assenza del proponente, gli emendamenti 11.2, 11.5, 11.11, 11.12, 11.6, 11.3, 11.4, 11.10, 11.8 e 11.7, il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 11.1.

Il relatore PAROLA, dopo aver illustrato l'emendamento 11.9, si rimette alla Commissione sull'emendamento 11.1.

Il sottosegretario STELLA RICHTER si rimette alla Commissione sugli emendamenti 11.9 ed 11.1.

La Commissione conviene sull'emendamento 11.9; risulta conseguentemente precluso l'emendamento 11.1.

Si riprende l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, in attesa del parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

Il senatore PAROLA ritira l'emendamento 2.17.

Dopo che il senatore SPECCHIA ha aggiunto firma agli emendamenti 2.10 e 6.0.1 (nuovo testo), il relatore PAROLA esprime parere contrario al primo e favorevole al secondo.

Il sottosegretario STELLA RICHTER si rimette alla Commissione sull'emendamento 2.10, mentre si dichiara contrario all'emendamento 6.0.1 (nuovo testo).

La Commissione respinge l'emendamento 2.10, mentre accoglie l'emendamento 6.0.1 (nuovo testo).

Si passa alle proposte di coordinamento presentate.

Il relatore PAROLA illustra le proposte di coordinamento nn. 1 e 3, esprimendo poi parere favorevole sulla proposta di coordinamento n. 2, illustrata dal senatore CARCARINO.

Il sottosegretario STELLA RICHTER esprime parere favorevole alla proposta di coordinamento n. 1, mentre è contrario alle proposte di coordinamento nn. 2 e 3.

Poste separatamente ai voti, sono accolte dalla Commissione le proposte di coordinamento nn. 1, 2 e 3.

Il presidente BRAMBILLA propone che sia conferito mandato al senatore Parola a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti accolti.

Il senatore PAROLA interviene per ringraziare il senatore Specchia che ha svolto egregiamente il mandato per la maggior parte dell'*iter* di Commissione: egli è subentrato a quest'ultimo per completare l'esame di un provvedimento di cui condivide l'importanza e che si ripromette di portare in Assemblea seguendo rigorosamente gli indirizzi adottati in Commissione.

La Commissione conferisce quindi mandato al senatore Parola a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti accolti, autorizzandolo ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie; gli conferisce altresì mandato a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale, nonchè a proporre l'assorbimento dei disegni di legge n. 228, 229, 323, 474, 622 e 1072.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1421**

al testo del decreto-legge

**Art. 1.**

*Al comma 1, sostituire, il capoverso 4-bis con il seguente: «Le concessioni-autorizzazioni degli scarichi civili e commerciali e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli stabilimenti ospedalieri, agli enti assistenziali e dalle aziende turistiche ricettive e dalla ristorazione sono rilasciate dal Magistrato alle Acque, previa approvazione dei progetti da parte dei Comuni di Venezia e Chioggia, secondo le rispettive pertinenze territoriali. I relativi canoni sono versati direttamente ai detti Comuni per la gestione degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, secondo i criteri stabiliti annualmente dai Consigli Comunali. I canoni di cui sopra saranno rideterminati unitariamente dal Magistrato alle Acque e dei Comuni di Venezia e Chioggia, con le modalità di cui all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, in base ai criteri di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni».*

1.5

PERUZZA

**Art 3.**

*Sostituire il comma 6-bis con il seguente:*

«6-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto, infine, il seguente comma:

“12-bis. In deroga all'articolo 38, quinto comma, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i canoni dovuti per l'occupazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e Chioggia, ai sensi del Regio decreto 20 ottobre 1904 e dell'articolo 517 del Regolamento per la navigazione marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono determinati dai comuni stessi, nelle forme e modalità previste dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in modo uniforme per tutti gli spazi acquei e nella misura del 50 per cento della tariffa minima della analoga tariffa applicata per gli spazi ed aree pubbliche di pertinenza comunale, ed il relativo gettito è attribuito ai comuni stessi che provvedono alla riscossione in conformità al predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I canoni dovuti per analoghe occupazioni in spazi acquei della laguna veneta attribuiti alla competenza del Magistrato delle acque o dell'Autorità marittima non possono essere superiori a quelli stabiliti dai comuni per gli spazi compresi nei canali e rivi in loro consegna”».

3.12

FABRIS

**Art. 5.**

*Sopprimere i commi 2-bis e 2-ter.*

**5.1**

IL GOVERNO

**Art. 5-bis.**

*All'articolo 5-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 23, primo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, dopo le parole: "nelle isole della laguna" sono aggiunte le seguenti: "nel litorale di Cavallino Treporti"».

**5-bis.1**

IL RELATORE

**Art. 6.**

*All'articolo 6, comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «dieci miliardi» con le altre: «cinque miliardi».*

**6.4**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: «variazioni di bilancio» aggiungere le seguenti: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360».*

**6.1**

PERUZZA

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

**6.3**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

«Per la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui al presente articolo il Ministero dell'ambiente provvederà mediante appalti da aggiudicare attraverso procedura concorsuale - sia essa asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso - prevedendo l'invito di almeno quindici imprese ed applicando l'ordinaria disciplina vigente per gli appalti di opere e lavori pubblici».

**6.5**

IL GOVERNO

*Al comma 1, dopo le parole: «Per la realizzazione degli interventi» aggiungere le seguenti: «finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino scolante».*

6.2

RONCHI, CARCARINO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 6-bis.**

1. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino scolante si procede, ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici, mediante procedura aperta con ricorso all'asta pubblica, ovvero mediante procedura ristretta con ricorso alla licitazione privata.

2. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono abrogati».

6.0.2

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 6-bis.**

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentite le competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano raccolte, coordinate ed integrate le disposizioni legislative speciali per Venezia.

2. Con il decreto di cui al precedente comma sono altresì apportate le modifiche necessarie per il migliore coordinamento della legislazione speciale su Venezia con le disposizioni della legge 28 febbraio 1977, n. 10, del Titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

6.0.1

PERUZZA

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 6-bis.**

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano raccolte, coordinate ed integrate le disposizioni legislative speciali per Venezia.

2. Con il decreto di cui al precedente comma sono altresì apportate le modifiche necessarie per il migliore coordinamento della legislazione speciale su Venezia con le disposizioni della legge 28 febbraio 1977, n. 10, del Titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

**6.0.1** (Nuovo testo)

PERUZZA

#### **Art. 6.**

*Rendere autonomo l'ultimo periodo del comma 1, trasformandolo in comma 2.*

**Coord.1**

PERUZZA

#### **Art. 1.**

*Sopprimere le parole: «delle aziende commerciali» dall'articolo 1, commi 1, 3 e 5.*

**Coord.2**

PERUZZA

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1328**

al testo del decreto-legge

**Art. 9.**

*Al comma 2 sostituire le parole: «da quattro esperti nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici» con le altre: «da un massimo di quattro esperti, da lui stesso nominati, scelti fra persone di comprovata competenza e sulla base di curricula professionali e culturali».*

**9.18**

RONCHI, FALQUI, CARCARINO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis. In sede di prima applicazione del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, lo statuto dell'ANAS è approvato dal consiglio di amministrazione dell'Ente».*

**9.2**

RADICE

*Al comma 3 sostituire le parole: «attraverso pubblica selezione» con le altre: «attraverso pubblico concorso» e sopprimere le parole: «con procedura abbreviata».*

**9.12**

RONCHI, FALQUI, CARCARINO

*Al comma 3 sopprimere le parole: «con procedura abbreviata».*

**9.13**

RONCHI, FALQUI, CARCARINO

*Al comma 3 sostituire le parole: «, fino a venticinque unità» e «, fino a quindici unità» rispettivamente con le seguenti: «fino a cinque unità» «fino a cinque unità».*

**9.1**

CARCARINO

*Al comma 7, sostituire le parole: «indicate nel comma 8» con le seguenti: «indicate nel comma 5».*

**9.4**

RADICE

*Al comma 7, sostituire le parole: «comma 8» con le seguenti: «comma 5».*

**9.5**

IL GOVERNO

*Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «e i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143».*

**9.6** (Nuovo testo)

IL GOVERNO

*Al comma 9, quarto periodo, sopprimere le parole: «anche attraverso l'istituzione di sezioni periferiche presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche».*

**9.7**

IL GOVERNO

*Al comma 9, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «La dotazione organica per la nuova Direzione generale è individuata nell'ambito della dotazione complessiva del Ministero dei lavori pubblici quale risulterà dalla rideterminazione a seguito delle verifiche sui carichi di lavoro ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537».*

**9.8**

IL GOVERNO

*Al comma 9 sostituire il quinto periodo col seguente: «Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante procedure di mobilità interna ed esterna».*

**9.9** (Nuovo testo)

IL GOVERNO

## **Art. 10.**

*Al comma 1 sostituire le parole: «1° marzo», con le seguenti: «1° luglio».*

**10.1**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 10-bis.**

1. Al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono apportate le modifiche ed integrazioni recate dal presente articolo.

2. All'articolo 3 comma 6, dopo la parola: «Regioni» aggiungere le seguenti: «sentito il Magistrato per il Po e le altre amministrazioni dello Stato competenti».

3. All'articolo 4 comma 2 dopo la parola «Regioni» aggiungere le seguenti: «sentiti a loro volta il Magistrato per il Po, gli altri uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici e gli enti locali,».

4. All'articolo 4 il comma 4 è sostituito con il seguente: «Le rimozioni dei materiali alluvionali dei corsi d'acqua ai sensi del comma 2, per ripristinare la loro officiosità, possono essere attuate oltre che con il sistema dell'appalto, anche mediante apposite concessioni che comporteranno a carico del concessionario, l'onere della ricalibratura e della sistemazione delle sezioni fluviali, nonché il pagamento del canone la cui congruità di mercato verrà fissata dal Ministero delle finanze. L'introito realizzato affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministero del tesoro, al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo. In deroga ad ogni altra disposizione e in esenzione al canone erariale, i materiali provenienti dalle rimozioni di cui sopra possono essere impiegati, da parte degli enti locali titolari delle opere danneggiate ricadenti nei territori di cui all'articolo 1 della presente legge, previo parere dell'Autorità idraulica competente, per il ripristino di strade, ponti ed altre opere di pubblico interesse.

5. All'articolo 4 comma 5, dopo la parola «entro» aggiungere le seguenti: «il termine perentorio». Sempre all'articolo 4 comma 5, dopo le parole «dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493» sostituire la restante parte del comma con le seguenti parole: «, utilizzando i fondi di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 398 del 1993, convertito con modificazioni, dalla medesima legge n. 493 del 1993. Il Magistrato per il Po, le regioni e gli enti locali, predispongono a loro volta preventive indicazioni programmatiche sulle quali la stessa Autorità di bacino, secondo gli indirizzi e gli obiettivi fissati dal piano, si esprime prima che gli stessi indirizzi si traducano in piani progettuali operativi».

**10.0.1**

**MATTEJA, RADICE**

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-ter.**

1. L'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995 n. 22 è sostituito dal seguente:

**Art. 4. — 1.** Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici individua con proprio

decreto gli importi delle disponibilità in conto residui sui capitoli dello stato di previsione del proprio Ministero non ancora utilizzate, da destinare al perseguimento delle finalità di cui al comma 2. I predetti importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai capitoli competenti, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione per le finalità di cui al comma 2.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate alla realizzazione, da parte del presidente del Magistrato per il Po e dagli altri organi periferici del Ministero dei lavori pubblici, di un piano straordinario di interventi, diretto a rimuovere le situazioni di pericolo e ad evitare maggiori danni alle popolazioni e alle infrastrutture sui tratti dei corsi d'acqua del bacino padano di competenza statale, individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alla realizzazione di iniziative di pronto intervento e di ripristino degli edifici destinati a pubblici uffici dello Stato danneggiati dagli eventi alluvionali nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 1.

3. Sulla base del piano di cui al comma 2, il presidente del Magistrato per il Po procede, altresì senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'esecuzione di lavori di sistemazione idraulica e di ripristino di sezioni di deflusso dei medesimi tratti dei corsi d'acqua, individuati con il decreto di cui al comma 2, mediante concessioni di estrazione di materiale litoide, finalizzate al miglioramento della officiosità dei corsi d'acqua e, comunque, volte ad assicurare il buon regime degli stessi. Le concessioni dovranno consentire l'autofinanziamento degli interventi. A tale fine sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, criteri, modalità e limiti per il rilascio di tali concessioni.

4. Nei medesimi termini e con le medesime modalità di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente è autorizzato ad utilizzare le disponibilità in conto residui sui capitoli dello stato di previsione del proprio Ministero, non ancora utilizzate, per la realizzazione di interventi concernenti il settore ambientale in base alle finalità del presente decreto.

5. In aggiunta agli interventi di cui all'articolo 2, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), le regioni interessate sono autorizzate a riprogrammare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche attraverso la revoca di interventi già approvati o autorizzati, l'utilizzo delle risorse comunque disponibili per la realizzazione di interventi nei medesimi settori, dandone comunicazione alle amministrazioni statali competenti e stabilendo le relative modalità di attuazione anche in deroga alle normative vigenti, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. Le relative determinazioni sono comunicate al Comitato di cui all'articolo 2.

6. Le somme stanziare nei capitoli della rubrica 6 - Coordinamento dei servizi della protezione civile dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - non utilizzate entro l'anno di competenza, possono esserlo nell'anno successivo.

7. Al fine di assicurare la circolazione stradale nelle regioni individuate nel decreto citato all'articolo 1, comma 2, e dell'intero arco alpino, l'Anas può procedere, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio ed in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, all'assunzione di personale precario addetto alla manutenzione delle strade e alla predisposizione di condizioni che assicurino la circolazione stradale nelle zone predette. I contratti di lavoro non possono avere durata superiore a tre mesi, nè comunque protrarsi oltre il 30 aprile 1995: è in ogni caso esclusa la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per la scelta del personale si procede in relazione alla specifica esperienza acquisita a seguito della effettuazione di precedenti prestazioni omologhe nello stesso ente con precedenza per i residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1».

10.0.2

MATTEJA, RADICE

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 10-bis.**

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 21 gennaio 1995, n. 22 è abrogato».

10.0.3

MATTEJA, RADICE

**Art. 11.**

*Sopprimere l'articolo.*

11.2

RONCHI, FALQUI

*Sopprimere l'articolo.*

11.9

RONCHI, STANISCIÀ, D'ALESSANDRO PRISCO

*Al comma 1, capoverso 4-bis, sopprimere le parole: «nonchè ogni altro intervento edificativo delle suddette comunità».*

11.5

RONCHI, FALQUI

*Al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: «ai soli fini della deroga delle» con le altre: «al solo fine del rilascio delle concessioni o autorizzazioni in deroga alle».*

11.11

RONCHI

*Al comma 1, capoverso 4-bis, dopo le parole: «28 gennaio 1977, n. 10» aggiungere le seguenti: «nel caso di cessazione degli usi e delle finalità di cui al presente comma e in caso di alienazione sono dovuti i contributi di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10».*

**11.12**

RONCHI

*Al comma 1, capoverso 4-bis, sopprimere le parole da: «le norme del presente comma» fino alle parole: «autorizzazione in sanatoria».*

**11.6**

RONCHI, FALQUI

*Al comma 1, capoverso 4-bis, aggiungere, in fine le seguenti parole: «Le norme di cui al presente comma non si applicano alle zone soggette a dissesto idrogeologico, che presentino caratteristiche geomorfologiche tali da non essere idonee a nuovi insediamenti, alle zone sottoposte alle disposizioni di cui al titolo I del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267».*

**11.3**

RONCHI, FALQUI

*Al comma 1, aggiungere alla fine del capoverso 4-bis, le parole: «sono escluse dalla applicazione delle norme del presente articolo gli edifici residenziali non destinati alla abitazione dei tossicodipendenti».*

**11.4**

RONCHI, FALQUI

*Al comma 1, sostituire il capoverso 4-quater col seguente:*

*«4-quater. Le comunità terapeutiche che attuano interventi edificatori sono tenute alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria o al versamento della corrispondente quota di contributi; le comunità sono altresì tenute a realizzare o a contribuire alla costruzione delle opere di urbanizzazione secondaria necessarie per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti provenienti dai propri insediamenti».*

**11.10**

RONCHI

*Al comma 1, capoverso 4-quater, sopprimere le parole: «residenziali».*

**11.8**

RONCHI, FALQUI

*Al comma 1, capoverso 4-quater, aggiungere in fine le seguenti parole:*  
«Agli immobili destinati ad attività produttive o ad allevamenti realizzati od utilizzati dalle comunità terapeutiche si applicano le normative vigenti in materia di scarichi e smaltimenti».

11.7

RONCHI, FALQUI

*Al comma 1, aggiungere il seguente capoverso:*

«4-quinquies. Le norme del presente articolo si applicano anche alle strutture per disabili».

11.1

SPECCHIA

## Art. 2.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. L'importo forfettario previsto dalla tabella allegata alla legge n. 47 del 1985 per la tipologia di abusi 4, 5, 6 e 7, si intende dovuto per ciascuna unità immobiliare e non per ciascun abuso di quella tipologia».

2.10

PALOMBI, NAPOLI, PEPE

*Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Entro un anno dalla conversione in legge del presente decreto il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con le regioni, determina le modalità di trasferimento della quota eccedente agli importi predetti relativi alle somme entrate a titolo di oblazione ai comuni maggiormente interessati all'abusivismo».

2.17

PAROLA, D'ALESSANDRO PRISCO, DONISE

## Art. 6

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

### «Art. 6-bis.

1. Le Regioni, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1995, n. 47, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono gli os-

servatori regionali sull'abusivismo edilizio che si avvalgono delle rilevazioni dei comuni, dell'Autorità giudiziaria e dei propri uffici.

2. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce un osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio che pubblica ogni anno un rapporto sull'andamento del fenomeno dell'abusivismo articolato per regioni e per tipologie di abuso. Tale osservatorio, costituito con personale del Ministero dei lavori pubblici, si avvale di rilievi aereofotogrammetrici e di un'eventuale collaborazione con altri Ministeri competenti e con le Regioni.

3. L'Arma dei carabinieri svolge compiti di sorveglianza nelle zone a particolare tutela ed a maggior rischio di presenza di criminalità organizzata».

**6.0.1** (Nuovo testo)

RONCHI, FALQUI

## PROPOSTE DI COORDINAMENTO

*All'emendamento 1.42 sostituire dalle parole: «al comma 5, secondo periodo» alla fine, con le seguenti: «il comma 5, secondo periodo è sostituito dal seguente: "È consentito il versamento dell'intera oblazione all'atto della presentazione della domanda di sanatoria, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate"».*

**Coord.1**

IL RELATORE

*All'emendamento 2.7 (nuovo testo) sostituire le parole da: "dopo la parola «abusivamente»" fino alla fine con le seguenti: "sostituire le parole: «in zone sismiche, alluvionali o comunque soggette a rilevanti rischi di calamità naturali» con le seguenti: «in zone alluvionali o comunque soggette a rischi di calamità naturali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni»".*

**Coord.2**

CARCARINO

*L'emendamento 8.11 è sostituito dal seguente subemendamento all'emendamento 8.20 (nuovo testo): «Al capoverso 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonchè l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.*

**Coord.3**

IL RELATORE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sulle strutture sanitarie**

MERCOLEDÌ 15 MARZO 1995

**18ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MARTELLI

*La seduta inizia alle ore 18,20.*

*INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE PER L'ACQUISIZIONE DI ELEMENTI CONOSCITIVI SULLA SITUAZIONE DEL POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA (A010 000, C34\*, 0001\*)*

Il presidente MARTELLI, in apertura di seduta, informa i componenti della Commissione di aver ricevuto dal rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma risposte relative ai quesiti posti dalla Commissione, accompagnate dalla seguente lettera:

«Gentilissimo Senatore, vorrò scusare il lungo periodo resosi necessario per la risposta alle domande da Lei cortesemente formulate e tramite Lei estendere le scuse ai membri della Commissione, ma è stato necessario procedere ad una accurata stesura delle risposte interessando le stesse altri Organi ed uffici di questa Università. Distinti saluti».

Il Presidente chiede quindi al consulente della Commissione d'inchiesta professor Faberi, che assiste alle sedute a norma dell'articolo 20 del Regolamento interno, di esprimere un primo parere sulle risposte inviate alla Commissione dal rettore Tecce.

Il professor FABERI si riserva di valutare, anche da un punto di fatto, eventuali aspetti da approfondire ulteriormente.

Un primo giudizio d'insieme, che coincide quasi perfettamente con il parere espresso dal dottor Altieri anche lui consulente della Commissione, consente di affermare già ad una prima lettura, che le risposte del Rettore Tecce suscitano forti perplessità dal momento che esse evidenziano non solo irregolarità amministrative e vizi di legittimità ma anche ipotesi di infrazioni più gravi.

I senatori CARPINELLI, BINAGHI, XIUMÈ pongono alcune domande alle quali risponde il professor FABERI.

Resta inteso che i due vice-presidenti Binaghi e Di Orio coordineranno l'ulteriore lavoro d'indagine e riferiranno quanto prima al *plenum* della Commissione.

Il senatore **CARPINELLI** ritiene che sia preferibile al metodo delle audizioni pubbliche il sistema dei contatti riservati e delle risposte scritte. Concorda il senatore **XIUMÈ** il quale ritiene preferibile un metodo più ravvicinato di lavoro anche per non diluire troppo il campo d'indagine.

Il senatore **CARPINELLI** ritiene che si debbano chiedere informazioni e dati anche ad altri soggetti rispetto a quelli direttamente interessati dalle vicende del Policlinico.

*ACQUISIZIONE DI ELEMENTI CONOSCITIVI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517.  
(A010 000, C34\*, 0001\*)*

Il presidente **MARTELLI** informa di aver prospettato nell'ultimo Ufficio di Presidenza la proposta di sottoporre ad uno specifico lavoro d'indagine della Commissione il tema della libertà di scelta dei pazienti di rivolgersi a strutture pubbliche e private, relativamente alla quale le domande che si indirizzano verso le strutture sanitarie di altri paesi costituiscono una forma di evasione e quindi di sostanziale disapplicazione.

Il senatore **DIONISI** ritiene che una iniziativa del genere di quella che la Commissione si appresta a licenziare sarebbe senz'altro condivisibile a condizione che lo spettro di lavoro della Commissione si allarghi anche ad altri settori d'indagine che certamente non sono meno rilevanti.

Ritiene che la salute nel luogo di lavoro, la infortunistica di competenza delle USL e la distribuzione dei distretti nel territorio offrano un campo d'indagine che la Commissione ha il dovere di esplorare.

Il senatore **CARPINELLI** si dice più che interessato alla proposta avanzata dal collega **Dionisi**. Ritiene però di manifestare certe riserve su un modo di portare avanti il lavoro d'indagine e d'inchiesta della Commissione, disperdendo l'attenzione in troppe direzioni. Si rischia a suo parere di rincorrere infruttuosamente un ventaglio troppo vasto di problemi.

Il senatore **MANARA** sostiene che sarebbe riduttivo vedere l'infortunistica sotto un'ottica sanitaria.

Il senatore **DIONISI** risponde che la sua proposta intende verificare l'applicazione delle norme sanitarie in materia di prevenzione.

Anche il senatore **MONTELEONE** sostiene che si tratta di un problema di prevenzione, come tale di stretta competenza delle strutture sanitarie.

Il senatore **MANARA** riprendendo la parola paventa il rischio che il campo d'indagine si allarghi troppo a detrimento di problemi di più specifica competenza della Commissione.

Il presidente MARTELLI risponde che si tratta appunto di valutare comparativamente più campi d'indagine.

Il presidente MARTELLI mette quindi ai voti separatamente le due proposte: - la prima avanzata da lui stesso e la seconda dal senatore Dionisi - che sono approvate dalla Commissione.

*SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente MARTELLI avverte che la seduta, già convocata per domani 16 marzo alle ore 15, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 19,45.*

**COMMISSIONE DI INDAGINE**  
**a norma dell'articolo 88 del Regolamento**  
*richiesta dal senatore Francesco Tabladini*

MERCOLEDÌ 15 MARZO 1995

**6ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PINTO

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

Il Presidente PINTO informa che, in seguito al mandato conferitogli dalla Commissione nella seduta di ieri, ha provveduto a trasmettere al Presidente del Senato, in data odierna, la relazione approvata nella seduta del 14 marzo 1995.

(A008 000, C25°, 0002°)

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni  
criminali similari**

MERCOLEDÌ 15 MARZO 1995

**Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
Tiziana PARENTI

*La seduta inizia alle ore 15.*

**Audizione del prefetto Luigi Rossi, Sottosegretario all'interno**  
(A010 000, B53ª, 0001ª)

Il Presidente Tiziana Parenti richiama i temi dell'odierna audizione.

Il Sottosegretario di Stato per gli interni Luigi Rossi fa presente che, dalla fine di gennaio ad oggi, nelle province di Palermo e Catania sono stati consumati diciotto omicidi, con una concentrazione di delitti che non si registrava dal 1992.

Le prime risultanze investigative hanno escluso un'eziologia mafiosa, per il triplice omicidio di Gravina di Catania in danno di Natale LOMBARDO, Carmelo Morales e Carmelo D'URSO e per quello di Marco DI FORTI a Palermo.

Il movente del primo episodio, per il quale l'Arma dei Carabinieri ha proceduto all'arresto di un pregiudicato, sembra attribuibile ad un conflitto di interessi di natura economica tra appartenenti alla criminalità comune.

L'omicidio di Marco DI FORTI, un giovane tossicodipendente palermitano, appare anch'esso maturato in un contesto diverso da quello mafioso.

Analoghe considerazioni possono essere svolte per alcuni dei più recenti episodi.

L'assassinio, l'11 marzo scorso a Vizzini, dei fratelli Giuseppe e Maurizio AUSIOLIO, per il quale sono stati arrestati gli autori non ha infatti motivazioni mafiose. Per l'omicidio di Vittorio Emanuele AN-NINO, un incensurato di 32 anni ucciso ad Acireale a colpi di fucile, nella tarda serata del 13 corrente, le indagini, immediatamente avviate, escludono al momento, la natura mafiosa dell'atto criminoso.

Tutti gli altri delitti possono, invece ricondursi, sia pure per vie diverse, ad una matrice di carattere mafioso.

Gli assassini a Corleone - prima di Giuseppe GIAMMONA all'interno del suo negozio di abbigliamento e, poi, della sorella Giovanna e del marito di quest'ultima Francesco SAPORITO - per le tecniche e le armi usate e per l'elevato volume di fuoco, sono ascrivibili - secondo le prime valutazioni - al tradizionale repertorio mafioso. Gli stessi sembrano rientrare nella logica del contrasto tra gruppi contrapposti, finalizzato alla ridefinizione degli equilibri interni a «Cosa nostra».

Qualche riflessione merita la circostanza che i due fatti di sangue si sono verificati a Corleone, violando «l'ordine» nella sede storica e simbolica del potere mafioso. Ciò pone un pressante interrogativo al quale solo il prosieguo delle indagini potrà fornire un'adeguata risposta, ossia se Totò Riina abbia consentito a quanto è accaduto o abbia subito perché la sua posizione si è indebolita?

Gli omicidi a Palermo di Marcello GRADO, figlio di Gaetano, cugino del collaboratore di giustizia Salvatore Contorno, di Domenico BUSCETTA, figlio di Vincenzo, fratello di Tommaso Buscetta, il primo e il più noto dei «pentiti» di mafia e quello di Francesco BRUGNANO, ritenuto affiliato alla cosca di Partinico e indicato come informatore delle forze di polizia, ripropongono la sperimentata strategia mafiosa di intimidazione e di delegittimazione dei collaboratori di giustizia.

Altrettanto riconducibili ad un contesto mafioso appaiono, da ultimo gli omicidi a Palermo di Armando VITALE, genero di Filippo Mineo, scomparso nel 1982 nel corso di una delle guerre di mafia, nonché di Vincenzo TRIPODI ed Angelo DI MAURO a Catania.

Analoga eziologia ha, altresì, il duplice omicidio di Giuseppe DI PERI e del figlio Salvatore, uccisi a colpi di arma da fuoco nella campagna di Villabate, la sera del 14 corrente.

Quella dei DI PERI è, infatti, una delle cosche mafiose storiche del palermitano e la più anziana delle vittime di quest'ultimo fatto di sangue era già sfuggito a due agguati nel 1989 e nel 1992.

Soffermandosi sulle misure che in merito sono già state adottate fa quindi presente che, su indicazione del Capo della Polizia, è stata costituita, presso il Servizio Centrale di Protezione, una speciale unità di crisi che ha curato la tempestiva predisposizione ed esecuzione di un dettagliato piano di sicurezza nei confronti dei collaboratori di giustizia a rischio e dei loro familiari.

Sotto il profilo investigativo, è stato poi incentivato il coordinamento interforze, anche attraverso la creazione di un apposito «team», affidato alla responsabilità del vice direttore della D.I.A., dottor Micalizio.

Osserva quindi che la recrudescenza dell'attività criminale in Sicilia pone fine ad un periodo di calma relativa, che era comunicato dopo l'omicidio di Padre Puglisi, parroco di Brancaccio, avvenuto a Palermo il 15 settembre 1993. Tale grave episodio può essere considerato l'ultimo atto di uno scontro frontale con lo Stato che, a partire dal 1992 ed in particolare con la sentenza definitiva per il maxiprocesso, aveva assunto toni drammatici con le stragi di Capaci e Via D'Amelio e gli attentati di Roma, Firenze e Milano.

Gli episodi in questione sembrano, per un verso, aver avviato un'ulteriore campagna di intimidazione e terrore contro i collaboratori di giustizia e contro coloro che sono prossimi ad intraprendere una collaborazione, il cui chiaro intento è quello di disincentivare il «pentiti-

smo», attraverso la minaccia di reazioni violente di ricompattare le fila dell'organizzazione, riaffermando le «leadership» tradizionali.

In un contesto siffatto alcuni degli episodi più recenti potrebbero, quindi, essere ascritti ad una nuova guerra di mafia, i cui contorni però non sono ancora chiaramente delineati.

In particolare, gli omicidi dei germani GIAMMONA, perpetrati come detto in Corleone, unitamente a quelli di Palermo ai danni di parenti di collaboratori di giustizia (GRADO e BUSCETTA), potrebbero far ritenere che, mentre da un lato va indebolendosi la posizione di Riina, dall'altro vi sarebbe una contestuale riaffermazione dell'autonomia decisionale, sul territorio, delle singole famiglie.

Queste ultime, colpendone i parenti, intenderebbero non solo intimidire i collaboratori, ma anche riportare al vecchio ordine di «Cosa Nostra», fondato essenzialmente sull'antico principio del potere assoluto delle famiglie all'interno dei singoli mandamenti, senza strutture organizzative verticistiche facenti capo ad un leader incontrastato.

Peraltro, una scelta strategica di tale portata sarebbe coerente col possibile fallimento della politica sinora perseguita da Riina, tesa allo screditamento processuale dei pentiti ed allo scontro diretto con lo Stato, anche al fine di ottenere una favorevole revisione della normativa sul regime carcerario differenziato.

Tale opzione originerebbe, altresì, dalla situazione di scollamento verificatasi tra il vertice di «Cosa Nostra» - in carcere o in latitanza - e la sua struttura territoriale di base, a causa delle difficoltà di gestione dell'organizzazione dovuta, oltre che all'isolamento carcerario, anche alla sempre più incisiva azione di contrasto esercitata dallo Stato.

In tale contesto deve, inoltre, essere valutata la costituzione, il 2 marzo 1995 a Caltanissetta, del latitante Onofrio CATALANO.

La chiave di lettura di tale gesto potrebbe rinvenirsi anche nella possibilità che, con l'approssimare dell'avvio del processo sulla strage di Capaci, il CATALANO sia stato indotto sondare l'ambiente ed il personale di Polizia Penitenziaria della locale Casa Circondariale, che presto accoglierà personaggi di grosso calibro imputati nel processo in argomento.

Va altresì ricordato che anche prima degli attacchi della mafia contro obiettivi istituzionali nel 1992-93, si registrarono analoghe decisioni da parte di altri «uomini d'onore».

L'attuale campagna mafiosa non si traduce solo in azioni «militari», ma si è espressa anche attraverso una serie di tentativi di disinformazione, volti anch'essi a deligittimare i contributi dei collaboratori di giustizia.

Il discredito della persona del collaboratore e la demotivazione dell'apporto fornito vuole avere vari significati: un effetto intimidatorio, diretto all'ambito familiare; in buona sostanza, un invito a parenti ed amici a «dissociarsi» dal collaboratore e dal nucleo familiare che intendesse sostenerlo: lo screditamento delle ragioni del pentimento e la pretesa dimostrazione del contenuto eticamente abietto delle rivelazioni, secondo i parametri «moralistici della mafia»; insinuazione del dubbio sulle metodologie di indagini di alcune Procedure, che hanno gestito e continuano a gestire i collaboratori nei più rilevanti processi a «Cosa Nostra».

La vicenda Di Maggio e gli effetti del dossier ricevuto anonimamente dall'onorevole Fragalà e da questioni consegnato alla Commis-

sione Parlamentare Antimafia ed ai Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Interno rivela, nel comportamento del redattore, motivazioni che conducono a questo scenario.

Al di là degli effetti lesivi su un procedimento penale in corso, ripetutamente sottolineati dalla Procura della Repubblica di Palermo, il documento ha espresso le sue potenzialità quando è stato diffuso dagli organi di informazione affermando, implicitamente, una carenza delle Istituzioni nel tutelare la segretezza delle inchieste e, per converso, una capacità dell'organizzazione criminale di conoscerne gli aspetti più riservati.

Questa nuova stagione di violenza è stata preceduta, ad iniziare dall'ultimo scorcio del 1993, da una sistematica azione di intimidazione nei confronti di amministratori pubblici dell'area parlamentare a ridosso del capoluogo, zona di incontrastata influenza di «Cosa Nostra» e, segnatamente, dei Corleonesi.

Venendo all'esame dell'azione dei poteri dello Stato, sottolinea che l'attenzione del Governo ai problemi della criminalità e, in particolare, di quella organizzata – nonosante da qualche parte si tenti di accreditare il contrario – non si è ridotta e non ha mai cessato di impegnare ogni risorsa e le migliori energie dell'Amministrazione, sia nella scelta degli uomini sia sul fronte legislativo.

È bene ricordare in proposito la creazione delle speciali strutture operative e giudiziarie e l'ampliamento delle potenzialità investigative dell'attività di polizia; l'introduzione della disciplina a tutela dei collaboratori di giustizia, la previsione di un regime penitenziario differenziato nei confronti dei detenuti condannati per delitti di criminalità organizzata; l'approvazione di nuove disposizioni volte ad ottenere una maggiore trasparenza nei trasferimenti dei capitali ed ad evitare pericolose collusioni tra gruppi criminali ed Istituzioni.

Si è così dato vita ad un sistema normativo particolarmente efficace, arricchito dalle disposizioni che hanno introdotto la figura del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle misure antiracket, nonché dal nuovo regolamento per il programma di protezione dei collaboratori di giustizia.

Ma il fronte di intervento è stato esteso anche sul piano internazionale.

I lavori della Conferenza Mondiale dell'ONU sul crimine organizzato transnazionale – ospitati dal nostro Governo a Napoli nel novembre dell'anno scorso – hanno favorito convergenze sull'esigenza che le trame della criminalità siano affrontate attraverso uno sforzo congiunto.

Ed è proprio in tale direzione che l'Italia, già da anni, oltre ad una coordinata attività bilaterale, partecipa ed è promotrice di iniziative di settore nell'ambito dell'Unione Europea e nei confronti di alcuni Stati dell'Europa dell'Est e di Paesi del Bacino del Mediterraneo.

Su queste linee il Governo intende proseguire la sua azione, consapevole della positività dei risultati fin oggi conseguiti. In questa prospettiva l'articolo 41-bis, insieme al sistema delle misure di prevenzione personali e patrimoniali ed alle norme per i collaboratori di giustizia, va considerato strumento determinante; e ne è indiretta conferma proprio l'avversione ad esso che, anche in maniera esplicita, esprimono gli appartenenti alla mafia.

È per questo che il Governo ha considerato estremamente significativa la decisione del Parlamento di confermare la vigenza dell'articolo 41-bis fino al 31 dicembre 1999.

Ma la strategia di contrasto deve continuare a svilupparsi anche in altre direzioni.

Le indagini di questi ultimi anni ed, in particolare quelle per le stragi di Capaci e di Via D'Amelio, hanno dimostrato che le organizzazioni mafiose non temono tanto l'arresto isolato o la singola operazione, finalizzata a colpire un determinato traffico illecito, quanto il fronte ampio dell'inchiesta giudiziaria e patrimoniale, lo smantellamento progressivo, coordinato e sistematico, dei capisaldi insediati nel territorio e in determinati settori sociali o istituzionali.

Occorre dunque orientare sempre più l'azione investigativa nei confronti dell'interno sistema criminale. Dovrà farsi riferimento in modo ancor più incisivo a due direttrici, provvedendo, da un lato, ad individuare quei settori del mondo criminale che sono sin qui riusciti a sottrarsi all'azione repressiva dello Stato; dall'altro, ad impedire la riorganizzazione di quelle associazioni criminali che sono state scompagnate.

Non vi è dubbio, comunque, che l'efficacia della strategia di contrasto deriva dalla capacità del sistema investigativo di riuscire a cogliere i mutamenti i profili evolutivi del fenomeno criminale, attraverso la programmazione e lo sviluppo di mirate investigazioni preventive.

La mafia non ha solo un'elevata capacità di mimetizzazione, ma riesce anche a riprodursi con relativa facilità ed a sostituire interi spezzoni della sua struttura.

Nel prossimo futuro, dovrà, quindi, essere accentuata una sistematica azione di monitoraggio nei confronti di coloro i quali, anche se non direttamente coinvolti nelle precorse inchieste, possono comunque essere ritenuti capaci di riempire i vuoti creatisi all'interno della gerarchia delle cosche, surrogando i capi o i «soldati» tratti in arresto. Nei confronti di tali soggetti, in assenza di elementi probatori che consentano l'avvio di un procedimento penale, dovranno essere utilizzati tutti gli strumenti offerti dalla normativa che regola le misure di prevenzione personali e patrimoniali.

Sarà, altresì, necessario dedicare un impegno particolare alla ricerca ed alla cattura dei più pericolosi latitanti. Perché l'azione repressiva possa produrre effetti sempre più incisivi, non dovrà essere diretta solo contro gli affiliati, ma estendersi a tutte le aree di collusione e di contiguità dei sodalizi, colpendo i referenti degli stessi che ancora si annidano nel mondo delle professioni, nelle amministrazioni pubbliche e nel circuito bancario e finanziario.

L'azione di contrasto dovrà, inoltre, continuare a rivolgersi prioritariamente all'aggressione del patrimonio illecitamente acquisito dalla criminalità. Una più efficace azione di contrasto alle formazioni mafiose potrà essere realizzata, tramite la confisca dei beni e la sottrazione dei cespiti patrimoniali indispensabili per la sopravvivenza delle organizzazioni stesse nonchè attraverso un'intensa attività preventiva che analizzi i flussi finanziari sospetti, anche prescindendo dalla commissione di specifiche ipotesi di reato.

Sottolinea infine che il Governo intende procedere, con sempre maggiore rigore, sulla strada di un più capillare presidio del territorio,

che va sottratto al controllo mafioso e restituito a regolari e pacifiche forme di convivenza, con l'impegno assicurato dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con l'apporto estremamente significativo delle Forze Armate. A tale ultimo riguardo, in occasione della Conferenza interprovinciale per la Sicilia occidentale, che si è tenuta a Palermo il 6 marzo scorso, tutti i magistrati ed i responsabili delle forze di polizia hanno positivamente giudicato il prezioso contributo offerto dai militari, impegnati nell'operazione denominata «Vespri Siciliani».

Il Governo è fermamente determinato a proseguire, con assoluta fermezza, lungo la strada intrapresa, intensificando al massimo la lotta contro la criminalità organizzata, forte dei positivi risultati che le strategie finora adottate hanno consentito di conseguire.

Il senatore Ferdinando IMPOSIMATO (gruppo progressisti federativo), dopo aver dichiarato di condividere il quadro della situazione rappresentato dal sottosegretario Rossi, pone in particolare evidenza la finalità di delegittimazione dei pentiti da questi illustrata. Dopo aver osservato che sui recenti fatti di sangue è diffuso un allarmante disinteresse, ritiene assolutamente indispensabile una corretta informazione sui reali pericoli da essi determinati.

Rileva inoltre una contraddittorietà nel comportamento del Governo che, nella seduta odierna ha sostenuto la riconosciuta efficacia e validità della proroga dell'articolo 41-*bis* mentre dinanzi alla Commissione giustizia del Senato mostra alcune incertezze in merito. Chiede infine la valutazione del sottosegretario Rossi circa il nuovo regolamento sulla gestione dei pentiti.

Il deputato Sandra BONSANTI (gruppo progressisti federativo) chiede quali iniziative siano state assunte per risalire all'autore delle rivelazioni contenute nel cosiddetto «dossier Di Maggio» e se esse abbiano in qualche misura potuto favorire la fuga di Brusca.

Il deputato Giuseppe AYALA (Gruppo democratici) osserva che dopo i drammatici eventi del 1992, e in particolare dopo la cattura di Riina, Cosa nostra abbia privilegiato una linea di *understatement* nell'ottica di riacciare i contatti con il mondo politico e riequilibrare i poteri interni. I recenti omicidi di parenti di collaboratori di giustizia rappresentano quindi un chiaro segnale rivolto a quei pentiti che possono fornire valide informazioni sullo stato attuale dell'organizzazione criminale e rappresentano una svolta per segnalare in maniera cruenta la presenza sul territorio. Chiede quindi se il Governo condivida o meno tale analisi e quali iniziative sia intenzionato a porre in essere per impedire tale strategia e l'innalzamento del livello di aggressione mafiosa.

Il deputato Gaetano GRASSO (gruppo progressista federativo) ricorda che la scorsa settimana è stata denunciata, da parte di alcuni magistrati della direzione distrettuale antimafia di Catania, la non copertura di quattro posti di pubblico ministero. Si chiede se tale fatto non sia un'ulteriore prova della caduta di tensione nella lotta alla mafia, soprattutto nelle sedi più decentrate. Si crea così il rischio di assistere impotenti a centinaia di scarcerazioni per decorrenza dei termini: chiede quindi se siano allo studio ipotesi che favoriscano la scelta delle sedi più disagiate.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta).

(Riprende la seduta pubblica)

Il deputato Giuseppe SCOZZARI (Gruppo progressista federativo) ricorda di aver presentato una interrogazione sulla diffusione del dossier Di Maggio: tale diffusione ha provocato una grave situazione di pericolo per la famiglia Reda, favorendo nel contempo la latitanza di Brusca. Con la collaborazione dell'onorevole Fragalà si è quindi attuato un tentativo volto a screditare un valido collaboratore di giustizia, che è anche un importante teste nel processo contro Giulio Andreotti. È indispensabile a questo punto che si faccia una assoluta chiarezza sulle modalità e sulle responsabilità che hanno portato alla diffusione del documento. Chiede poi quali chiavi di lettura siano al momento disponibili a proposito della sistematica azione di intimidazione contro gli amministratori pubblici delle aree palermitane e agrigentine, e se sia stata posta sufficiente attenzione alla situazione presente in queste ultime zone.

Il deputato Marianna LI CALZI (gruppo forza Italia) ritiene che sia necessario fare chiarezza con assoluta obiettività sulla vicenda del dossier Di Maggio, a proposito del quale non ritiene per altro si siano verificate grandi irregolarità per quanto concerne la diffusione e che non ritiene inoltre aver avuto effetti così pesanti sulla prosecuzione della latitanza di Brusca.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta).

(Riprende la seduta pubblica)

Osserva comunque che sono emersi importanti problemi riguardo alla situazione dei pentiti: inizialmente questi hanno consentito di aprire un'importante finestra sulla realtà, fino ad allora sconosciuta, delle organizzazioni criminali. Ora i collaboratori di giustizia sono grandemente cresciuti nel loro numero ed occorre regolarizzare il rapporto, che non può essere identico a quello che sussisteva quando i pentiti erano poche unità. Desidera poi sapere se sia adeguata, e se si preveda un suo incremento, l'azione investigativa volta a ricostruire la struttura delle organizzazioni criminali nel presente: troppo spesso infatti l'attenzione si è concentrata quasi interamente sul riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori relative al passato.

Il sottosegretario Luigi ROSSI si riserva di integrare con una ulteriore relazione le risposte che fornirà ora, necessariamente sintetiche. Con riferimento alle questioni poste dal senatore Imposimato, sottolinea che è senz'altro da escludersi una carenza d'impegno da parte degli apparati dello Stato. Per quanto riguarda l'utilizzazione delle carceri di Asinara e di Pianosa al fine di massima sicurezza fa presente che il proseguimento dell'utilizzazione a fini carcerari di tali strutture deve essere temperato con altre esigenze.

Osserva inoltre che il Governo non ha alcuna preclusione circa l'approfondimento o la modifica delle recenti norme del regolamento sulla gestione dei pentiti e, anche con riferimento all'intervento del de-

putato Li Calzi, fa presente che si sta attivando per l'individuazione di adeguate modalità di tutela delle esigenze di tali soggetti e per la funzionalità delle relative disposizioni alle esigenze processuali.

Replicando al deputato Bonsanti, osserva che le osservazioni svolte nella sua relazione in ordine al cosiddetto «dossier Di Maggio» sono relative ai profili esterni della vicenda, mentre, per quanto riguarda gli aspetti sostanziali, il problema è di natura giudiziaria. Fa quindi presente che si stanno attivamente svolgendo le ricerche di Brusca e di altri pericolosi latitanti, anche mediante reparti specializzati e gruppi appositamente costituiti.

Con riferimento all'intervento del deputato Ayala, segnala che i recenti fatti criminosi hanno indotto a sensibilizzare al massimo la vigilanza sul territorio e, al riguardo, fa presente che l'utilizzazione dell'esercito non esclude la necessità di potenziare le forze dell'ordine.

Replicando al deputato Grasso, fa presente che il Ministero dell'Interno ha raccolto le preoccupazioni manifestate circa la situazione degli uffici giudiziari di Catania.

Fa quindi presente al deputato Scozzari che, con riferimento agli episodi di intimidazione perpetrati nei confronti di amministratori locali palermitani ed agrigentini, è stata sensibilizzata l'attività di controllo, sorveglianza ed indagine.

Dopo aver dichiarato che la recente recrudescenza delle attività criminali in Sicilia impegna il Governo ad una coerente e ferma azione di risposta, fa presente che la normativa speciale della regione siciliana rende remota la possibilità di sciogliere l'assemblea regionale.

Il Presidente Tiziana PARENTI ringrazia il sottosegretario Rossi per il contributo offerto ai lavori della Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**Seduta (2ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

Tiziana PARENTI

*La seduta inizia alle ore 17.*

**Audizione del dottor Achille Serra, Prefetto di Palermo; audizione del Generale Mario Nunzella, Comandante del ROS; audizione del dottor Gennaro Monaco, Direttore dello SCO; audizione del Generale Giovanni Verdicchio, Direttore della DIA**

(A010 000, B53ª, 0001ª)

Il dottor Achille SERRA ricorda che negli ultimi giorni si è assistito ad una forte *escalation* degli omicidi, con una situazione che ricorda

quella dell'inizio degli anni '90, prima del maxi processo, quando il clan dei corleonesi decise l'adozione di una linea di grande violenza per modificare il rigore da parte dello Stato. Assistiamo oggi ad un forte attacco nei confronti dei familiari di pentiti e al tentativo di procedere ad una ristrutturazione dell'organizzazione: su tali basi le ultime notizie sembrano attribuire i fatti di sangue al gruppo dei corleonesi, nelle cui mani sembra essere rimasta la sostanza del potere mafioso.

(La Commissione delibera di proseguire in seduta segreta).

(Riprende la seduta pubblica).

Il dottor Achille SERRA ricorda l'importanza del settore scolastico, del mondo della produzione e del settore bancario: si propone di incrementare i contatti, anche organizzativi, con queste realtà, assolutamente centrali per procedere ad una efficace forma di azione contro la delinquenza organizzata. Sottolinea anche l'esigenza di sveltire il sistema degli appalti, che appare attualmente paralizzato. Va infine detto che, senza alcun dubbio, è importante rendere più incisivo l'attacco ai patrimoni di origine illecita, così come appare fondamentale una efficace azione per la cattura dei latitanti: tuttavia occorre rendersi conto che sono indispensabili anche altre misure, in grado di correggere la disastrosa situazione sociale che caratterizza vaste zone del palermitano e dell'intera Sicilia.

Il generale Giovanni VERDICCHIO ricorda che dopo le stragi del 1993 la strategia di «cosa nostra» sembrava essersi indirizzata verso una fase di maggiore «quiete»: in questa luce anche gli episodi di intimidazione e di violenza del 1994 potevano essere ricondotti alla volontà di garantire il controllo del territorio. L'apparizione sulla scena di nuovi collaboratori di giustizia e la proroga della vigenza dell'articolo 41 bis hanno ora condotto ad una nuova evoluzione nell'atteggiamento della mafia, che sembra essersi indirizzata verso posizioni più aggressive.

Per quanto riguarda i recenti fatti di sangue della Sicilia occidentale, questi sembrano in generale riconducibili ad una matrice mafiosa con diverse motivazioni, che possono andare dalla volontà di colpire soggetti maggiormente sospettati di possibili cambiamenti di campo alla volontà di colpire direttamente parenti di collaboratori di giustizia ed anche al possibile indebolimento della posizione di *leadership* di Riina. Occorre comunque procedere in modo sistematico, non potendosi affermare con certezza l'esistenza di nuovi e diversi equilibri: una prima ipotesi ricostruttiva generale parte da una potenziale situazione di conflitto tra il gruppo Provenzano-Aglieri ed il gruppo Brusca-Bagarella, con una sorta di provvisorio equilibrio che si sarebbe ora ricostituito. Una seconda ipotesi ricostruttiva parte dall'attribuzione dei fatti di sangue alla vecchia *leadership* corleonese, che avrebbe così manifestato la sua volontà di reagire contro le nuove generazioni criminali. Una terza ipotesi è che si voglia ripristinare l'ordine preesistente al dominio corleonese, riaffermando il potere delle vecchie famiglie e la vecchia struttura, che sarebbe così resa impenetrabile anche al fenomeno delle collaborazioni. Si creerebbe così un potere assoluto delle famiglie nel loro territorio, indebolendosi il potere della «Commissione» e del suo capo. Di fronte a

queste ipotesi, emerge comunque fondamentale la necessità di individuare con precisione i capi storici delle organizzazioni criminali e il loro ruolo attuale. Per quanto riguarda infine la costituzione di Catalano, esiste un'ipotesi che riconduce tale fatto alla volontà del soggetto di sottrarsi in via preventiva a importanti futuri azioni criminali.

Il generale Mario NUNZELLA ritiene che i recenti fatti criminali verificatisi in Sicilia si pongano nel quadro delle dinamiche evolutive dell'organizzazione e stabilizzazione dei poteri mafiosi; premesso che le alleanze non paiono mutate, fa presente che è possibile il formarsi di gruppi avversi ai corleonesi, che i recenti omicidi abbiano un seguito, che vi possano essere modificazioni nella struttura di «Cosa nostra» e che è certo il proseguimento della linea dura nei confronti delle istituzioni.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta).

(Riprende la seduta pubblica).

Il generale Mario NUNZELLA ritiene che taluni omicidi recentemente perpetrati possano leggersi come intimidazioni nei confronti di chi sia in procinto di collaborare con la giustizia.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta).

(Riprende la seduta pubblica).

Il generale Mario NUNZELLA osserva che la maggior parte degli omicidi recentemente perpetrati è finalizzata all'eliminazione di appartenenti a cosche perdenti; il fenomeno potrebbe quindi leggersi come il ribadirsi di una situazione di potere.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta).

(Riprende la seduta pubblica).

Il generale Mario NUNZELLA osserva che è in atto un pericoloso innalzamento del livello di scontro, che potrebbe estendersi in aree tradizionalmente estranee.

Il dottor Gennaro MONACO rammenta che «cosa nostra» continua la politica del terrore nei confronti dei collaboratori anche a distanza di anni.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta).

(Riprende la seduta pubblica).

Il dottor Gennaro MONACO osserva che i recenti omicidi Montalto e Di Peri non sembrano riconducibili a vendette da parte di cosche perdenti, ritiene non particolarmente significativo il costituirsi del Catalano e fa presente che gli omicidi verificatisi a Catania sono effetto di un complessivo di riassetto dei poteri mafiosi.

Il senatore Saverio DI BELLA (gruppo progressista federativo) ritiene che la lotta dello Stato deve indirizzarsi verso il recupero di efficienza in tutte le manifestazioni e funzioni sue proprie; è inoltre necessario un maggiore sforzo nei confronti dei beni dei mafiosi. Chiede quindi se siano stati introdotti uomini dello Stato nelle cosche e se vi siano reparti espressamente destinati ad indagini di carattere economico e finanziario.

Il deputato Michele CACCAVALE (gruppo forza Italia) chiede al prefetto Serra se siano stati prefigurati gli obiettivi delle prossime azioni della mafia e quali iniziative di contrasto siano state assunte; chiede altresì se sia praticabile la strada del prefetto con poteri straordinari. Chiede inoltre al generale Nunzella quali obiettivi siano stati individuati fuori delle aree tradizionali di azione della mafia e quali siano le strategie assunte per contrastarle.

Il senatore Girolamo TRIPODI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) chiede se le cosche mafiose abbiano realmente ripreso nell'ultimo periodo forza e consistenza, e quali siano i motivi di tali ripresa. Desidera poi sapere se, essendo emersa una evidente volontà da parte delle organizzazioni criminali di intimidire e disorientare i collaboratori di giustizia, risulti un'affievolimento dell'azione e della presenza dello Stato in tale settore. Chiede poi se si possano acquisire in questa sede elementi che consentano di fare luce sull'inquietante episodio del suicidio del maresciallo Lombardo. Conclude chiedendo se sia condivisa l'idea che collaboratori di giustizia, articolo 41-bis e confisca dei beni di provenienza illecita rappresentano tuttora gli strumenti fondamentali per la lotta contro la mafia.

Il Presidente Tiziana PARENTI ricorda che l'Ufficio di Presidenza aveva stabilito di dedicare la seduta di venerdì prossimo alla vicenda del maresciallo Lombardo: non ritiene ovviamente di dover impedire in questa sede le domande su tale argomento, pur rimanendo fermo che tale questione dovrà essere approfondita nella seduta di venerdì.

Il deputato Gaetano GRASSO (gruppo progressisti-federativo) desidera anzitutto sapere se siano emersi segnali che testimoniano un'attenuazione nei livelli di collaborazione o addirittura la rinuncia ad alcune collaborazioni. Condivide poi l'accento fatto all'importanza dell'edilizia scolastica, punto essenziale per stimolare la reazione della società civile, che ha registrato ultimamente alcuni segni di calo. Desidera poi sapere quali misure siano state prese per stimolare la collaborazione delle categorie economiche di Palermo, visti anche i risultati insoddisfacenti raggiunti dalla legislazione antiracket, anche e soprattutto in sede regionale. Chiede infine quale tipo di attività si stia svolgendo e quali azioni di prevenzione si siano avviate a proposito della confisca e del sequestro dei beni di provenienza illecita.

Il deputato Antonio DEL PRETE (gruppo alleanza nazionale) ritiene anzitutto plausibile una ricostruzione delle ultime vicende che parta dalla parcellizzazione delle famiglie e dal loro arroccamento territoriale: tale fenomeno provoca importanti conseguenze a livello della organizza-

zione delle strutture, complicando anche le operazioni di contrasto. Chiede quali misure siano state assunte da questo punto di vista. Desidera poi chiedere da quale fonte sia stato bloccato il previsto viaggio del maresciallo Lombardo negli Stati Uniti.

Il deputato Sandra BONSANTI (gruppo progressisti-federativo) chiede se vi siano segnali che denotino una riorganizzazione dei rapporti dell'organizzazione mafiosa. Chiede poi se la vicenda del dossier Di Maggio e del suicidio del maresciallo Lombardo possano in qualche modo rientrare in questo quadro.

Il deputato Marianna LI CALZI (gruppo forza Italia) chiede se sia valutato soddisfacente il livello di coordinamento di cui dispongono oggi a Palermo le forze di polizia. Chiede poi se, essendo emersa a quanto pare una nuova *leadership* mafiosa con a capo Bagarella, Brusca e Provenzano, vi siano elementi concreti che consentano di giungere a tale conclusione, e quali siano questi elementi, con particolare riferimento alla posizione di Provenzano. Riguardo al suicidio del maresciallo Lombardo, vorrebbe sapere a quando risalga l'incontro del dottor Manganelli con Badalamenti e su quali basi sia stato escluso in modo reciso il pentimento di quest'ultimo. Vorrebbe poi sapere se la DIA si sia occupata della situazione di Terrasini e delle denunce del sindaco di tale paese, e se essa fosse a conoscenza dell'attività del maresciallo Lombardo.

Il deputato Giuseppe ARLACCHI (gruppo progressisti-federativo) ritiene necessario chiarire il ruolo svolto dal maresciallo Lombardo sia come comandante della stazione di Terrasini sia come membro del ROS, e se l'autorità giudiziaria di Palermo fosse a conoscenza dei compiti esattamente assegnati a tale soggetto. Sarebbe importante sapere se alle autorità locali fosse stato dato modo di conoscere le funzioni effettivamente svolte dal maresciallo Lombardo. Conclude chiedendo di sapere se negli ultimi tempi vi siano state fughe di notizie che abbiano potuto rendere insicura la posizione del maresciallo.

Il senatore Luigi RAMPONI (gruppo alleanza nazionale) desidera acquisire, in primo luogo dal prefetto Serra, una valutazione sull'efficienza delle strutture locali e statali, visto che condivide l'esigenza di combattere fermamente la disoccupazione nella regione siciliana. In realtà le missioni della Commissione antimafia hanno consentito di ricostruire una situazione che, dal punto di vista dell'efficienza amministrativa, è spesso desolante.

Il deputato Giuseppe SCOZZARI (gruppo progressisti-federativo) chiede per quale motivo non si siano assunte misure di sicurezza nei confronti del maresciallo Lombardo dopo l'omicidio Brugnone, visto che quest'ultimo rivestiva nei confronti del primo il ruolo di informatore.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta).

(Riprende la seduta pubblica).

Il deputato Giuseppe SCOZZARI (gruppo progressisti-federativo) chiede infine se sia possibile avere un'informativa sulle dichiarazioni dei colleghi del maresciallo Lombardo che hanno incontrato quest'ultimo nei giorni precedenti il suo tragico gesto, e se risponde al vero l'impressione di un suo sostanziale isolamento.

Il prefetto Achille SERRA concorda sulle necessità di assicurare una efficace azione ai pubblici poteri, specie in una realtà come quella palermitana laddove requisizione di immobili per adibirli a scuole è un fatto ordinario. Dopo aver ritenuto inopportuno suggerire modifiche o iniziative legislative a tal fine, sottolinea l'opportunità di agire con forza sul fatturato della criminalità, di cui solo una minima parte viene confiscata e in tempi lunghissimi. Ritiene inoltre che il momento presente sia adatto per una svolta, come ha potuto registrare dal momento del suo insediamento in Palermo. Per quanto riguarda il fenomeno delle estorsioni, sottolinea la necessità della collaborazione delle vittime e fa presente che, se dalle estorsioni si arriva all'usura, sarebbe necessario agire sul credito.

Per quanto riguarda la situazione dell'ordine pubblico in Palermo, sottolinea che la presenza dell'esercito ha un ruolo importantissimo non solo come deterrente della microcriminalità ma, soprattutto, per aver consentito un recupero notevolissimo di uomini alle forze dell'ordine. Il ritiro dell'esercito avrebbe un effetto psicologico devastante. Ritiene altresì buone le capacità investigative delle forze dell'ordine ed il loro coordinamento.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta).

(Riprende la seduta pubblica).

Il generale Giovanni VERDICCHIO si sofferma sulla riorganizzazione della struttura di «cosa nostra».

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta).

(Riprende la seduta pubblica).

Il generale Giovanni VERDICCHIO ritiene che i recenti omicidi in Sicilia possano ricondursi ad un intento intimidatorio nei confronti di coloro che sono in procinto di collaborare con la giustizia.

Il generale Mario NUNZELLA fa presente che presso il ROS è in via di costituzione un reparto destinato ad occuparsi di criminalità economica e che l'ipotesi di azioni criminali in luoghi non tradizionali viene contrastata mediante un potenziamento dell'azione investigativa e mantenendo alta l'azione repressiva. Per quanto riguarda gli effetti dei recenti omicidi sulle collaborazioni, rammenta che in passato analoghi episodi non hanno determinato un decremento delle collaborazioni stesse.

Per quanto riguarda la vicenda del maresciallo Lombardo fa presente di aver dato egli stesso ordine al maresciallo di evitare una sovraesposizione, onde evitare rischi inutili.

Riservandosi ulteriori approfondimenti comunica quindi che Salvatore Leggio risulta attualmente libero e, soffermandosi sulla struttura di comando di «cosa nostra», fa presente che essa è la continuazione della vecchia *leadership*.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta).

(Riprende la seduta pubblica).

Il generale Mario NUNZELLA fa presente che il maresciallo Lombardo ha svolto per molti anni in maniera egregia il compito di comandare una stazione molto esposta e che egli stesso lo ha introdotto nel ROS dopo adeguata valutazione.

Dopo essersi riservato di riferire sulla rotazione dei sottufficiali nel corleonese, fa presente che le stazioni non hanno un ruolo investigativo ma svolgono un insostituibile ruolo informativo.

Il dottor Gennaro MONACO fa presente che il dottor Manganelli ha proceduto a due rogatorie internazionali nei confronti di Badalamenti, il quale non ha manifestato alcuna volontà di collaborazione.

Su richiesta del deputato Giuseppe ARLACCHI (gruppo progressisti-federativo) il generale Mario NUNZELLA fa presente che i superiori del maresciallo Lombardo, e parecchi magistrati, erano a conoscenza dell'attività di quest'ultimo.

Il dottor Gennaro MONACO ritiene insostituibile una decisa azione di attacco ai patrimoni mafiosi e sottolinea la necessità di norme più snelle ed efficaci al riguardo.

Il dottor Achille SERRA fa presente che l'articolo 41-*bis* nella pratica talvolta è vanificato.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta).

(Riprende la seduta pubblica).

Su richiesta del deputato Sandra BONSANTI il generale Giovanni VERDICCHIO precisa che alla DIA non vi sono risultanze investigative circa un'eventuale connessione dei recenti omicidi con rapporti tra mafia e politica.

Il Presidente Tiziana PARENTI ringrazia gli intervenuti per il contributo offerto ai lavori della Commissione.

*La seduta termina alle ore 19,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sull'attuazione della politica di cooperazione**  
**con i Paesi in via di sviluppo**

MERCOLEDÌ 15 MARZO 1995

**14ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MENSORIO

*indi del Vice Presidente*  
BERGAMO

*La seduta inizia alle ore 18,30.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A008 000, B33ª, 0001ª)

Il Presidente MENSORIO comunica che da parte del Direttore Generale per la Cooperazione gli è pervenuta la seguente lettera:

«Signor Presidente,

Rispondo alla Sua lettera del 3 marzo u.s. concernente l'audizione sul caso Alpi e le questioni relative al progetto "Pesca industriale in Somalia".

Le trasmetto alcuni sintetici elementi riservandomi, se lo riterrà necessario, di integrarli con quant'altro possa essere utile agli accertamenti della Commissione.

I pescherecci della flotta somala per la pesca d'altura sono stati in parte acquistati dal Governo somalo mediante in credito commerciale di 18,6 miliardi di lire e un credito d'aiuto di 5,70 miliardi (risalente al 1980), secondo una formula di credito misto poi abbandonata, e in parte donati dal Governo italiano nel quadro del progetto di riattivazione e potenziamento della flotta peschereccia attuato a partire dal 1986. In tale ultimo quadro sono stati forniti tre pescherecci (comprendenti una nave appoggio) mediante un contratto con la Società armatrice - SEC di Viareggio - dell'importo di lire 64 miliardi (Comitato Direzionale del 10 luglio 1987). Con la stessa Società era stata stipulata nel 1986 una convenzione di 9,9 miliardi di lire per la riattivazione dei tre pescherecci già in funzione. Alla stessa sono stati infine riconosciuti maggiori costi nell'opera di ripristino dei pescherecci per lire 4 miliardi (Comitato Direzionale del 9 Ottobre 1980). A questo punto cessa la re-

sponsabilità della Cooperazione che non è mai stata proprietaria dei pescherecci, e tanto meno coinvolta nella loro gestione, in Somalia o altrove.

Secondo gli accordi stipulati con il Governo Somalo dalla SEC, a quest'ultima doveva incombere anche la gestione per un certo periodo dell'intera flottiglia, la commercializzazione del pescato, nonché la copertura delle passività della gestione precedente (SOMITFISH). È quindi ovvio che cittadini italiani siano stati cointeressati, oltre che alla costruzione, alla gestione delle imbarcazioni di cui si tratta. Questa Direzione Generale non è tuttavia al corrente degli specifici rapporti intercorsi tra singoli cittadini italiani e gli Enti somali interessati all'iniziativa.

Rimanendo a Sua disposizione, Le invio i più cordiali saluti.

Francesco Aloisi»

Prestano quindi giuramento in qualità di collaboratori esterni della Commissione, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno, il dottor Benedetto Nicotra e il dottor José Luis Rhi-Sausi.

Il presidente MENSORIO avverte che farà pervenire ai Commissari un testo scritto, recante una ipotesi di programma dei lavori della Commissione, secondo i suggerimenti che sono stati avanzati nel corso delle ultime sedute.

Il presidente MENSORIO avverte poi che, nel prosieguo della seduta, si terrà l'audizione del dottor Trabalza, responsabile della cooperazione con i paesi asiatici, e ricorda che gli interventi della cooperazione italiana in Asia sono stati di dimensioni meno ingenti rispetto a quelli in Africa ed hanno assunto pressochè esclusivamente la forma del credito di aiuto. Anche su alcuni interventi della cooperazione italiana in Asia sono in corso indagini giudiziarie.

L'onorevole PROVERA chiede se sia stato dato corso al prospettato progetto di informatizzazione del materiale di studio della Commissione e domanda se, con le recenti nomine, sia stato completato il gruppo dei collaboratori esterni della Commissione.

Il presidente MENSORIO reputa che non si possa escludere l'ipotesi di future esigenze di nuove collaborazioni, in relazione a necessità che dovessero essere avvertite nel prosieguo dei lavori.

L'onorevole PROVERA prende atto che nessuno degli esperti da lui indicati è stato nominato ed esprime alcune perplessità circa la nomina, già deliberata, del dottor Gobbato, il quale ha lavorato per lungo tempo con il Fondo Aiuti Italiano, dopo essere stato assunto senza concorso.

Il presidente MENSORIO si riserva di rispondere prossimamente alle osservazioni testè avanzate.

Nel prosieguo della seduta, la presidenza è retta dal vice presidente Bergamo.

AUDIZIONE DEL DOTTOR PAOLO ANDREA TRABALZA, DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, RESPONSABILE DELLA COOPERAZIONE CON I PAESI ASIATICI.  
(A010 000, B33<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Ha quindi luogo l'audizione del dottor TRABALZA, il quale risponde a domande del presidente MENSORIO, del vice presidente BERGAMO, dei commissari PROVERA, GRASSI, CANESI, MOLINARO e FALQUI e dei dottori BARALDI, RHI-SAUSI e FRASCIONE.

Infine il vice presidente BERGAMO ringrazia il dottor Trabalza per le utili informazioni fornite e lo congeda.

*La seduta termina alle ore 20,20.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 15 MARZO 1995

42<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

PERLINGIERI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio Carzaniga.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

**(1492) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 28, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi, approvato dalla Camera dei deputati.**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore Guido DE MARTINO, secondo il quale il decreto-legge prevede dei contributi per le aziende locali di trasporto, a ripianamento dei bilanci di esercizio. Contributi aggiuntivi sono previsti per le regioni Lazio e Campania, nonchè per le regioni a statuto speciale. Sono poi previste delle sanzioni per le aziende che non procedono ad un recupero di efficienza. Ricordato che la Camera dei deputati ha soppresso le disposizioni relative ai parcheggi, il relatore conclude raccomandando l'espressione di un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

**(1476) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, approvato dalla Camera dei deputati.**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Il senatore Guido DE MARTINO illustra il contenuto del provvedimento, il quale prevede un credito di imposta relativo al primo semestre

del 1994. Segnala qualche dubbio sotto il profilo della conformità alla normativa comunitaria, in quanto all'articolo 1, comma 4, si prevede che lo Stato italiano contribuisca a favore di imprese di autotrasporto aventi sede negli altri paesi comunitari. Raccomanda di esprimere un parere favorevole, con l'invito ad approfondire il contenuto di questa disposizione.

Convieni la Sottocommissione.

**(1496) Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 65, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti commessi con determinate attività industriali.**

(Parere alle Commissioni riunite 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>: favorevole con osservazioni)

Riferisce la senatrice BRICCARELLO secondo la quale la complessità della materia disciplinata consente di superare le riserve, avanzate con riferimento ai precedenti provvedimenti d'urgenza, in ragione di un eccessivo centralismo cui si ispirerebbe la disciplina in esame.

Il senatore Guido DE MARTINO, soffermandosi sull'articolo 23, rileva che la particolare vigilanza disposta nei confronti delle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali suscita qualche dubbio circa quelle altre attività, pericolose per la salute, che insistono al di fuori delle predette aree. Anche la deroga prevista dall'articolo 24 lascia aperto il varco a possibili forme di inquinamento dannose per la salute pubblica.

Mentre la relatrice BRICCARELLO sostiene che la particolare concentrazione del rischio giustifica una vigilanza rafforzata, il presidente PERLINGIERI condivide l'osservazione del senatore Guido De Martino anche in relazione al comma 7 dell'articolo 23, nel quale sono elencate alcune aree industriali a speciale rischio ed aventi quindi carattere di priorità. Più razionale sarebbe invece stata la definizione dei criteri esaustivi avente carattere di generalità, in quanto è a tutti noto che zone di grave pericolo, come il tratto finale del fiume Sarno, non sono comprese nell'elencazione predetta.

La Sottocommissione conviene quindi di esprimere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso della discussione.

**(1497) Conversione in legge, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti.**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Illustra il provvedimento la senatrice BRICCARELLO, che si sofferma sul contenuto delle singole disposizioni, ad esclusione dell'articolo 12, commi 3, 4 e 5, e dell'articolo 14, sui quali la Commissione ha espresso parere contrario sui presupposti di costituzionalità. Conclude raccomandando di esprimere un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione, con riserva di riesaminare il provvedimento qualora l'Assemblea non dovesse condividere il parere contrario della Commissione, in relazione alle norme sopra citate.

**(1491) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali**, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 5ª Commissione: favorevole)

Il senatore FIEROTTI propone di esprimere un parere favorevole.

Si associa il rappresentante del Governo.

Senza discussione, concorda la Sottocommissione.

**(764) FAVILLA ed altri - Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana.**

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore MAGLIOZZI, secondo il quale il provvedimento tende ad assicurare parità di trattamento a favore dei cittadini e delle imprese italiani, nei territori già sottoposti alla sovranità del nostro paese. Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione conviene.

**(1187) LA LOGGIA ed altri - Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relative all'applicazione dei magistrati di appello alla Procura generale presso la Corte di cassazione.**

(Parere alla 2ª Commissione: esame e rinvio)

Dopo l'esposizione del senatore MAGLIOZZI, il presidente PERLINGIERI lamenta che il disegno di legge non preveda l'intervento del Consiglio superiore della magistratura, essendo le applicazioni normalmente disposte dai capi degli uffici giudiziari, limitatamente però ai magistrati addetti all'ufficio medesimo.

Il senatore Guido DE MARTINO, pur consapevole che il provvedimento mira a sanare situazioni di fatto certamente illegittime, manifesta preoccupazione per le possibili disfunzioni legate alla vacanza delle sedi, come conseguenza delle applicazioni medesime.

Su proposta del presidente PERLINGIERI, la Sottocommissione conviene di rinviare l'esame per favorire un approfondimento della materia.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

**FINANZE E TESORO (6ª)****Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 15 MARZO 1995,

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente D'Alì, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alle Commissioni riunite 1ª e 4ª:*

**(1471) Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate:** parere favorevole;

*alla 5ª Commissione:*

**(1491) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali,** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

*alle Commissioni riunite 7ª e 10ª:*

**(1499) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 29, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport,** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 15 MARZO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

**(1491) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.**

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 15 MARZO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione De Paoli, ha adottato, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, la seguente deliberazione:

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

*(1471) Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate: parere contrario.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 15 MARZO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Brambilla, ha adottato la seguente deliberazione per lo schema di decreto legislativo deferito:

*Alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

*Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 87/217/CEE concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto: osservazioni favorevoli.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 1ª e 4ª RIUNITE**

**(1ª - Affari costituzionali)  
(4ª - Difesa)**

*Giovedì 16 marzo 1995, ore 9*

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate (1471).

---

### **COMMISSIONI 7ª e 10ª RIUNITE**

**(7ª - Istruzione pubblica)  
(10ª - Industria)**

*Giovedì 16 marzo 1995, ore 15,30*

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 29, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1499) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 16 marzo 1995, ore 15,30*

*Materie di competenza*

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della seguente materia:

- Questioni relative alle procedure di revisione costituzionale.

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina in materia di conflitto di interessi (1082).
- PASQUINO ed altri. - Norme sul conflitto di interessi (278).
- PASSIGLI. - Norme in materia di conflitto di interesse (758).
- TABLADINI ed altri. - Norme sui conflitti di interesse in incarichi di Governo e parlamentari (1330).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).
- e della petizione n. 30 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti (1425).

- BOSO. - Disposizioni sulla dirigenza della pubblica amministrazione e modifiche del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (719).
- FIEROTTI e GARATTI. - Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti (163).
- Deputato VITO ed altri. - Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1250) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive (1336).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1378).
- BATTAGLIA. - Norme in materia di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali la Regione siciliana contribuisce in via ordinaria (1058).
- MANCINO ed altri. - Riconoscimento del servizio prestato da cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali (1257).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione (333).
- Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa (1323).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARATTI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PORCARI. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TABLADINI e BRICCARIELLO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

*In sede consultiva*

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (1328).

- DIANA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).
- DIANA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).
- PACE e BEVILACQUA. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).
- SPECCHIA ed altri. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).
- RECCIA ed altri. - Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici (622).
- CAMPO ed altri. - Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonché per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari (1072).

#### II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
- DE LUCA ed altri. - Organizzazione dell'orario di lavoro (1251).

#### III. Esame del disegno di legge:

- FALQUI ed altri. - Procedure per il risanamento e la riutilizzazione di aree industriali e commerciali dismesse (1188).

#### IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PASSIGLI ed altri. - Contributo alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia (1077).

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Giovedì 16 marzo 1995, ore 15

*In sede referente*

#### I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GUALTIERI. - Proroga delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30° ottobre 1992, n. 422, concernente l'utilizzazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara

(923) (Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 21 dicembre 1994).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAFORGIA ed altri. - Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive (485).
- PALUMBO ed altri. - Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali (639).

III. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (1386) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SALVATO ed altri. - Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale (660).
- MANCONI ed altri. - Norme in materia di custodia cautelare (771).
- LISI. - Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute (1360).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relative all'applicazione dei magistrati di appello alla Procura generale presso la Corte di cassazione (1187).

---

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Giovedì 16 marzo 1995, ore 9

*In sede referente*

I. Esame del disegno di legge:

- GUALTIERI ed altri. - Riversamento sui totalizzatori delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche (555).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FAVILLA ed altri. - Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese

italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana (764).

---

### **ISTRUZIONE (7ª)**

*Giovedì 16 marzo 1995, ore 9,30*

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- BISCARDI ed altri. - Norme sugli scambi educativi internazionali (585).
- 

### **LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

*Giovedì 16 marzo 1995, ore 15,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali e di compagnie e gruppi portuali (1426).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, recante interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi (1492) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

*Comunicazioni del Governo*

Comunicazioni del Ministro dei trasporti e della navigazione sugli indirizzi del suo Dicastero.

---

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9\*)**

*Giovedì 16 marzo 1995, ore 14,30*

*In sede referente*

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- RECCIA e MONTELEONE. - Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura (1226).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- FERRARI Francesco e CAMO. - Norme sulle denominazioni di origini protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie (48).
  - BORRONI ed altri. - Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari (403).
- III. Esame congiunto dei disegni di legge:
- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (840).
  - ROBUSTI. - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari (1007).

*Materie di competenza*

Proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sui problemi sorti in sede di attuazione della legge 19 luglio 1993, n. 237, in materia di garanzie alle cooperative agricole.

*In sede consultiva*

- I. Esame dei disegni di legge:
- BATTAGLIA ed altri. - Norme in materia di giurisdizione della Corte dei conti (1035).
  - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
- BALLESI ed altri. - Disposizioni in materia di usi civici (824).
  - FERRARI Francesco ed altri. - Nuove norme sugli usi civici (1026).
-

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Giovedì 16 marzo 1995, ore 9 e 14,30*

*In sede consultiva su atti del Governo*

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
  - Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva n. 92/49/CEE recante disposizioni in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
  - Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva n. 92/96/CEE recante disposizioni in materia di assicurazione diretta sulla vita.
- III. Esame del seguente atto:
  - Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 90/388/CEE in tema di concorrenza dei mercati dei servizi di telecomunicazione.

*Procedure informative*

- I. Interrogazioni.
- II. Indagine conoscitiva sulla vigilanza sulle assicurazioni: audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore.

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Giovedì 16 marzo 1995, ore 15*

*Comunicazioni del Governo*

Comunicazioni del Sottosegretario per il bilancio con delega al coordinamento delle politiche dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, in merito all'attuazione della direttiva 92/57/CEE sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili.

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale (98).
- MANIERI ed altri. - Istituzione del reddito minimo garantito a favore di giovani disoccupati per la formazione e il lavoro (56).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
- DE LUCA ed altri. - *Organizzazione dell'orario di lavoro* (1251).
- DANIELE GALDI ed altri. - Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città (1347).

## III. Esame dei disegni di legge:

- BETTONI BRANDANI ed altri. - Mutualità volontaria integrativa (203).
- MANFROI e BASTIANETTO. - Abrogazione dei commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti il contributo previdenziale obbligatorio a carico di talune categorie di lavoratori autonomi (1374).

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Giovedì 16 marzo 1995, ore 9 e 15*

*Affari assegnati*

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della Relazione sullo stato di attuazione del programma degli interventi per Roma capitale (Doc. LXXXIV, n. 1).

*Procedure informative*

- Indagine conoscitiva sulla difesa del suolo dal dissesto idrogeologico e sull'attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183: audizione del presidente del Magistrato per il Po e del segretario generale dell'Autorità di bacino del Po.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni  
criminali simili**

*Giovedì 16 marzo 1995, ore 15*

- Comunicazioni del Presidente sullo stato attuale e sulle prospettive dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata.
  - Discussione della relazione sul regolamento dei collaboratori di giustizia.
-